

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL


Ufficio resoconti consiliari
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA
8.
SITZUNG

28. 5. 1974

Presidente: NICOLODI

Vicepresidente: OBERHAUSER



Indice


Convalida delle elezioni dei consiglieri regionali

pag. 3

Inhaltsangabe

Bestätigung der Wahl der Regionalratsabgeordneten

Seite 3



ore 10.15

PRESIDENTE: La seduta é aperta. Appello nominale.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 1 aprile 1974.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Non vi sono osservazioni, il processo verbale é approvato.

Comunicazioni: sono assenti giustificati il Presidente della Giunta regionale avv. Kessler, i cons. reg. Anselmo Gouthier, Dietl, Vaja per malattia, e Pancheri.

Ora riprendiamo la discussione sul *1 punto dell'ordine del giorno*: "Convalida delle elezioni dei consiglieri regionali".

E' aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, passiamo alla votazione della relazione, cosí come é stata proposta dalla commissione di convalida, su uno schema di delibera.

C'è qualcuno che chiede la parola sulla relazione svolta dal Presidente della commissione di convalida? La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): Signor Presidente, signori consiglieri, io non entreró nel merito della relazione elaborata dalla

commissione di convalida, ma mi limito a fare una considerazione di ordine generale sulle operazioni in occasione delle elezioni, sia che si tratti di elezioni regionali, come in questo caso, che di elezioni politiche o anche di elezioni amministrative, comunali, per rilevare quanto é stato rilevato altre volte in sede consiliare e in sede di commissione stessa di convalida, e cioé la notevole carenza di precisione da parte degli uffici elettorali nelle singole sezioni della nostra regione. Giá la commissione di convalida, della quale facevo parte anch'io nel 1969, che esaminó i risultati delle elezioni regionali del 1968, ebbe a mettere per iscritto le proprie osservazioni, che furono pressa poco queste: si trattava di grave negligenza e di incapacitá, dimostrata in molti casi, nelle varie sezioni elettorali della nostra regione, riferite all'anno 1968. In occasione delle elezioni nazionali, e avremo modo di parlarne prossimamente in quest'aula, si ebbero a ripetere altrettante irregolaritá da parte delle commissioni, irregolaritá, dico subito, con il beneficio dell'inventario se volte, ma senz'altro per me dettate da buona volontá e non da cattiva volontá, comunque furono errori macroscopici, errori tali che modificarono il risultato delle elezioni. Tale risultato fu poi corretto nella maniera che sappiamo e come risulta dalla elezione della commissione di convalida, costituita in occasione dell'elezione del 1973, ragioni per cui una considerazione di ordine generale, di ordine concreto va fatta in questa occasione, senza entrare nel merito del lavoro della commissione di convalida, ed é la seguente: bisogna che non si ripetano da parte degli uffici elettorali

gli errori commessi così di frequente e scoperti, denunciati in queste occasioni. In occasione delle elezioni nazionali furono anche riscontrati errori macroscopici, che sono stati denunciati: ad esempio, la mancanza dei verbali di 36 sezioni all'ufficio del tribunale, e, mancando questi verbali, furono sostituiti con delle telefonate avviate ai vari uffici elettorali dei comuni, ma una telefonata non equivale a un documento, ad un verbale scritto. Quali furono gli errori, quali furono le manchevolezze in questa occasione non sta a me dirlo. Avremo occasione di constatare con grave dispiacere, in occasione delle elezioni del 18 novembre, degli errori che è inutile riportare in questa sede, errori che per amor di patri sono stati così trascurati, lasciati correre, altrimenti sarebbero sorti dei dispiaceri a danno di persone, errori che avrebbero avuto delle conseguenze piuttosto gravi. Io su questo argomento mi richiamo a quanto tre mesi prima delle elezioni ultime del novembre 1973 ebbi a dire in questa sede, mediante un documento presentato, cioè una interrogazione, che si rendeva assolutamente necessaria un'opera di aggiornamento, se non altro, di preparazione migliore dei vari presidenti e potrei aggiungere oggi dei segretari dei seggi elettorali, perché non succeda quanto è successo. Il Presidente della Giunta risponde a questa mia interrogazione che si sarebbe provveduto; è stato provveduto, ma non ancora a sufficienza. Infatti se guardiamo gli errori riportati nel verbale della commissione di convalida, si capisce che è ancora indispensabile che si faccia qualche cosa di più completo, di più solido. Forse fu tardiva la mia interrogazione e tardivo fu l'intervento del Presidente della Giunta regionale nell'ottobre scorso, ma per la prossima volta si proceda tempestivamente ad affrontare con mezzi molto più idonei e con provvedimenti più specifici questa grave circostanza di negligenza ed imperfezione e di incapacità nelle varie operazioni che si svolgono presso i seggi elettorali.

Per questa ragione, ho finito, ho presentato una mozione al Consiglio regionale e sarà trattata appena la Presidenza avrà modo di inserirla all'ordine del giorno, quindi il tema non finisce con la deliberazione, l'accettazione o meno del

verbale della commissione di convalida, ma è un tema che riemergerà in quest'aula fra poco. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): E' ben strano, on. Presidente, che debba chiedere la parola io, per illustrare i motivi che non mi trovano concorde sulla relazione presentata dalla nostra commissione, in quanto, se non erro, siamo in presenza della richiesta di rinvio di questa tornata dei lavori, dedicati alla convalida dei consiglieri regionali, proprio da parte della D.C., da parte di chi doveva acquisire cognizioni nuove, doveva valutare documentazione probabilmente mai prima vista. Pertanto mi aspettavo che stamane ci si decidesse, da quella parte, a dirci che cosa avevano appurato, prima di proporre il loro voto, ma evidentemente si sbaglia quando si vuol ragionare per logica, e allora debbo parlare io, e farò così conoscere la mia opinione. Inanzitutto, on. Presidente, debbo dire che mi spiace e mi spiace profondamente parlare su una relazione che contiene il lavoro della commissione, già vivisezionato, giorno dopo giorno, all'atto delle decisioni assunte, dalla stampa regionale. A dire il vero, non dice il regolamento dei nostri lavori che ha da essere mantenuta la segretezza su quanto si va svolgendo? Quest'è vero. Ma allora fermiamoci alla deficienza formale del regolamento, e non andiamo a valutare il perché o i motivi per i quali la stampa regionale è sempre stata prima di noi abbondantemente informata su quelle che erano le opinioni dei membri della commissione di convalida. Forse converrà modificare l'articolo del nostro regolamento, che presiede a quei lavori, per dare almeno una parvenza di serietà a quello che si andrà a fare. E non posso non riferirmi, On. Presidente, nel momento stesso in cui ho chiesto di parlare, non posso non riferirmi al disagio provato allorché, sempre sulla stampa, mi è stato dato di vedere come si fosse interpretato in modo che politico era ma non giuridico, il fatto di aver chiesto il rinvio alla convalida. Si sono affacciate tutte le ipotesi che certamente non fanno onore e non danno prestigio a chi se ne è reso colpevole di

simile impostazione. Se fosse valido quello che abbiamo sentito, a che cosa servirebbe nominare una commissione di convalida? Se fossero quelli i dubbi e le esitazioni che sono sorti, che valore avrebbe discutere oggi della relazione della commissione? Che senso ha pronunciare un giudizio od indagare da un punto di vista giuridico, possibilità o meno di ineleggibilità, se poi ha da essere il concetto politico della ripartizione dei fondi che deve prevalere. Il fatto che se ne sia scritto non è di per sé testimonianza, on. Presidente, che ciò sia valido, e vero, ma il fatto che se ne sia scritto è di per sé argomentazione che pone in difficoltà il Consiglio regionale. Ecco perché io pensavo non fosse opportuno, logico, chiedere quel rinvio nella seduta di venerdì scorso. Non sarebbe più problema di Consiglio regionale, sarebbe problema di maggioranze, ancora. E adesso siamo entrati nel vivo del problema, dell'argomento; noi siamo qui, con la nostra funzione giudicante, anche se essa non ha giurisdizione. E che cosa ci precede in questa nostra valutazione dei fatti? Ci precede un lavoro istruttorio, che è proprio della commissione di convalida, ed esso viene condensato nella sua relazione, su cui stamane, finalmente, noi siamo chiamati a pronunciarci. E le nostre valutazioni, il giudizio nostro ha da essere espresso, se ben ricordo, o se giustamente valuto, ha da essere espresso su due temi: la ineleggibilità e il vizio delle operazioni elettorali. Come prevedono appunto gli articoli 26 e 27 del nostro regolamento, nonché dobbiamo pronunciarci o valutare le incompatibilità che eventualmente esistessero, in base all'art. 33 dello stesso regolamento. E allora, on. Presidente e on. consiglieri, prima considerazione: io non trovo esatto quanto dalla commissione riferito a proposito del ricorso Pichler. Che dice la relazione a tal riguardo? La relazione dice: "in merito al ricorso dell'elettore Anton Pichler, di cui si fa cenno nella premessa della presente relazione, la commissione lo ha dichiarato irricevibile in quanto pervenuto fuori termine". E quale era allora a questo riguardo, quale era l'atteggiamento che aveva assunto l'elettore Pichler? Ce lo dice, on. Presidente, sempre la stessa relazione, quando afferma che si tratta di un

ricorso "contro la elezione dei consiglieri regionali Dr. Joachim Dalsass e Dr. Franz Spögler, quali membri di società funiviarie sovvenzionate dalla Regione e dalla Provincia". Appare chiaro allora, dalle parole della commissione, che non di protesta si tratta, come ipotizzato dall'art. 27 del regolamento, bensì di ricorso attinente alla materia disciplinata dall'art. 26, che contempla appunto la eleggibilità o meno dei consiglieri regionali. E questa, se non sbaglio, è materia che non abbisogna di sollecitazioni esterne per essere indagata, dal momento che ciascuno di noi, qui dentro, sotto questo profilo, ha da essere valutato sempre, e quindi convalidato o meno. In altri termini il ricorso Pichler può anche essere giunto fuori tempo come è giunto, può essere pervenuto alla commissione anche in ritardo, come è pervenuto in ritardo, ma in quanto non contesta esso vicende di voto o di preferenze o di errori o di imbrogli, ha da essere recepito dalla commissione, in quanto indica un motivo di ineleggibilità o di impedimento che, una volta noto, chiede sempre necessariamente di diventare materia di indagine e quindi materia di pronuncia. Ecco, però la relazione di tutto questo non fa cenno, la relazione di queste verità non parla. E non è assente o latitante soltanto in questi due casi, ma è assente e latitante anche in altri casi, che io non dico siano casi di palese ineleggibilità o incompatibilità, dico che esistevano all'atto delle elezioni e che comunque dovevano fare materia, costituire materia di indagine da parte della commissione elettorale, alla quale incombeva il compito di avocare a sé tutta la documentazione presso gli enti, gli istituti ove i singoli candidati prestavano la loro opera, in modo da conferire alla relazione arricchita dalla necessaria documentazione, le verità giuridiche, di cui, in questo momento, essa è priva. Ed ora, un'altra valutazione vorrei compiere, un'altra valutazione di indole generale. E vorrei pregare il cons. Manica che mi consentisse una domanda retorica: quante volte, cons. Manica, quante volte ciò che la commissione ha detto per sua bocca, quasi con un senso di insofferenza e di fastidio, giungendo alla formulazione dell'invito rivolto al Consiglio regionale, alla Giunta, per una modifica final-

mente, auguro finalmente, per una modifica della legge, che detti norme alla elezione, al Consiglio regionale, nei confronti dei dipendenti dei tre enti autonomi? Quante volte di questo argomento si é parlato in Consiglio e quante sono state le iniziative attinenti al problema? Io le conosco, on. consigliere, io ne conosco perlomeno tre: 1961, Kessler Presidente; la sua relazione é la documentazione dell'esigenza di modificare la nostra legge. Egli constata quanto sia inopportuno e illogico configurare la possibilità elettorale a chi presta servizio all'interno della Regione e delle due Province. 1961, Kessler Presidente. 1968 Kessler dissenziente. Non trovava piú i motivi di ineleggibilità, non c'erano, si poteva partecipare alle elezioni, tutto ciò che aveva costituito base, materia, fondamento della sua relazione, allorché presiedeva la apposita commissione di convalida, era improvvisamente sparito, non trovava piú validità giuridica, non rinveniva in sé stessa la forza politica che potesse determinarne, una volta ancora, la validità. 1974, Kessler nullatenente, dico nullatenente dal punto di vista politico, per carità. Non ci sono, penso, m'auguro, spero, opino, non ci sono piú amici di partito, o gente che all'interno della D.C. abbia questa esigenza irrevocabile, di candidare, pur prestando attività e servizio presso i tre enti autonomi. E di conseguenza su queste valutazioni di opportunità, su queste relazioni delle singole commissioni di convalida, che cosa si é destato, che é nato? Sono nate le iniziative legislative, ed io ne conosco diverse. Gli anziani, qualli che provengono da molto lontano, meglio di me sapranno che la prima legge presentata in argomento porta le firme dei cons. Mitolo e Cristoforetti, e appartiene alla prima legislatura di questo consesso. Quindi, già agli inizi della sua vita, la Regione sentiva la esigenza, la opportunità, di modificare nel senso esposto dalla commissione attualmente e sostenuto dal cons. Manica qui dentro. Poi ricordo un fatto, accaduto allorché era Presidente della Giunta regionale l'avv. Odorizzi, il padre della Regione. Un giorno, noi davamo i nostri voti a sostegno della Giunta senza aver nulla chiesto, un giorno, in quella situazione politica, pregó di avere un colloquio

con me; io andai e l'argomento di cui trattare intuii che era per il Presidente in carica, molto imbarazzante. Titubava, era irrequieto, e come si decise ad affrontarlo ne capii i motivi. Mi disse: consigliere guardi, abbiamo pensato che sarebbe opportuno modificare la legge che concede l'assegno agli appartenenti agli enti pubblici che abbiano contratto mandato politico. Dovremmo modificarle quelle disposizioni, dovremmo togliere l'assegno. Risposi: on. Presidente — ed egli mi guardava attento — on. Presidente, lei mi fa un piacere se sostiene questa tesi e non dubiti che i nostri voti non siano di piena adesione. Ecco, il sorriso, me lo ricordo ancora, il sorriso aperto del Presidente, contento. Si era tolto dal cuore un peso. Era convinto che il sottoscritto fosse contrario ad una simile impostazione. Mi resi conto che doveva essere questo argomento e motivo di discussione difficile all'interno del suo gruppo, se tanta gioia poteva manifestare ad un compagno di strada. E poi una legge, intesa a introdurre modifiche nel senso esposto dalla commissione, la ha presentato il sottoscritto in sul morir della passata legislatura, della precedente legislatura, ma é rimasta lettera morta. Altra legge é venuta dal cons. Mitolo, ancora alla fine della passata legislatura. E fu proprio in quella sede che si delinearono le prime dissidenze all'interno della D.C., dissidenze proprio dei consiglieri regionali appartenenti alla provincia di Bolzano. Non vennero in consiglio regionale a votare, dissentirono, non potevano votare contro, non si sentivano di respingere la legge, preferirono non partecipare. Ed ora, ecco, noi qui a giudicare. E che cosa facciamo? Io direi che intanto che aspettiamo la modifica della legge possiamo perlomeno fare una conta. Contiamo tutti i consiglieri regionali dipendenti dei tre enti che finalmente, di legge in legge, di rinvio in rinvio, di rielezione in rielezione, se ne sono andati in pensione. E allora vedete, essendo andati in pensione, viene a cadere la materia del contendere, e possiamo, se Dio vuole, potremo, se Dio vuole, io me lo auguro, modificare la legge nel senso dovuto, proposto e sostenuto, dalla Commissione di convalida. Perché vedete bene, i ricorsi che sono nati dipendono in gran parte da quella legge, i ricorsi attuali, dico,

dipendono in gran parte da quella legge, e dipendono proprio per i motivi di ineleggibilità. La attuale nostra disciplina è certamente incostituzionale negli articoli che regolano i principi in quanto alla incompatibilità, poiché non si ispirano agli analoghi criteri della legge dello Stato. Ma è legge operante, è ovvio, è legge operante, anche se in essa si è introdotto il tarlo della Corte costituzionale, che più volte ha affermato che anche le Regioni a statuto speciale debbono uniformarsi ai principi affermati, in materia di elettorato, dalle leggi dello Stato. Quindi penso che questo sarà un argomento che ci troverà tutti consenzienti, allorché l'opportuno disegno di legge verrà presentato in Consiglio regionale. Certo, noi oggi ci dovremo pronunciare, perché? Ma perché la nostra pronuncia apre la possibilità dei ricorsi in sede giurisdizionale, altrimenti impossibile. Ma io mi domando, allorché sono perfettamente convinto di questa verità, io mi domando: come possiamo giudicare? È una domanda che va fatta a ciascuno di noi, intimamente, perché varie considerazioni esistono a confortarla. Quanti voti separano i protestati? Quanti? Pochissimi; tre voti, 18 voti, 18 voti Martiner-Demetz, 3 voti Balzarini-Marcon. E alla base di questo limite dei voti contestati che cosa c'è? C'è la limitata revisione delle sezioni, la limitata revisione delle sezioni elettorali. Tre voti, 18 voti. Ma consiglieri, chi non sbaglia? Sbaglia il chirurgo, qualche volta sbaglia intervento, sbaglia il prete sull'altare, dicono, sbaglia il giudice, sbaglia la legge, sbaglia il legislatore, ne troveremo delle perle anche noi, sí anche il giudice sbaglia. E noi dovremmo essere convinti che l'errore è limitato all'interno delle 10 sezioni di cui si è fatto lo spoglio? E che dá per risultato 3 voti e 18 voti? Possiamo noi avere questa convinzione? E la magistratura, il giudice, diceva l'avvocato prima, il giudice, come proclama i risultati? Li proclama in base alla tabella con tanti numeri, che gli è stata mandata, evidentemente, e se la tabella ha un risultato errato, errata sarà la pronuncia del giudice. Ma on. consiglieri, ci sono i presidenti di seggio, i segretari di seggio, cinque scrutatori all'interno di ogni seggio, i rappresentanti di

lista, e a monte poi di tutte le queste valutazioni pronunciate dagli uomini esiste l'organizzazione degli uffici e le valutazioni degli uomini vengono rielaborate dai cervelli elettronici. E abbiamo le prefetture, e abbiamo gli uffici della Regione, e alla fine di tutto questo apparato che cosa troviamo? tre voti di differenza, tre, e 18 voti di differenza, 18. E dentro tutti gli altri seggi, in cui non siamo andati a verificare, noi siamo veramente certi che tutti i voti sono giusti? io non lo giurerei! Che cosa ha detto in fin dei conti, on. consiglieri, che cosa ha detto l'allora Presidente della Giunta regionale, che cosa ha detto nella prima seduta di questo Consiglio appena rinnovato? ha detto: "in linea generale si può affermare che i Presidenti di seggio nominati dalla Corte d'appello, scegliendoli nell'apposito albo regionale e gli altri componenti gli uffici elettorali di sezione, hanno svolto il proprio compito con sufficiente diligenza", sufficiente diligenza, o Dio, i bambini tendono alla sufficienza. In un fatto elettorale elettorale la sufficienza non è un bel voto. In base a osservazioni fatte ed a situazioni note è da dire tuttavia che in più casi si è notata l'inadeguata preparazione e attenzione di Presidenti del seggio e soprattutto di scrutatori o segretari. Ed è talmente convinto, era talmente convinto l'allora Presidente della Giunta regionale che tutto ciò avesse portato indubbiamente a un turbamento nelle operazioni, che egli dava conferma alla esigenza di predisporre tempestive riunioni di aggiornamento, per preparare i futuri Presidenti, i futuri rappresentanti di partito all'interno dei seggi elettorali. Questo ha detto l'on. Presidente della Giunta. E allora, di fronte a questa sua affermazione noi troveremo proprio il coraggio di giudicare, riterremo sufficiente per poter giudicare la differenza di tre voti? tanto più che il regolamento, vedete, affida alla Commissione di convalida quattro mesi per operare, quattro mesi. È vero, non dice che bisogna indagare in tutte le sezioni elettorali, prevede anzi, il regolamento, che bisogna citare nel ricorso quali siano state le sezioni elettorali in cui materialmente l'errore si è determinato, ma questo lo chiede per dare sostanza, base giuridi-

ca, alla possibilità della revisione, ma non dice questo, non significa questo che non si debba valutare su tutto l'arco delle sezioni elettorali, specialmente quando ci si trova di fronte alla differenze di tre soli voti. Ed è da valutare anche, on. Presidente, che il procedere nostro anche qui dentro non è che sia immune, dirò così: voglio essere buono, stamane piove e mi fa male la gamba quindi sarò buono, non è che non desti ombre il procedere nostro, dal vertice alla base, Abbiamo avuto un Presidente del Consiglio regionale che è rimasto in carica per il tempo strettamente necessario, affinché le trattative fra i partiti si concludessero, per farlo passare al Governo, e questo badate bene dopo un gioco lungo, estenuante della margherita, accetto, non accetto, m'ama, non m'ama... E gli altri, i consiglieri sub iudice, che cosa ne abbiamo fatto dei consiglieri sub iudice? gli abbiamo nominati subito assessori, per carità, così i subentranti non è che subentrino in Consiglio regionale, subentreranno al Governo, è ovvio. Ora tutto questo procedere, torno a ripetere, non è che non riveli ombre.

Finché oggi, sette mesi dopo le elezioni, sette mesi dopo che i colleghi lavorano, producono, operano in Giunta, si sono assunte le loro responsabilità, sette mesi dopo una bella mattina ci svegliamo e ci sentiamo dire: o Dio, non sono più validi, o Dio, ci sono tre voti di differenza, bisogna provvedere alla sostituzione. E si chiede addirittura il rinvio di una seduta del Consiglio regionale, per acquisire nuove documentazioni, per acquisire valutazioni diverse, per potersi esprimere in una maniera definitiva, perché improvvisamente l'argomento è nato, il problema esiste. Dopo di che non si sente nulla, non se ne parla, tutto è stato come prima, più di prima. E allora ecco, ecco che in queste valutazioni nasce una polemica nuova, e la polemica è ancorata alla data reale entro cui in omaggio alla pronuncia dei supremi organi del giure si debba o non si debbano possedere i requisiti per l'elettorato passivo. E' vero, on. Presidente, è vero, è l'unica verità esistente nel nostro amato paese, è l'unica, è vero. In questa così detta patria del diritto ciò che è certo è l'assoluta incertezza del diritto. E' vero. Capisco le dif-

ficoltà di chi lavora all'interno di commissioni del tipo di quella che ha reso la relazione di cui stiamo discutendo, è vero. E così purtroppo, le pronunce della Cassazione a sezioni riunite contraddicono quelle di singole sezioni dell'organo stesso, dello stesso Collegio, per non dire poi come le une e le altre contraddicano talvolta le pronunce della Corte costituzionale. E contraddicono in maniera un po' strana, quasi burlesca. Ho letto una sentenza presa dalla Cassazione a sezioni riunite, in cui si dà una lezione, così tra il faceto e il serio, alla Corte costituzionale sulla spettanza e i compiti della interpretazione delle leggi. Siamo arrivati anche a questo, nella così detta "patria del diritto". E allora se questa è la verità, prima constatazione da fare: la legge dello Stato, è vero, "non pone limiti nell'accertamento dei requisiti per l'elettorato passivo", però badate bene che questo non mi interessa. Ecco perché io divergo dalla relazione della Commissione di convalida. Questo non mi interessa, perché ai fini del nostro ragionamento vale un'altra considerazione: la legge regionale questi limiti li pone, e li pone al di là di ogni legittimo dubbio. Quattro sono gli articoli, che agli effetti della nostra indagine vanno considerati, di cui uno attiene alla incompatibilità, mentre gli altri tre configurano tutta la casistica della ineleggibilità. E perché mai, ci si chiederà allora, queste ultime non trovano posto loro, logico, in un unico articolo? Sarà un capriccio forse, vien fatto di domandarsi, sarà stato un capriccio del legislatore regionale? O Dio, io non nego che in questa nostra legge il legislatore regionale e quindi anche il sottoscritto abbia manifestato genio e sregolatezza, per carità, ne troveremo anche gli esempi, non lo nego, ma in questo caso siamo nel vero rispetto della tecnica giuridica, secondo il sottoscritto. Nel primo articolo, il 12, si dettano norme, badate bene, per i vertici dello Stato, per i suoi ordini e per i suoi organi; governo, polizia, magistratura, esercito, e per ciò che attiene le autonomie locali, si dettano norme ai sindaci ed ai segretari generali dei tre Enti autonomi. Nel secondo articolo invece, il 13, sono considerati dal legislatore regionale solamente i motivi di incapacità riferentesi agli eletti dal popolo.

Infatti la incompatibilità appartiene ai senatori, ai deputati, ai consiglieri regionali, ai consiglieri comunali, ai membri della Corte costituzionale. Nel terzo articolo, il 14, si considera unicamente la presenza dei cittadini italiani che rivestano incarichi diplomatici, all'estero e in patria. Nel quarto ed ultimo articolo, il 15, il legislatore regionale ha configurato tutte le ineleggibilità attinenti ai cittadini, agli elettori. Ecco il perché della divisione in quattro articoli, dell'elettorato passivo. Questa suddivisione quindi, risponde ad una sua esigenza sistematica, è vero, ma corrisponde anche ad una esigenza di tecnica giuridica. Perché? Perché diverse sono le misure temporali che il legislatore regionale affida ai singoli articoli, per il verificarsi della eleggibilità. Il punto del nostro ragionamento sta tutto qua, badate, e questi termini, per rimuovere l'ostacolo alla candidatura, sono di tre tipi, in relazione al quando, al momento in cui si deve verificare la possibilità elettorale. E sono: prima della candidatura, dopo la elezione, mai. Questi sono i tre tipi configurati dal legislatore regionale. Vediamo l'art. 12, che dice: dice che per rimuovere le cause di ineleggibilità bisogna che le funzioni esercitate siano cessate almeno 90 giorni prima della convocazione dei comizi elettorali, 90 giorni prima. A eccezione della magistratura, favorita evidentemente. Che cosa si prevede per la magistratura? Si prevede un limite diverso, dice: "i magistrati non possono candidare salvo che si trovino in aspettativa o in congedo straordinario all'atto della accettazione della candidatura". All'atto della accettazione allora il che, badate bene, equivale alla condizione posta in essere dal legislatore, anche quando richiede le dimissioni 90 giorni prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali, perché già in quel momento si verifica la disponibilità, prima della accettazione della candidatura, delle condizioni volute perché candidare si possa. Quindi i termini il legislatore regionale, per lo Stato, per i suoi organi e i suoi ordini, l'ha previsti prima della presentazione delle candidature, altrimenti scatta il dispositivo, eccolo il genio e sregolatezza; (tante volte uno va per strada, vede una bella figura, si volta: Dio che bella donna, e poi si accorge che ha le calze

rotte). Anche noi abbiamo le calze rotte in questo articolo di legge, esattamente nel comma dove diciamo "l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a) b) e c), e prevediamo la decadenza dalla carica di membro del Governo. Eh, cosa pensassimo in quel momento che abbiamo votato simile disposizione, io certamente non lo so. Anche perché essa fa parte, badate bene, di competenze altrui e quindi ne vien meno la facoltà di intervento nostra, se il legislatore nazionale, nella costituzione, art. 122, comma secondo, afferma: "nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle camere del parlamento o ad altro Consiglio regionale". E come possiamo noi stabilire la decadenza di un membro del Governo dal Governo, perché accetta di candidare su questi gradoni? No, modifichiamo! e passiamo a considerare come resti stabilito che in questi casi i termini perentori esistono, e sono posti in essere prima della candidatura. Art. 13, riguarda, come abbiamo visto, gli eletti dal popolo "non sono compatibili" dice l'articolo "non sono compatibili e quindi decadono dalla carica di consigliere regionale". Quando? Il legislatore regionale lo fissa: 10 giorni dopo le elezioni. 90 giorni prima gli altri casi, 10 giorni dopo, in questi casi si decade. Il legislatore regionale quindi anche in questo articolo ha posto in essere un termine perentorio. Dopo le elezioni. Art. 14 "cittadini italiani con incarichi diplomatici", che cosa dice l'articolo? dice "non possono essere eletti"; esiste la preclusione pura e semplice, non se ne discute neppure, non possono essere eletti. E tanto per ribadire l'impossibilità assoluta di candidatura il legislatore regionale conferma che essa esiste sebbene abbiano ottenuto il permesso del governo nazionale, di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Anche con questa condizione essenziale, determinante, non ci può essere candidatura. Quindi, diniego assoluto. Ed è molto importante, considerare il perché di questo diniego assoluto, perché esso si trasferisce sic et simpliciter ai casi regolamentati al successivo art. 15 che riguarda gli elettori in genere, i cittadini. Che cosa dice? Non sono eleggibili

inoltre; perché inoltre? Evidentemente perché c'è il coordinamento con l'articolo che lo precede. Mai possono candidare, dice l'articolo che lo precede. Non possono candidare inoltre, non sono eleggibili inoltre, dice il successivo articolo. Lo stesso coordinamento che è all'interno dello stesso articolo, troviamo al secondo capoverso, quando afferma: sono altresì ineleggibili. Ecco, il coordinamento. Non possono essere eletti, non possono candidare. Anche se in possesso di tutte le altre condizioni, che sono previste dal legislatore regionale. Quindi non possono candidare mai. Però, è evidente che questa valutazione che io ho fatto risponde anche ad un'altra sua logica. Perché il legislatore regionale ha detto questo? Si è pronunciato in cotal maniera? Ma è evidente. Ha parlato di rimozione delle cause di ineleggibilità, fissando il termine di 90 giorni; ha parlato di incompatibilità, fissando il termine di 10 giorni dopo la elezione, per decadere dal mandato conseguito, evidentemente perché questi sono casi determinati o che investono, dirò meglio, i rapporti di impiego, i rapporti tra datori di lavoro e burocrati, riguardano rapporti diretti all'interno della amministrazione, quindi si dà la facoltà di poter rimuovere i casi di ineleggibilità. Ma nell'ultimo articolo, no signori, non riguarda rapporti di impiego, rapporti esistenti all'interno delle singole amministrazioni, riguarda rapporti di pubblico denaro, di maneggio del pubblico denaro, investe i rapporti di interesse. Ecco perché il legislatore regionale dice: non può candidare. Perché ci sono interessi in atto. Il divieto è evidente che debba essere di cotal natura. E d'altronde non è vero che l'elettore o il cittadino in genere sia preso di sprovvista, all'improvviso, da un fatto elettorale. Non è che delle elezioni si parli ex abrupto, così una bella mattina, Kessler postumo, si alza, dice: o che bella giornata, faccio le elezioni e poi vado a caccia. No! I cittadini lo sanno quando si vota, e lo sanno non due mesi prima, e quindi sono posti in grado di rimuovere essi prima dell'inizio elettorale, prima della convocazione dei comizi, sono posti in grado di rimuovere le cause di ineleggibilità. E' evidente. Non è quindi, che il cittadino venga preso di sorpresa e quando esso ambisca, vedete, quando esso ambisca di

purgare qui dentro, su questi nostri gradoni, a seconda di chi giudica e manda, è evidente alla sua intelligenza che il conoscitor delle peccata, che in questo caso è l'on. Dietl, non gli risparmiará giro di coda per espellerlo dal purgatorio, se non possiede i requisiti. Quindi esso deve prevederne la rimozione. E quando, allora badate bene, quando allora si dovrà pensare che questo impedimento elettorale vada tolto? Quando? io non ho dubbi in merito. Se questa è condizione tassativa di ineleggibilità, esso va tolto di mezzo all'atto della candidatura che mi abilita ad ottenere il voto. Non può essere tolto di mezzo in altro momento. E che questa badate bene, sia retta interpretazione, ne dá testimonianza ancora, testimonianza scritta, il legislatore regionale, quando nel dare norma alla materia analoga che attiene però alle elezioni dei consigli comunali, per situazioni identiche, statuisce all'art. 16 della legge, comma secondo: "le cause di ineleggibilità previste per gli amministratori di cui al n. 3 del precedente comma, non hanno effetto se gli interessati hanno provveduto, entro l'ultimo giorno utile per il deposito delle candidature, alla formale presentazione delle dimissioni dalla carica rivestita". E' evidente che il legislatore regionale questo voleva dire e questo ha detto. E non possono quindi esistere dubbi in merito, proprio analizzando le leggi nostre. E questo, badate bene questo che ho detto investe la mia opinione sul punto a) della relazione. Il punto a) che recita: mancata rimozione di una causa di ineleggibilità in tempo utile. E per il punto b), che afferma in ogni caso l'invalidità degli atti posti in essere ai fini della rimozione della causa stessa di ineleggibilità? E per il punto b) io ho altre idee. Io ho qualche cosa d'altro da dire. Ed ho qualcosa d'altro da dire, perché la relazione non lo dice, o meglio, badate bene, la relazione disdice quando parla di "matassa da sbrogliare" e come la sbrogliamo questa matassa? come la sbrogliamo, me lo volete spiegare? come sbrogliamo la matassa? L'assessore Benedikter piega i due avambracci, leggermente, così, e alza le manine, e poi l'assessore Dalsass distende la matassa, dopo essersi accertato che sia di lana vergine o di lana gatto, meglio, perché è piú felino, e poi? E poi il

Presidente della Giunta provinciale dipana. E le mie tre simpaticissime colleghe della S.V.P., maestre, m'auguro, in uncinetto, stanno in disparte a guardare come dipana. Non é possibile che noi risolviamo di sbrogliare la matassa in questa maniera. Non é possibile! Ed é, vedete, perfettamente inutile disquisire sulle procedure instaurate dalla legge istitutiva della Corte dei conti 1934, data sospetta. Forse non va bene perché é stata fatta nel '34, rimuovessimo le date invece che i consiglieri, forse sarebbe meglio. E' inutile disquisire su quelle procedure instaurate da quella legge, perché vedete, lo sappiamo tutti qui dentro che l'iter di approvazione dell'atto da parte della Corte dei conti, per ottenere la sua esecutività, non risponde alla prassi amministrativa, ma é posto in essere perché voluto dalla legge. Lo sappiamo tutti, Però, nella fattispecie, non di esecutività si tratta, se ho ben capito fra le righe della relazione della commissione, non di esecutività si tratta, si tratta di qualcosa d'altro. Di quanti reati ci troviamo in presenza qui? Il problema é questo: di quanti reati ci troviamo in presenza? Io arguisco che siamo in presenza di almeno due reati: reato del funzionario che si sostituisce alla Giunta, e mi pare che si chiami falso in atto pubblico. E poi ci troviamo in presenza del reato, il secondo reato, che é quello della Giunta che omette di denunciare il funzionario che l'ha sostituita, e mi pare che si chiami questo omissione di atti d'ufficio, se non vado errato. Ma tutto ciò, che comporta? Comporta forse una discussione sulla procedura? No, comporta una discussione sulla nullità dell'atto! E' la sostanza dell'atto che conta, non é il cammino che esso intraprende e conduce a termine per ottenere il visto della Corte dei Conti. Nessun atto viziato di nullità in sé stesso può essere reso esecutivo. Ciò che non é perfetto non può produrre effetti perfetti, c'è anche la bella massima latina al riguardo. Quindi, il discorso nostro si incentra su questa realtà e solo su questa. E dobbiamo necessariamente, togliere di mezzo tutte le altre valutazioni che non hanno alcun senso, alcuna possibilità di sostegno giuridico. E anche questa valutazione della validità, intrinseca dell'atto, non appartiene alla procedura amministrativa, é chiaro, é posto

anch'esso in essere esclusivamente dalla legge. E noi dovremmo allora pronunciare il nostro voto, emettere il giudizio, dovremmo giudicare, di fronte a fatti così come la commissione di convalida ce li ha enunciati e propositi? E dovremmo colpire con il nostro voto magari chi non porta responsabilità alcuna, chi non ha responsabilità di quanto successo? E non mi pare che sia logico, non mi pare che sia opportuno, non mi pare che sia giusto innanzitutto. Non é opportuno fare questo, mentre sarebbe tanto opportuno e tutti saremmo d'accordo di intervenire sulla legge che permette la elezione dei funzionari dei tre enti autonomi, non ci sarebbero dubbi qui dentro, tutti voteremmo per la rimozione di chi possiede tale requisito, tutti, non discuteremo. Però sull'unico punto in cui siamo d'accordo non possiamo esprimere la nostra volontà, non possiamo decidere, anche se ne sentiamo l'esigenza morale. Invece dobbiamo giudicare dei tre voti di differenza, valutare 3 voti, 18 voti, quando non si é fatta l'indagine su tutti i seggi elettorali. Dovremmo giudicare su chi si é trovato a subire una realtà che vede un atto nullo, e che vede una procedura che gli é stata suggerita, gli é stata dettata. Non c'è l'obbligo di conoscere la legge, quando si accetta una candidatura. Bisogna farsi partecipi delle esigenze di chi, per la prima volta, affronta l'agone politico, e insegnarli che cosa deve fare, ma si deve fare per tempo. Quindi il nostro giudizio indubbiamente noi ci troveremo ad esprimerlo su fatti e avvenimenti di cui constatiamo l'esatta esistenza, ma di cui non possiamo attribuire la responsabilità ai colleghi che facciamo oggetto del nostro giudizio. E allora proviamo a dismettere un momento il nostro ragionamento politico in base alla legge, le nostre valutazioni di consiglieri, proviamo a spogliarci un tantino della nostra veste politica, di appartenenti a un partito, proviamo a sortire da questa scorza che tante volte imbriglia, imprigiona, mortifica anche i sentimenti, proviamo a fare il discorso una volta tanto che sia d'uomini e vediamo se non é compito di una assemblea legislativa quello di difendere i propri membri, i propri componenti, tanto più che non si pregiudica nulla, perché adire alle sedi giurisdi-

zionali previste dalla legge é permesso sempre, in qualsiasi momento. Noi non impediamo a chi si ritiene torteggiato di adire in giudizio. Lo può fare. Ma noi, come assemblea legislativa, non avremmo il coraggio noi di tutelare i 3 voti, i 18 voti e gli altri casi? Io ricordo sempre con amarezza un unico episodio, con amarezza profonda, un unico episodio della mia vita di consigliere regionale. Ed é stato quando il Consiglio ha ritenuto di dover espellere dai propri componenti l'avv. Mitolo, perché lo si rimproverava di aver candidato con una legge regionale, mentre si é applicata, contro di lui, la legge dello Stato, perché ne concedeva l'espulsione, con la conseguenza di rimangiarsela dopo. E non é stata la azione politica che mi é dispiaciuta, in quel momento, ma il fatto di vedere io per la prima volta inesperto membro, partecipante alla vita di una assemblea legislativa, vedere che la stessa decretava la fine di un proprio componente. Non é possibile! Ogni assemblea legislativa che si rispetta i suoi membri, i suoi componenti, li difende fino in fondo, non ci sono qui impegni politici. Il nostro discorso é diverso, ed é sostanziato da una realtà che io mi sono permesso di illustrare e che richiederebbe questo gesto, che io non ho alcuna esitazione, come l'ho proposto, anche di attuarlo.

Ecco perché, e sono giunto al termine della mia analisi, ecco perché mi sento tranquillo, quando di fronte al constatato valore, al rigore logico che scorre all'interno dei singoli articoli della legge regionale, che io mi sono permesso di analizzare, sento affacciarsi dentro di me la esigenza non di violarli, non di accantonarli, ma di riconoscere come, salva restando la possibilità di chi torteggiato si sente per ottenere giustizia, si debba noi, proprio per questi motivi di confusione che c'è stato dato di riconoscere, si debba noi unitariamente convalidare tutti i membri di questa assemblea.

PRESIDENTE: La parola alla cons. Bertolini.

BERTOLINI (S.V.P.): Geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es liegt mir sicher nicht, hier als Anwalt in eigener Sache zu Ihnen zu sprechen und ich will es auch nicht.

Aber ich glaube, doch eine Frage an dieses hohe Haus stellen zu müssen, in Verantwortung, die ich jenen Bürgern gegenüber trage, die mir die Stimme gegeben haben. Ich glaube auch, daß diese Wähler mir die Stimme mit viel Vertrauen und viel Wertschätzung meiner Person gegeben haben; vielleicht nicht so sehr auf irgendwelche Werbetrommeln hin, die unter Umständen auch von oberen Parteispitzen für manche getrommelt worden sind. Um so mehr glaube ich, jetzt eine Frage an Sie, Herr Präsident, und an diesen hohen Regionalrat stellen zu müssen als eine schuldigkeit. diesen Wählern gegenüber.

Es ist hier in den Vorschlägen der Kommission an den Regionalrat unter b) auch angeraten worden, eine Amtshinfälligkeit meiner Person im Regionalrat zu beschließen. Ich habe hier die schlichte Frage, die meines Erachtens aber doch von politischer Tragweite ist, zumindest insofern diese politische Tragweite hinausgeht und hinausreicht in ein Volk: Was bedeutet in diesem Haus ein Eid? Ich habe einen Eid geleistet als gewählter Bürger, als Vertreter einer Schicht des Volkes. Ich habe den Eid geleistet in diesem Haus; ich habe ihn geleistet im Landtag zu Bozen. Und nun die Frage: Ist ein Eid in diesen Häusern eine politische Farce oder hängt Glaubwürdigkeit der Politik, an der politischen Persönlichkeit auch davon ab, indem sie eben einen Eid leistet, ihre Fähigkeiten, ihre Kräfte, ihre Zeit zum größten Teil und voll und ganz zum Nutzen eines Volkes einzusetzen? So habe ich den Eid geleistet. Und nun bin ich absolut nicht gerne, selbst wenn es sein müßte, selbst wenn mir das einfach zugeschrieben wird von Ihnen, aber ich bin es auf keinen Fall gerne: eine Schachbrettfigur am politischen Parkett. Das ist entgegen jeglichen Selbstwertgefühls, das, ich glaube, ein politischer Vertreter schlicht in sich tragen muß. Und so viel Selbstwertgefühl, meine Damen und Herren, habe ich! Ich danke sehr!

(Illustrissimo signor Presidente! Colleghe e colleghi! Non sono sicuramente incline a parlare a loro in veste di avvocato in una questione mia personale e non ho neppure la minima intenzione di farlo, ma nonostante questo credo sia mio dovere rivolgere una domanda a questo alto consesso e ciò per la responsabilità che mi sono

assunta davanti a quei cittadini che mi hanno dato il loro voto. Credo che questi elettori mi abbiano votata con grande fiducia e stima verso la mia persona e non tanto per il tamburo propagandistico elettorale che in certe circostanze è stato suonato per certuni da uomini di vertice del partito. Sono pertanto ancor più dell'avviso di dover rigolvere una domanda a Lei, signor Presidente, ed all'alto Consiglio regionale, per doveroso debito verso i miei elettori.

Nelle proposte che la commissione sottopone al Consiglio regionale al punto b) si suggerisce di deliberare la decadenza del mio mandato politico in seno al Consiglio regionale. Mi si permetta quindi di porre la semplice domanda, che a mio avviso è pur sempre di una certa portata politica, almeno per quanto questa portata politica può essere sentita da un popolo: Quale significato ha in questo consesso un giuramento? Ho giurato infatti come cittadina eletta, come rappresentante di un ceto del popolo. Ho prestato giuramento in questa sede come pure nel Consiglio provinciale di Bolzano. Ed ora la domanda: in questi consessi il giuramento è forse una farsa politica o la credibilità della politica, della personalità politica dipende anche da un giuramento, con cui si promette di impegnare la maggior parte delle proprie capacità, delle proprie forze, del proprio tempo completamente a favore di un popolo? In questo senso ho prestato il giuramento. E perciò assolutamente malvolentieri anche se ciò fosse indispensabile, anche se Loro mi dovessero semplicemente ascrivere simile ruolo, comunque, ripeto, in nessun modo volentieri assumo la veste di una figura da scacchiera sulla scena politica. Ciò contrasta con qualsiasi sentimento di amor proprio che ogni rappresentante politico deve portare in sé. E tanto amor proprio, signore e signori, è pure in me! Grazie!)

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): On presidente, on. colleghi, parlo nella mia qualità di capogruppo del gruppo misto e sarò brevissimo. Il gruppo misto ha designato un suo membro, il dott. Jenny, a far parte della commissione di convalida. In questo

suo membro, contrariamente a quanto pare accadere in altri gruppi, il gruppo misto ha piena fiducia e pertanto ritiene, almeno fino a quando non sarà dimostrato che egli insieme agli altri colleghi della commissione, si è macchiato di gravi colpe od omissioni o soltanto ha commesso degli errori, palesi errori, di voler far sue le conclusioni cui egli è pervenuto, insieme agli altri colleghi della commissione di convalida. Il gruppo misto dichiara pertanto di approvare la relazione della commissione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presidente, io parlo qui a titolo personale, in quanto non ho alcun incarico dal mio gruppo di parlare a nome del gruppo stesso, tuttavia vorrei fare alcune considerazioni, tanto più che se avevo dei dubbi, dopo aver sentito l'intervento del cons. Ceccon, questi dubbi sono aumentati in me, invece di aver trovato un chiarimento. Ed allora io mi domando a quale scopo questo Consiglio ha nominato una commissione di convalida, rappresentativa di tutti i partiti e di tutti i gruppi, se non allo scopo di chiarire e di verificare, se c'erano ragioni di ineleggibilità o di incompatibilità? Il cons. Ceccon ha già sconfessato il suo compagno di gruppo, che faceva parte della Commissione, lo ha sconfessato evidentemente, dicendo che non erano valide le conclusioni alle quali è arrivata la commissione, dicendo: convalidiamo tutto in contrasto con quello che propone la relazione della commissione votata, si può dire, praticamente alla unanimità, anche se ci sono state due astensioni, che però sono due astensioni formali più che sostanziali. Nella sostanza la commissione ha votato questa relazione alla unanimità. Io francamente non mi sento di sconfessare il mio compagno di gruppo, anzi, io mi sento qui di ringraziare la commissione per il lavoro che ha fatto, e in particolare anche il mio compagno di gruppo che è stato presente ai lavori della commissione. Né io mi sento di dire che questi 9 colleghi nostri, che sono stati componenti della commissione, sono 9 irresponsabili. Veramente non mi sentirei di dire che sono arrivati a conclusioni affrettate,

che sono arrivati a conclusioni che non sono pertinenti. Dobbiamo anche tenere presente che la commissione ha nominato una sottocommissione formata di tre avvocati: l'avv. Dubis, l'avv. Gouthier, l'avv. Vettorazzi. Quindi non gente che non conosce il diritto, che non conosce le leggi come potrei essere io; per esempio, che non sono preparato dal punto di vista giuridico. Ha nominato tre avvocati, tre avvocati anche con una lunga esperienza, i quali hanno approfondito il tema, dice la relazione, in linea di diritto, hanno esaminato la fondatezza o meno delle argomentazioni svolte dai ricorrenti, hanno esaurito il proprio compito presentando alla commissione le proprie osservazioni nella seduta del 9 aprile 1974. Queste deduzioni sono state poi esaminate da tutta la commissione, la commissione evidentemente le ha fatte proprie, ha ritenuto valide le argomentazioni presentate dai tre avvocati, dai tre giuristi, e ci ha presentato questa relazione, sulla quale noi siamo chiamati a decidere.

Non per niente il Presidente del Consiglio all'inizio, quando nessuno prendeva la parola, ha detto: allora metto ai voti le conclusioni della relazione della Commissione. Perché io credo che non sia mai avvenuto che in questo Consiglio si sia sconfessato l'operato di una commissione. Il dott. Magnago che è qui dal 1948 lo sa meglio di me, io credo che non sia mai avvenuto che il Consiglio sconfessi l'operato della commissione di convalida, io credo che il Consiglio ha sempre convalidato quello che la commissione di convalida ha proposto al Consiglio. Ritengo di non sbagliare se affermo che non è mai avvenuta una cosa del genere, anzi, non è mai avvenuto che il Consiglio sconfessi le proposte di una qualsiasi delle commissioni che sono di questo Consiglio, semmai ha rinviato alla commissione, l'ulteriore esame, l'ulteriore approfondimento dei problemi che sono in discussione per una proposta di legge o per altri motivi di cui è investita la commissione. Quindi eventualmente si potrebbe pensare a un rinvio alla commissione per ulteriori approfondimenti, che non so poi quali potrebbero essere se non l'esame di tutte le schede. Una commissione elettorale che esaminasse tutte le schede, rifacesse i calcoli dovrebbe svolgere un lavoro che non so se una commissione di questo

tipo potrebbe fare, senza costituire uffici, senza costituire evidentemente una burocrazia intorno ad essa. Ci troviamo di fronte a due questioni: una questione che ha sollevato il dott. Pruner, e sulla quale sono d'accordo, anche se io non parlerei di irregolarità da parte dei seggi elettorali, ma parlerei di errori. Ora, tutti possono sbagliare, l'ha detto anche Ceccon, tutti si può sbagliare, può sbagliare anche la commissione di convalida, tutti siamo soggetti a sbagliare. Quindi evidentemente nelle elezioni ci sono degli errori; ci sono degli errori che proprio la commissione di convalida aveva il compito eventualmente di correggere, in base a dei ricorsi presentati, — la legge lo prevede esattamente — dei ricorsi presentati e dettagliati, non ricorsi generici, come quelli presentati dal mio compagno di partito, Macrì, che dice: esaminate tutte le schede, perché può darsi che ci siano stati degli errori nelle varie sezioni. Ma non dice perché vuole che si esaminino tutte le schede. Forse perché il futuro è nelle mani di Dio e allora non si sa che cosa potrà avvenire nel corso della legislatura e quindi occupare un posto piuttosto di un altro potrebbe rivestire un certo interesse. Evidentemente la commissione, secondo me, ha fatto bene a non accogliere un ricorso così generico, un ricorso di questo tipo. La commissione ha esaminato quelle che sono state le argomentazioni poste e il ricorso fatto dagli interessati, e da questo è risultato che uno ha 18 voti più dell'altro, che l'altro ha 3 voti più di quell'altro. Ora, non è tanto il discorso dei 18 voti o dei 3 voti, perché la legge non dice che uno deve avere 1.000 voti più dell'altro, la legge dice che chi ha più voti nella stessa lista viene eletto; che sia 1 voto, che siano 1000, non fa nessuna differenza di fronte alla legge. Quando io sono subentrato al principio del 1963 a Malignoni che aveva dato le dimissioni, io avevo 3 voti in più di Sfondrini, sono entrato per 3 voti, e non ci sono stati problemi. Quindi non è il discorso, secondo me, di 18 voti o dei 3 voti; è il fatto che la commissione ha constatato che ci sono 18 voti, mi pare, per Demetz, ci sono 3 voti in più per Balzarini, e pertanto logicamente è arrivata alla conclusione di dire: Balzarini subentra a Marcon e così, evidentemente, propone di proclamare eletto consigliere regionale il

signor Aldo Balzarini, e di conseguenza poi in seguito al fatto del cons. Rella anche il cons. Marcon.

Diverso mi sembra invece, e sostanzialmente diverso, il caso del cons. Rella. Qui io mi trovo veramente in difficoltà, mi trovo veramente perplesso su questa vicenda. Qui delibere che vanno, delibere che vengono, doppie delibere, cambiamento di data ecc., almeno da quello che ho capito nel leggere la relazione, io credo che in questa vicenda forse il meno colpevole sia il collega Rella. Io non ho capito bene, come si sia svolta questa questione, tanto più che la stessa commissione si sente in diritto di esprimere perplessità su una simile prassi amministrativa. Ed allora, se la commissione stessa, che ha esaminato in lungo e in largo delibere e verbali e promemoria ecc., manifesta perplessità su una simile prassi amministrativa, allora anch'io, che tutte queste carte non ho visto, ma ho letto solo la relazione della commissione di convalida, consentitemi che queste perplessità le abbia anch'io, che esse in me rimangano e che io mi riservi il mio giudizio. Ritengo si tratti di un giudizio anche personale, che non riguarda un accordo di gruppo perché qui si tratta di persone. Mi sia consentito, quindi, di riservarmi il giudizio a quando avrò sentito altri interventi che mi auguro ci siano, oppure dopo aver consultato il mio compagno di gruppo, che faceva parte della commissione, con il quale vedremo di chiarire queste perplessità che c'erano e ci sono nella Commissione.

Detto questo però, io ritengo che anche in questo caso si è basata su documenti ufficiali, in suo possesso, presentati dai legali dei ricorrenti, presentati dall'avv. Leurini e da coloro che difendevano o tutelavano gli interessi del collega Rella e degli altri che hanno presentato i ricorsi, o che erano oggetto comunque del ricorso. La Commissione ha deciso, ha posto le sue decisioni in base a questa documentazione, e io, ripeto ancora, mi rifiuto di credere che noi abbiamo mandato a far parte di questa commissione nove persone irresponsabili, anzi dico che esprimo la mia fiducia nei confronti di tutti i colleghi che hanno fatto parte di questa commissione, ed in particolare del mio collega e compagno di

gruppo, del prof. Mologni. Ed allora io sarei del parere, per lo stesso prestigio del nostro Consiglio, sarei del parere di accogliere quelle che sono state le proposte fatte dalla commissione di convalida, con un supplemento di conoscenza da parte mia, che potrei farlo anche, anzi lo farò in brevi minuti, anche intanto che parlano altri, io non chiedo la sospensione della seduta, per quanto riguarda il caso Rella. Ma per il resto, in generale, mi pare che la commissione abbia operato veramente con senso di responsabilità, abbia esaminato fedelmente tutti i casi che sono stati prospettati, abbia addirittura nominato una sottocommissione di giuristi per vedere le questioni più delicate, e pertanto non vedo la ragione di sconfessare l'operato della commissione, perché di questo si tratta. O noi accettiamo quelle che sono state le conclusioni e le proposte della Commissione di convalida, altrimenti significa una vera e propria sconfessione dell'operato di questa commissione, con conseguenze che non dico che possano essere gravi, ma comunque con le conseguenze che ne derivano, e quindi con le necessità eventualmente di rifare questa commissione, nei confronti della quale il Consiglio dimostra di non avere fiducia. Io, ho fiducia in quello che ha fatto la commissione, in particolare in quello che ha fatto il mio compagno di gruppo, e pertanto, per quanto mi riguarda, direi di accogliere le proposte da essa fatte.

PRESIDENTE: La parola al cons. Fedel.

PREVE CECCON (M.S.I.): Chiedo la parola per fatto personale.

PRESIDENTE: Ha la parola.

PREVE CECCON (M.S.I.): Formula sacramentale, on. Presidente, per essermi state attribuite opinioni che io non ho espresso. Io non ho messo in dubbio la commissione di convalida con la sua relazione e il suo lavoro. Ho analizzato la relazione dissento su certe impostazioni, ho convalidato nella maggior parte quello che essa ha detto. Quindi non è un fatto di abilità giuridica o meno, come accennava il consigliere

che mi ha preceduto, la sua é un fatto di capacità politica. Io, quando sono giunto al termine del mio dire mi sono permesso di affermare che in quel momento mi spogliavo da ogni considerazione politica, sortivo dalla scorta del diritto e davo una proposta, un suggerimento, affermavo una mia opinione che aveva caratteristica puramente umana, di membro dell'assemblea e nient'altro. Quindi non ho sconfessato nessuno, non ho criticato nulla se non nella misura in cui ritenevo di criticare, e il mio suggerimento finale non atteneva né alla politica né ai risultati della commissione competente. Ho dato solo una proposta di carattere umano, assembleare; nient'altro!

PRESIDENTE: Prendiamo atto della precisazione. La parola al cons. Fedel.

FEDEL (P.P.T.T.): Signor Presidente, signori consiglieri, l'altro giorno abbiamo sentito la proposta della D.C. di rinviare il dibattito sulla relazione della commissione di convalida. Le motivazioni erano assai scarse, comunque mi pare di natura tecnica. Questa mattina siamo entrati in aula, il signor Presidente ha subito messo in discussione questa famosa relazione, e da parte di chi ha chiesto il rinvio non abbiamo ancora sentito niente di concreto, niente di nuovo, non abbiamo sentito niente in poche parole, soltanto abbiamo sentito dei sussurri, abbiamo visto delle manovre, e sembra, dico sembra, che si voglia arrivare con un certo atto, che per me é discutibile, sembra che si voglia arrivare a bocciare la relazione della commissione di convalida. Ho detto sembra, vedremo se poi questo corrisponde al vero, io mi auguro di no.

Ora, io direi che é opportuno vedere come era composta questa commissione di convalida. Era composta sí o no da rappresentanti di tutti i gruppi politici qui presenti? Questa commissione credo abbia dato la garanzia, in forma assoluta, proprio di essere obiettiva, di essere stata obiettiva e aver lavorato con serietà ed a lungo, é stato sottolineato anche da altri consiglieri, che qui hanno preso la parola. Ora, perché si vuole incominciare a fare i distinguo, perché si

dice "una cosa magari può andare, un'altra cosa non può andare". Sarebbe ovviamente come é stato sottolineato dall'assessore Avancini, la prima volta che succede. Comunque, io credo che qui se si vuol bocciare questa relazione, se si vuol cominciare a creare i distinguo, il motivo é chiaro, non é perché la commissione non abbia lavorato bene, non é perché non si abbia fiducia nella commissione, ma perché qui si vuol salvare qualcuno, ovviamente della maggioranza, perché se fosse della minoranza, abbiamo sentito da Mitolo, quello non si salverebbe decisamente, ma si vuol salvare qualcuno della maggioranza. Io dico, per me questo é un dubbio che

(Interruzione)

FEDEL (P.P.T.T.): Ancora non l'ho accertato, lo accerteremo dopo, magari bisognerebbe poter riflettere, in una sede piú opportuna, dove non si parla, dove non c'è tanta gente, si potrebbe riflettere e vedere se effettivamente il motivo per il quale si vuol creare dei distinguo sia dato dal fatto che si vuol salvare qualcuno o perché si ha sfiducia nell'operato della commissione, perché se non si accetta la relazione ovviamente nasce un problema di sfiducia nei confronti della commissione, si crea inoltre un precedente grave. Sono per la prima volta in Consiglio, comunque ho sentito da chi mi ha preceduto, da chi c'era prima di me, che un fatto simile non é mai avvenuto, é la prima volta che si cerca di disattendere la relazione di una Commissione, composta da tutti i gruppi politici, sia della maggioranza che della minoranza, e che quindi dovrebbe dare la massima garanzia di obiettività. Dicevo appunto che si crea un grave precedente, e soprattutto sembra quasi in qualche modo che il Consiglio voglia andare al di lá della legge. Infatti, come ha agito la commissione? La commissione non ha bocciato o approvato una scheda, un voto e cose di questo genere, non ha espresso un giudizio di ineleggibilità e di incompatibilità semplicemente per simpatia o per qualsiasi motivo sentimentale, ha espresso i propri giudizi, ha fatto le proprie scelte soltanto a norma di ben precisi disposti, reolamenti e leggi. Quindi, disattendere questi disposti, questi

regolamenti, queste leggi, é andare per conto mio al di lá della legge, anche se il regolamento del Consiglio lo prevede. Inoltre la commissione si chiama commissione di convalida, non si chiama commissione di proposte, che dopo possano essere disattese, e se si chiama commissione di convalida acquista soprattutto il diritto di convalidare piú o meno e di scegliere piú o meno quello che va bene, secondo i propri disposti, secondo la legge. Io, comunque, termino perché già se ne é parlato abbastanza, esprimo nuovamente il mio rammarico perché queste perplessità, secondo me, disonorano la commissione e disonorano anche chi non accetterá le conclusioni della commissione. Comunque, da parte mia voteró la relazione della commissione.

PRESIDENTE: Solo per una precisazione, cons. Fedel: il Consiglio é sovrano, e quindi anche se la commissione é di convalida il Consiglio é sovrano e puó decidere quello che vuole.

La parola al cons. Betta.

BETTA (Assessore supplente - P.R.I.): Signor Presidente, ho chiesto ospitalità ai miei amici su questi banchi, perché evidentemente parlo come rappresentante del P.R.I. e non quale rappresentante della Giunta regionale. Ho preso la parola brevemente per due ordini di motivi. Uno, perché prima il collega Crespi ha parlato a nome del gruppo misto, io facevo parte del gruppo misto, quando é stata nominata la commissione di convalida, e di comune accordo abbiamo nominato il collega Janny a far parte di questa commissione. Quindi io mi sento di dover ripetere, non solo, ma convalido quanto detto dal collega Crespi, e cioè che a un certo punto io personalmente nutro la piú grande fiducia nei lavori che ha svolto questa commissione e in particolar modo il rappresentante da noi nominato. Il secondo motivo per cui ho preso la parola é che vorrei smentire quanto ho letto, le illusioni perlomeno che ci sono state in questi giorni sulla stampa, in cui si diceva: vediamo un po' se la maggioranza si é combinata cosí... Per la parte che mi riguarda, spero di essere riconosciuto almeno in sede regionale come facente

parte della maggioranza, non ho avuto abboccamenti o avvicinamenti da parte di nessun'altra forza politica, e quindi il mio giudizio resta tale, cioè resta integro, cioè resta il giudizio che io esprimo non quale rappresentante di una maggioranza, ma quale rappresentante del mio partito, quindi ribadisco la mia piú completa fiducia, su quanto ha fatto la commissione di convalida. Vorrei però aggiungere una cosa, e mi dispiace sinceramente di doverla dire: tre-quattro giorni fa, é stato chiesto il rinvio della seduta, o perlomeno dell'argomento che stiamo dibattendo in questo momento, per avere ulteriori lumi, approfondimenti ecc., da parte della D.C. Io mi sarei aspettato questa mattina che i rappresentanti della D.C. avessero preso la parola per primi, ed invece non l'hanno fatto, e il Presidente a un certo punto aveva perlomeno la possibilità di chiudere la discussione perché nessuno parlava, e quindi abbiamo dovuto incominciare a parlare noi, cioè altri partiti, altri rappresentanti, e parliamo senza conoscere questi nuovi elementi, che magari ci potrebbero anche far cambiare idea. Questa prassi, mi si scusi, padronissimi tutti quanti di parlare quando e come vogliono, ma questa prassi io non la posso accettare, perché in questo momento io mi trovo a dichiararmi completamente solidale con quanto deciso dalla commissione di convalida, mentre forse dopo vorrei richiedere la parola un'altra volta perché altri elementi sopraggiunti dall'intervento di rappresentanti di altre forze politiche, mi hanno fatto cambiare opinione. Questo sistema non mi pare molto corretto. Chi ha chiesto il rinvio della riunione dell'assemblea l'altro giorno, avrebbe dovuto chiedere la parola per primo e dirci a quali conclusioni é arrivato dopo quattro giorni di ponderamenti, di discussioni, di approfondimenti ecc.

Quindi termino dicendo che, fino a prova contraria — che potrà anche esserci, non lo nego — io accetto le decisioni alle quali é arrivata la commissione di convalida, perché mi pare che abbia svolto un lavoro approfondito, nell'arco di un lungo periodo di tempo, di diverse riunioni, di abboccamenti con i ricorrenti ecc. Quindi io voteró, salvo appunto che non si decida qualcuno a darci nuovi o maggiori lumi, io voteró a

favore delle conclusioni della commissione di convalida. E non entro, per carità di patria, nel merito del punto accennato anche prima dal collega Avancini, e cioè su quanto è successo per delibere prese ritirate, cambiate, capovolte, ecc. Proprio per carità di patria, su questo punto non vorrei soffermarmi.

PRESIDENTE: Signori consiglieri, ci è giunta in questo momento una tragica notizia: ad una manifestazione sindacale a Brescia, organizzata dalle tre confederazioni CGIL, CISL, e UIL, dopo una manifestazione antifascista in Piazza della Loggia, è scoppiato un ordigno. Fino a questo momento sembra che i morti siano 4 e i feriti una trentina. Credo di poter esprimere, a nome di tutto il Consiglio regionale, la più grave indignazione per questi atti di violenza e tutta la nostra deferenza verso quei lavoratori che sono periti in questa occasione.

(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).

PRESIDENTE: Grazie. La seduta è tolta e riprende alle ore 15.

(Ore 12,10)

Ore 15.10

PRESIDENTE: La seduta riprende. La parola al cons. Martinier.

MARTINER (D.C.): Signor Presidente, signori consiglieri, benché interessato nella vicenda sulla quale voi dovete decidere durante questa seduta, io intendo prendere la parola perché anch'io ho un elettorato che mi ha dato la fiducia, che mi ha dato il voto, un elettorato che attende da me che io lo rappresenti in questo Consiglio. E in questo contesto anch'io, mi trovo in una posizione analoga a quella descritta stamattina dalla collega Bertolini. Anch'io, dunque, devo difendere, fino a quando siedo in questo consesso, gli elettori che mi hanno dato la fiducia, gli elettori che attendono la mia azione attiva, che io ho anche cercato di realizzare in questo

consesso come il primo consigliere ladino che si sia dichiarato tale, mediante proposte che avete, credo, giudicato positive a favore di una positiva soluzione dei problemi ladini nell'ambito dello Statuto di autonomia. Anch'io, dunque, non posso deludere quegli elettori, specialmente gli elettori delle località ladine, che hanno riposto la loro fiducia in me e che hanno riposto la loro fiducia nel partito nel quale io milito. Premetto che rispetto i lavori della commissione di convalida e che, comunque, mi inchino alle conclusioni alle quali arriverà questo consesso. Tuttavia, ciò non mi esime dal richiamare la vostra attenzione su alcuni fatti, che io vorrei illustrare più specificamente davanti a questo consesso, davanti a voi. La commissione di convalida ha accettato la richiesta di Franz Demetz di fare dei controlli sui verbali e sulle schede di alcuni seggi, mentre non ha ritenuto di accettare la mia richiesta per quanto riguarda il controllo di tutte le schede, sia della lista della D.C. che della lista della S.V.P., in quanto non suffragata da dati di fatto. La commissione ha dunque controllato, nel caso specifico, una dozzina di seggi elettorali su un totale di 505 seggi, cioè circa 6-7.000 schede su un totale di 240.000. Il controllo delle schede di 8 seggi è stato richiesto da Franz Demetz, seggio n. 3 di Ortisei, i seggi n. 48, 106, 108 e 111 di Bolzano, il seggio n. 105 di Castelrotto, quello di Ponte Gardena e quello di Madonna di Senales. Un seggio, quello di S. Cristina in Val Gardena è stato controllato d'ufficio dalla commissione, in quanto io avevo elencato delle irregolarità nel mio esposto. Vorrei analizzare insieme a voi alcuni risultati derivanti da questo controllo. Nel seggio n. 3 di Ortisei sono stati riscontrati 100 voti in più per Franz Demetz. Nel seggio n. 48 di Bolzano sono stati riscontrati 8 voti in meno, a sfavore di Franz Demetz, benché egli abbia fatto ricorso contro di me, indicando meno voti di preferenza per me. Nel seggio n. 106 di Bolzano è stato riscontrato un voto in meno per me in questo caso è stato accolto il ricorso di Demetz. Nel seggio n. 108 di Bolzano sono stati riscontrati 20 voti in meno per me, anche in questo caso secondo il ricorso di Franz Demetz. Lo stesso vale per meno 10 voti nel seggio 111 di Bolzano. Nel seggio n. 5 di Castelrotto, ossia Oltretor-

rente, sono stati riscontrati 10 voti in meno per Franz Demetz, benché lo stesso Franz Demetz aveva previsto nel suo ricorso meno voti di me, invece é stata accertata la veritá di quanto avevo detto io nel mio ricorso, cioé che erano inesatte le indicazioni di voti a favore di Franz Demetz. A Ponte Gardena 3 voti in meno per me. Nel seggio di Madonna di Senales non é stato riscontrato alcun errore, mentre nel seggio di S. Cristina la commissione di controllo ha riscontrato 5 voti in meno per Franz Demetz, e cosí é stato accertato che erano esatte le indicazioni da me esposte. A quali conclusioni si arriva, controllando questi dati di fatto? Che la commissione, controllando una dozzina di seggi, su un totale di 505, ha verificato l'esistenza di errori per un totale di ben 211 voti. E se tanti sono i voti dati in errore su cosí pochi seggi, si puó facilmente immaginare quanti errori ci potrebbero essere controllando tutti i 505 seggi. La commissione ha inoltre verificato che in cinque seggi su nove controllati, esistevano gli errori indicati nel ricorso di Franz Demetz. La commissione ha inoltre verificato che in due seggi, cioé nel seggio n. 48 di Bolzano e nel seggio n. 5 di Castelrotto, nei quali Franz Demetz aveva indicato voti in meno per me, sono stati invece riscontrati voti in meno per il ricorrente Franz Demetz. La commissione ha inoltre verificato che in altri due seggi, il n. 5 di Castelrotto e quello di S. Cristina, sono stati verificati voti in meno per Franz Demetz, proprio come denunciato dal mio ricorso, che purtroppo non é stato accolto. Cosa si desume da questo? Si desume che in due seggi su tre, nei quali io avevo indicato voti in meno per Franz Demetz, dicendo che probabilmente erano stati computati per Franz Demetz voti che erano stati dati a Friedrich Demetz, il candidato della Sozialdemokratische Partei Südtirols, si desume che é stata riscontrata la veridicitá della tendenza indicata nel mio ricorso. La commissione poi, e anche di questo mi dispiace, non ha ritenuto opportuno riscontrare o controllare le irregolaritá contenute nei verbali di alcuni seggi di Bolzano, e in particolar modo nei seggi n. 2, n. 44, n. 64, n. 79, n. 87 e n. 100. In tutti questi verbali le cifre sono sovrapposte l'una sull'altra,

e quindi non si puó dire con esattezza se le cifre indicate sui verbali stessi corrispondano al risultato delle schede o meno. Questi sono alcuni dati di fatto. Certo che su 9 seggi controllati le irregolaritá sono di ben 200 voti, si puó desumere che controllando tutti i 505 seggi, si potrebbe arrivare addirittura a un calcolo di probabilitá che porterebbe ad oltre 11.000 voti di irregolaritá. Queste sono alcune impressioni che si possono desumere leggendo i verbali. Naturalmente si presume che gli errori non siano tanti e tali. Naturalmente il Consiglio regionale é sovrano sul decidere e, come io ho detto, io mi inchino di fronte alle decisioni, che voi prenderete. Una cosa però é certa: sarebbe molto facilitata la mia decisione di accettare il vostro verdetto se ci fosse una effettiva e matematica sicurezza del risultato. Questo é certo. Se ci fosse una matematica sicurezza del risultato, da parte mia l'accettare il verdetto sarebbe piú facile. Il verdetto sarebbe anche piú comprensibile per tutti gli elettori che mi hanno dato la fiducia; con tutti gli errori che ci sono stati negli ultimi mesi, con le diverse versioni che sono state pubblicate sui giornali, é logica una certa sfiducia dell'elettorato. L'elettorato vuole vedere chiaro, l'elettorato vuol conoscere risultati precisi, e solo un controllo di tutte le schede, ed é questa la mia richiesta, solo il controllo effettivo di tutte le schede potrebbe dare un risultato, che nessuno potrebbe piú ulteriormente contestare. E' per questo motivo che io vi prego di considerare la mia posizione con animo aperto, cercando di fornire dei dati certi, che diano una garanzia effettiva, sia a me personalmente, che a tutti gli elettori ladini che hanno ritenuto dare la loro fiducia al sottoscritto e al partito nel quale io milito.

PRESIDENTE: La parola al cons. Leoni.

LEONI (P.C.I.): Premetto anzitutto che per il nostro gruppo non esistono questioni di simpatia o di antipatia. Quello che vorrei precisare, esordendo, é che ci aspettavamo — sono giá stato preceduto dal cons. Betta —, che nell'aprire la discussione su questo unico punto dell'ordine del giorno fosse stato motivato dal gruppo, che

ha richiesto il rinvio, il motivo del rinvio con delle argomentazioni. Questo non é avvenuto, o avviene in ritardo attraverso le dichiarazioni del cons. Martiner, verso il quale io non ho proprio alcuna prevenzione. Ma voglio precisare che abbiamo un regolamento che prevede, a garanzia delle decisioni nella competizione elettorale, una commissione di convalida che si esprime in proposito. Che senso ha, pur essendo sovrano il Consiglio, fare un'indagine attraverso una commissione di convalida, sia per quanto riguarda gli aspetti che diventano di aritmetica per il conto di voto, sia per altri aspetti giuridici, per gli altri casi, quando poi, a meno che non vi siano delle cose inesatte o macroscopiche nella relazione, si deve ricominciare da capo? Non é per amore verso gli uni o gli altri, ma noi riteniamo che il lavoro svolto dalla Commissione di convalida sia accurato e se deve essere contestato lo si faccia sulla base di argomentazioni e di dati un po' meno generici di quelli finora portati qui. A parte il fatto che non avrebbe ragione di esistere questo organismo all'interno del Consiglio regionale. Il dott. Ceccon questa mattina nella sua dotta dissertazione aveva posto in dubbio i lavori della commissione di convalida, anche per l'aspetto giuridico. Io mi dichiaro ignorante in materia giuridica ma penso che la sottocommissione abbia esaminato anche sotto il profilo giuridico le posizioni dei singoli consiglieri attuali o candidati a diventarlo, con perfetta e spassionata e disinteressata attenzione. Di fronte a questo stato di cose non ci resta che confermare la validità delle conclusioni della commissione, che ha operato senza posizioni di parte, a meno che, e allora qui introdurremo un'altra nota, non vi siano delle questioni che esulano, perlomeno ufficialmente dall'intento, dalla doverosità e dal lavoro di una commissione di convalida, questioni di potere, di maggioranza, di gruppi, di correnti ecc., alle quali senz'altro io posso dichiarare che noi non ci assoceremo. Per noi, se non emergono, — e penso che non possano emergere, a meno che in altre sedi venga smentita questa mia affermazione —, per noi, ripeto, non vi sono motivi validi per non accettare la conclusione alla quale é pervenuta la commissione di convalida, che, ripeto ancora,

penso debba essere nella convinzione di ognuno, ha agito al di sopra delle parti sia per quanto riguarda il numero dei voti che per quanto riguarda l'aspetto giuridico. E' una situazione antipatica usando un eufemismo, é ingrato anche il compito di decisione che andrà a prendere il Consiglio regionale, perché si discute su una materia nella quale sono coinvolte delle persone, contro le quali non abbiamo delle prevenzioni. Sono le posizioni ingrate che ci si deve assumere. Poiché la commissione é posta, almeno per quanto riguarda il nostro concetto, al di sopra delle posizioni di parte, ritengo abbia svolto il suo lavoro legittimamente, come previsto dal regolamento che abbiamo a disposizione e che é operante. Non vedo quindi la ragione, perlomeno per le osservazioni che sono state mosse, non vedo la ragione per cui non si debba accettare la conclusione. Vi possono essere dei diritti soggettivi, e l'interessato può adire alle vie giudiziarie, che saranno probabilmente le più idonee, ma non ritengo e non riterrei neanche utile per la salvaguardia del buon nome dell'istituto, arrivare, secondo quanto mi pare di aver sentito fra le righe, a una revisione di quella che é stata una consultazione elettorale. La commissione aveva il compito di esaminare, di fare delle comparazioni, il risultato di questa indagine é quello scaturito dalla relazione, ed ecco perché, torno ancora a ribadire, senza avere alcuna prevenzione nei confronti dei soggetti interessati a questa ingrata discussione, noi accettiamo le proposte scaturite dalla relazione della commissione di convalida, che peraltro é prevista nel regolamento, che abbiamo tutti a disposizione. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Alcuni consiglieri questa mattina, e anche adesso il consigliere che ha parlato, hanno fatto osservare che sarebbe stato utile per i lavori del Consiglio che i gruppi di maggioranza ed in particolare la D.C. si fosse espressa subito, in merito alla relazione della commissione e questi consiglieri hanno ragione; in questo senso noi ci

scusiamo; non per ragioni inerenti alla nostra volontà, abbiamo potuto prendere la parola ancora questa mattina. Però io penso che c'è ancora il tempo di poter fare un esame tranquillo spassionato della situazione; c'è ancora tempo per tutti coloro che appartengono ai gruppi che sono interessati alla vita consiliare della nostra assemblea legislativa, di meditare, di rimeditare quelle cose che han detto, e penso che nessuno si scandalizzerà se qualcheduno ha avuto delle affermazioni che, dopo altre considerazioni, sono state modificate. Il fatto di modificare le proprie opinioni è un segno di saggezza, normalmente, cioè è un segno di apertura...

PRESIDENTE: Prego signori consiglieri, lasciate....

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Dopo che altri hanno parlato, ecco, voi mi avete ben capito colleghi quello che volevo dire, voi avete ben capito che non c'è nessuna preoccupazione per le persone che hanno espresso il loro punto di vista, specialmente su questioni di diritto, e di modificarlo e dimostrare di non essere aprioristicamente attaccato alla propria idea. Era opportuno che parlassimo noi, perché è la prima volta in 7 legislature che la commissione propone di negare la convalida a due consiglieri, ed è questa la prima volta che capita proprio a due rappresentanti del nostro gruppo, della D.C., di vedersi negare dalla commissione la convalida. Neanche a farlo apposta poi, terzo fatto ancora, questi due consiglieri sono proprio della provincia di Bolzano. Ecco, voi capite l'interesse del nostro gruppo di spiegare la situazione, di dire il nostro punto di vista, di dirlo chiaro, senza alcuna reticenza. Per questo io prendo la parola a nome e per incarico di tutto il nostro gruppo. Ma credo che queste stesse cose che io dico le direi egualmente, se si trattasse di qualsiasi altro consigliere, appartenente a qualsiasi altro gruppo politico o etnico, proprio per quello spirito che personalmente mi ha animato in questi anni, e sono molti, che ho partecipato alla vita consiliare, quello spirito direi di solidarietà inteso nel senso buono, di considerazione se vogliamo, nel senso di conservazione di una certa tradizione

parlamentare, che penso sia in tutti i gruppi al di là delle opinioni politiche e al di là delle questioni personali. In questo senso io mi accingo a svolgere le mie considerazioni sulle conclusioni alle quali è arrivata la commissione di convalida, nominata dal Consiglio, rispettoso del suo lavoro, e del senso di responsabilità dei colleghi che ne fanno parte. Conoscendo la complessità e anche certe carenze della legislazione elettorale nostra, cioè che è stato più volte messo in rilievo, ritengo che la commissione abbia svolto il suo mandato in modo degno, tanto che nessuna nostra valutazione in merito ed eventualmente nessuna nostra diversa conclusione, possa mettere in dubbio, né dentro né fuori dal Consiglio, il nostro rapporto di fiducia con i rappresentanti di gruppi consiliari, che attraverso la commissione di convalida si sono dedicati con particolare impegno in questi mesi al caso specifico. Ecco, con questa premessa che si ricollega alla comune e continua dedizione, anche in vista del miglior prestigio del nostro Consiglio, della sua credibilità, dell'opinione pubblica, e quindi in vista anche delle responsabilità di decidere con valutazioni che non sfuggono nemmeno alla prospettiva di una eventuale successiva verifica in altra sede delle sue deliberazioni, io passo all'esame delle proposte della commissione di convalida, ricordando i precedenti della commissione di convalida nelle altre legislature, e in particolare ricordando il valore di quei margini di interpretazione e di discrezionalità giuridica che il caso specifico ammette, anche nel confronto della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di cassazione. Prima di addentrarmi però nella dissertazione di carattere giuridico io mi devo ricollegare a quanto il collega Martiner ha detto poco fa, Martiner è un collega del nostro partito, ladino, eletto nella lista della D.C. Mi pare che abbia fatto le sue osservazioni in punta di piedi, come l'ha fatto la consigliera S.V.P. che questa mattina aveva parlato, cioè con rispetto verso il consiglio ma anche con riguardo ai cittadini che avevano fatto confluire i voti sulle loro persone. E certo, colleghi, e questo lo hanno potuto constatare coloro che facevano parte della commissione, che mai come in queste elezioni

regionali si é notato una, non so come dire, scarsa attenzione, una scarsa diligenza dei seggi, dei presidenti, dei segretari, degli scrutatori, negli scrutini. Mai come in questa volta si sono notate tali e tante, non le chiamo neanche irregolarità, ma errori materiali, che dimostrano una scarsa attenzione. Se é vero, come é vero, e questo nessuno lo può constatare, controllando soltanto 9 seggi, su 505 seggi che riguardano 5.000 votanti, su un totale di 250.000, si sono trovati ben 211 errori, che non hanno cambiato la faccia al mondo, ma che potrebbero cambiare la faccia, la composizione, del nostro Consiglio regionale. Io ricordo come nell'ultima legislatura la commissione di convalida, trovandosi di fronte al caso dei colleghi Bertamini e Parolari, che si distanziavano tra di loro di 5 voti, ha chiesto al Presidente del Consiglio, che era il sottoscritto, e alla magistratura, di poter controllare le schede, e il Consiglio regionale su questo punto non ha avuto osservazioni di sorta. Il lavoro si é svolto regolarmente, si sono persi 3 mesi, si é arrivati a luglio, però ne é venuto un qualche cosa di concreto, che in questo caso ha confermato la decisione della magistratura di convalida del cons. Parolari, lasciando fuori Bertamini, che purtroppo dopo qualche tempo ha avuto un tragico incidente. Ora, noi non vi chiediamo di convalidare, il collega Martiner soltanto perché il tribunale, per un errore di fatto, lo ha dichiarato eletto. Qui siamo molto piú modesti, vi diciamo soltanto: fate ulteriori accertamenti. Se é vero, come é vero, che la sua domanda fondamentale é stata disattesa, l'esame di tutte le schede, se é vero come é vero che anche la successiva richiesta che ha fatto di controllare altri 5 seggi di Bolzano é stata disattesa, veda un po' il Consiglio, veda un po' la commissione; facciamo in modo che questa differenza di voti, in una marea di irregolarità, di errori di fatto che ci sono stati, non costituisca per i cinque anni di legislatura un bagaglio di rimorso che non solo gli interessati Martiner, Bertolini, Demetz, ecc. possono portare, ma anche il Consiglio. Se risultasse che indubitabilmente Demetz ne ha 500 voti di piú di Martiner, ma noi saremo i primi a dire: giustizia é stata fatta. Ma in questo stato di incertezza mi pare

giusto, legittimo, che il gruppo che io rappresento, che il nostro partito dica: signori, non vi chiediamo di convalidarlo, ma semplicemente di fare un ulteriore accertamento, perché la differenza é veramente poca, se é vero come é vero che su 5 seggi c'è stato un errore di 200 voti. E' detto questo mi pare di aver detto tutto quanto c'era da dire...

(Interruzione)

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): E adesso parlo della seconda questione proposta dalla commissione di convalida, cioè l'ineleggibilità del collega Rella. La commissione ha ritenuto che in base all'art. 15 della legge in vigore vi siano motivi di ineleggibilità. Il collega Rella sapeva che candidando avrebbe dovuto rimuovere queste cause di ineleggibilità, e lo ha chiesto in tempo; egli si é rivolto in tempo, ancora durante l'estate dell'anno scorso alla Giunta provinciale, dichiarandosi pronto a cedere i contratti di appalto che aveva con la Provincia, ad un'altra ditta, di un suo parente, e con ciò di rimuovere i motivi di ineleggibilità. La Giunta provinciale ha esaminato le questioni il 22 ottobre e ha deciso di accettare la sua richiesta con tre deliberazioni. E pare quindi che Rella abbia fatto quello che doveva fare, quello che chiunque altro avrebbe fatto in questa circostanza. E' venuto poi il ricorso di un collega nostro, avv. Leurini, che si articola su due motivi: il primo motivo riguarda la data, entro la quale doveva essere rimossa la ineleggibilità. Il secondo motivo riguarda la forma con la quale é stata rimossa la ineleggibilità. La commissione sul primo punto ha ritenuto che la data entro la quale dovevano essere rimosse le ragioni di ineleggibilità era quella della accettazione della candidatura, che é avvenuta il 17 ottobre, davanti ad un notaio. Il secondo motivo della forma con la quale doveva essere rimossa la ineleggibilità, se atto pubblico o scrittura privata, non é stata trattata dalla commissione. La commissione ha ritenuto che deciso il primo punto si poteva soppresdere dall'esame del secondo punto.

Sulla prima decisione della commissione io devo

dire che é un'opinione rispettabile, debbo aggiungere che però é altrettanto rispettabile l'opinione di chi si riferisce non alla data dell'accettazione della candidatura, ma alla data della presentazione della lista, o meglio ancora alla data delle elezioni. Si tratta di materia opinabile. Abbiamo voluto per scrupolo riesaminare anche la giurisprudenza e abbiamo trovato delle cose veramente interessanti al riguardo. Se dovessi fare il conto dovrei dire che ho trovato tre sentenze della Corte di cassazione, che si riferiscono alla data dell'accettazione, e ne ho trovate poi 12 che si riferiscono alla data delle elezioni. Vorrei però far presente che effettivamente l'indirizzo della Corte di cassazione é mutato, da quando la Corte costituzionale ha in una sentenza deciso che la data di cessazione della causa di ineleggibilità non può essere successiva a quella prescritta per l'accettazione della candidatura, e ha motivato brevemente le sue affermazioni, dicendo che l'accettazione rappresenta il primo atto dell'esercizio del diritto elettorale passivo. Onde é che in mancanza di apposita disposizione di legge questo é il momento a cui deve farsi riferimento. Dicevo che dal tempo, in cui c'è stata la decisione della Corte costituzionale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che era sempre stata indirizzata verso il momento della data delle elezioni, ha cominciato a modificare il suo orientamento. E ho trovato le tre sentenze di cui vi dicevo prima, quella citata erroneamente della commissione, che é dell'11 aprile 1972, n. 1106, la quale stabilisce "il termine entro il quale le cause di ineleggibilità vanno rimosse, deve essere portato a data anteriore a quella delle elezioni, cioè al fine di evitare che il corpo elettorale, ignorando se a quella data le cause di ineleggibilità siano cessate oppure no, esprima inutilmente il proprio voto", Un'altra sentenza della Corte costituzionale, la sentenza 8 marzo 1972, n. 658, arriva alla stessa conclusione, però con una importante specificazione. Anche qui dice "sempre che vengano presentate le dimissioni in data non posteriore a quella fissata per l'accettazione della candidatura, che costituisce il primo atto di esercizio dell'elettorato passivo, e sia seguita l'effettiva astensione da ulteriori atti". E poi

dice "nella specie, il termine per il compimento di tale atto, scadeva il 12 maggio 1970" e qui cita gli articoli "sicché é evidente la stabilità delle dimissioni presentate dall'odierno ricorrente". Guardando quale era la data del 12 maggio del 1970, vien fuori che questa era la data della presentazione delle liste. Quindi in questo caso si é detto sí che l'accettazione della candidatura doveva avvenire non dopo l'accettazione della candidatura, ma la parola "prescritta" si é rapportata ad una data certa, che é quella della presentazione della lista. Su una terza sentenza del 5 ottobre 1973, n. 2490, si dice che la causa di ineleggibilità non é di regola eliminabile dopo l'accettazione della candidatura". Ma nei confronti di queste tre sentenze, dicevo che ne ho trovate 12 che parlano diversamente, e la piú importante poi é quella del 18 novembre 1970, anche perché si riferisce esplicitamente alla sentenza della Corte costituzionale, e dice "in proposito, la sentenza impugnata si richiama alla pronuncia n. 46 del 25 marzo 1969 della Corte costituzionale, secondo la quale tale data é quella del momento dell'accettazione della candidatura, lá dove il ricorrente si richiama alle pronunce di questa Corte, che pur non affrontando in linea principale la questione, trattata soltanto per escludere l'influenza di fatti successivi all'elezione, si riferiscono a quest'ultima data. Ritieni questo collegio che la soluzione non può essere unica per tutti i casi di ineleggibilità previsti dalla legge, ma che occorre esaminare la ratio di ciascuna previsione legislativa per stabilire la data in cui si determina la inconciliabilità fra la situazione prevista e la eleggibilità. Espressione che ovviamente può significare sia possibilità di essere candidato alle elezioni, e quindi eletto, sia soltanto la possibilità di essere eletto. Non vi é dubbio infatti che tutta la regolamentazione del diritto, — dice sempre la Corte di cassazione — di elettorato passivo deve essere discreta interpretazione in quanto incide su uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, art. 51, e di conseguenza tale rigore va applicato non soltanto all'interpretazione delle ipotesi di ineleggibilità, ma anche alla individuazione del momento al quale occorre riferirsi, che deve essere il meno lesivo del

diritto di elettorato." Successivamente la sentenza 29 maggio del 1972, n. 1679 "Omissis, perché le cause di ineleggibilità devono essere valutate con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento delle elezioni". Sentenza n. 1316 del 27 aprile 1972" quindi le attività e le funzioni da lui esercitate..., pertanto devono sussistere all'atto delle elezioni". Sentenza 5 gennaio 1972, n. 23, "nell'aspetto è stata ritenuta la ineleggibilità a consigliere comunale di una persona legata al comune da rapporto di appalto, poiché all'epoca delle elezioni non era stato eseguito il collaudo". Sentenza 11 aprile 1972 n. 1100 " non è eliminata dalla cessione della gestione economica della farmacia, ai sensi dell'art. 41 della legge 2 aprile 1968, in quanto avvenuta successivamente alle elezioni". Sentenza 1103 dell'11 aprile 1972 "le cause di ineleggibilità a consigliere comunale sono operative se sussistenti alla data delle elezioni". Sentenza 26 aprile 1971 n. 3460 "ne consegue che il Cingalini essendo al momento delle elezioni direttore didattico, ecc. ecc., era ineleggibile al momento delle elezioni". Sentenza 11 maggio 1972, n. 1440 "le cause di ineleggibilità a consigliere comunale sono operative solo se esistenti alla data delle elezioni e a tale principio non costituisce ostacolo la sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 1969". Sentenza n. 932 del 4 aprile 1972 "non può pertanto ritenersi aver rimosso le cause di ineleggibilità, la lettera di Ridunzi indirizzata al sindaco a titolo personale e da lui trasmessa agli atti del comune in data posteriore alle elezioni". La Corte di cassazione ha voluto decidere anche a sezioni unite dato il contrasto di giurisprudenza tra una sezione e l'altra, e ne è venuta una sentenza, la 13 maggio 1972, n. 1440, la quale dice: "le sezioni unite, nel riconfermare la costante giurisprudenza circa l'operatività delle cause di ineleggibilità, solo se esistenti alla data delle elezioni, rilevano che la sentenza della Corte costituzionale n. 46 non costituisce valido ostacolo a tale conferma, invero la sentenza della Corte costituzionale va interpretata nella sua interezza, senza soffermarsi unicamente alla fase staccata del pensiero sviluppato". La Corte di cassazione nella ulteriore sentenza del 10 novem-

bre 1971, n. 3301, porta anche una spiegazione del perché ci si deve riferire a una data, cioè dice: se le cause di ineleggibilità possono favorire alle elezioni una persona, è bene che siano eliminate al più presto possibile, ma se viceversa queste cause di ineleggibilità non portano né vantaggio né danno al candidato, allora basta che sia rimossa questa illeggibilità all'atto delle elezioni. E questo è il caso di colui che ha un debito, per esempio, nei confronti del comune, o di colui che ha un appalto col comune. Non sono certo elementi che favoriscono nell'elezione della persona anzi probabilmente lo possono danneggiare. Ecco, io vorrei aggiungere, e sto per finire, domando scusa se ho fatto perdere anche più tempo del previsto, una parola a proposito del significato di "data prescritta". Anche le sentenze citate della Corte costituzionale, della Corte di cassazione dalla commissione di convalida, si riferiscono alla data prescritta. Ma qual'è la data prescritta? Ci è venuto veramente il dubbio che l'estensione della sentenza della Corte costituzionale non avesse afferrato la tecnica elettorale. Perché? Perché non esiste nella legislazione delle Regioni, dello Stato, nessuna data prescritta per la presentazione dell'accettazione, o per la firma della accettazione. La accettazione della candidatura si può fare un attimo prima della presentazione della lista, ed allegare il fascicolo da consegnare al segretario, come si può fare 20 giorni prima. Per questo si pensa che la data prescritta sia quella entro la quale debba essere reso pubblico questo atto, che è un atto personale di accettazione: quindi la data della presentazione della lista. Nel caso specifico ricordiamoci che la presentazione della lista doveva avvenire entro il 24 ottobre e che i motivi di ineleggibilità sono stati risolti il 22 ottobre. Anche guardando il valore di questo atto, accettazione di candidatura, ci si rende conto che le cose stanno così perché esso è un atto personale, la cui firma è autenticata da un pubblico ufficiale, ma rimane sempre una dichiarazione unilaterale. L'articolo 1334 del codice civile dice proprio, per gli atti unilaterali, che essi producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza delle persone alle quali sono destinate. Qual'è il momento nel quale una

accettazione viene portata a conoscenza delle persone alle quali sono destinate, cioè l'elettorato? E' il momento della presentazione, perché da quel momento viene pubblicizzata una lista. Ecco. Signori colleghi, avete potuto constatare, io penso, che la giurisprudenza non é univoca a questo riguardo, direi anzi che é prevalente per una data, entro la quale debbono essere rimosse le cause di ineleggibilità, cioè la data delle elezioni, e che c'è largo spazio, per contraddire le conclusioni alle quali sono giunti i colleghi della commissione di convalida. Che quindi é lecita una interpretazione diversa. Stamattina si é detto che il Consiglio regionale non é mai andato contro le proposte della commissione di convalida, mi pare che l'abbia detto il collega Avancini. E' vero, però é vero anche che il Consiglio regionale non si é mai trovato di fronte a una proposta della commissione di convalida, di negare la convalida a due consiglieri. Questo é anche un fatto che dovete considerare, cioè la prassi che ha sempre ispirato il nostro Consiglio. L'elettorato passivo, in sostanza, cioè il diritto di accedere alle cariche é la regola. La ineleggibilità é una eccezione, e nel dubbio, e dubbio c'è, io penso che si debba essere sempre pro reo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Ich werden meine Ausführungen sehr kurz fassen. Ich werde auch nicht auf all diese Fälle eingehen, die hier bereits behandelt worden sind, sondern nur ein wenig in eigener Sache zum Protokoll der Wahlprüfungskommission Stellung nehmen. Im Protokoll der Wahlprüfungskommission steht nämlich auch mein Name drinnen, und zwar hätte ein gewisser Anton Pichler gegen mich und gegen den Kollegen Spögler Rekurs eingereicht wegen Nichtwählbarkeit, mit der Begründung, daß wir zwei Gesellschafter einer Seilbahngesellschaft sind. Ich muß etwas hervorheben: Ich habe eigentlich von diesem Rekurs erst in der Zeitung gelesen, noch bevor ich den Bericht der Wahlprüfungskommission erhalten habe und war sehr verwundert, daß man früher überhaupt nichts hörte. Noch mehr war ich verwundert, daß man im Bericht so etwas

anführt, ohne den Sachverhalt auch nur irgendwie geprüft zu haben. Der Rekurs ist sozusagen auf Seite gelegt worden, weil er außer Termin eingereicht wurde. Wenn man ihn aber hier im Protokoll so vermerkt und zitiert, läßt er immer einen kleinen Zweifel zurück, irgendetwas bleibt zurück bei dem, der dies liest. Deswegen wäre es mir sehr sehr recht gewesen, wenn die Kommission der Sache auf den Grund gegangen wäre, denn leider, muß ich sagen besitze ich keine einzige Aktie von überhaupt keiner Gesellschaft; ich möchte sagen leider. Es wäre ganz schön, wenn man eine Menge hätte. Also der Rekurs ist für mich sozusagen überraschend gekommen. Aber wie sieht eigentlich der Rekurs aus? Der Rekurs ist, soweit ich mich erkundigen konnte, am 13. April in Bozen auf der Post aufgegeben worden, von einem gewissen Anton Pichler unterschrieben. Er schreibt — und zwar ist der Rekurs gerichtet an den Präsidenten der Wahlprüfungskommission Hans Dietl —: "Ich teile mit, daß auch die Herren Franz Spögler und Johann Dalsass" — also Johann, nicht ich, sondern Johann Dalsass — "nicht wählbar sind. Herr Spögler ist Gesellschafter im Skigebiet Schnalstal und der Unterfertigte im Eggental. Beide Gesellschaften erhalten vom Land Beiträge". Ich wollte dies nur bekanntgeben, damit jeder weiß, um was es geht. Der Rekurs trägt kein Datum, keinen Absender. Man weiß gar nicht, wo dieser Anton Pichler wohnt, lebt. Er hat nicht etwa angefragt oder ersucht, er möchte von der Kommission gehört werden, damit er etwas Näheres noch erläutern könnte, nähere Hinweise geben könnte. Also ein unbekannter Ort, ein unbekannter Mann! Man weiß überhaupt nicht, ob dieser Anton Pichler existiert. Ich könnte mir denken, es ist ein einfacher Mann und hat alles Nähere vergessen anzugeben; aber ich glaube es nicht, wenn einer so genau die Anschrift kennt und gerade an Herrn Hans Dietl, Präsident der Wahlprüfungskommission, Trient, schreibt. Dann muß er doch irgendetwas wissen von dieser Sache. Also für mich ist es nicht der einfache Mann, sondern ich habe eher den Verdacht, daß dieser Anton Pichler nicht existiert. Irgendjemand, der es mir und auch dem Kollegen Spögler recht gut meint, wollte

einmal etwas einreichen.

Das wollte ich hier nur gesagt haben. Ich wäre sehr froh, wenn man auch nachträglich noch — bitte, damit man mich nicht mißversteht — der Sache auf den Grund gehen würde, ganz gleich wer, irgendjemand, der vom Regionalrat beauftragt würde.

Ich muß noch etwas sagen, vielleicht eine kleine Kritik, aber nur so am Rande bemerkt. Im Protokoll der Wahlprüfungskommission steht drinnen, daß diese Gesellschaften, wo ich und Kollege Spögler angeblich Gesellschafter sind, Beiträge vom Land und von der Region bekommen. Pichler hat nur vom Land gesprochen. Also, man hat hier sogar etwas dazugegeben.

Ich wollte dies nur sagen, damit nicht jener komische Eindruck hinterbleibt, der eben hier entstanden ist, indem man etwas in ein Protokoll hineingegeben hat, aber nicht der Sache auf den Grund gegangen ist. Ich weiß nur eines, daß niemand weiß, wer dieser Anton Pichler ist.

(Illustrissimo signor Presidente! , saró breve. Non entreró nel merito di tutti questi casi testé trattati, ma prenderó soltanto posizione alla relazione della commissione di convalida per quanto riguarda la questione mia personale. Ivi infatti é stato indicato pure il mio nome, in quanto un certo Anton Pichler avrebbe presentato ricorso di ineleggibilitá contro me ed il collega Spögler, con la motivazione che noi due saremmo azionisti di una societá funiviaria. A tal proposito devo premettere di aver appreso la notizia di questo ricorso dalla stampa, ancor prima di aver ricevuto la relazione e mi sono veramente meravigliato di non essere stato informato molto tempo prima, ma ciò che ancor piú mi meraviglia é il fatto che nella relazione si indica tale ricorso, senza aver in certo qual modo esaminato quanto ivi indicato. Il ricorso é stato per cosí dire accantonato, in quanto presentato fuori termine. Siccome la citazione e l'osservazione riportata nella relazione puó suscitare nel lettore una sensazione di dubbio o comunque di poca chiarezza, avrei preferito che la commissione fosse andata fino in fondo a tale questione, in quanto purtroppo devo affermare che non

posseggo una sola azione di questa o di altra societá. Dico purtroppo, poiché sarebbe veramente bello se si fosse titolari di numerose azioni. Il ricorso dunque rappresenta per me una sorpresa. Ma in che cosa consiste il ricorso in parola? Secondo le mie informazioni questo é stato spedito per posta il 13 aprile da Bolzano da un certo Anton Pichler ed indirizzato al Presidente della commissione di convalida Hans Dietl, in cui il firmatario scrive: "Comunico che il signor Franz Spögler e Johann Dalsass" — dunque Johann, non io, ma Johann Dalsass — "sono ineleggibili. Il signor Spögler é azionista nella zona sciistica della Val Senales ed il sottoscritto in Val d'Ega. Ambedue le societá ottengono contributi dalla Provincia." Ho voluto rendere pubblico il tenore della lettera, affinché tutti sappiano di che cosa si tratta. Il ricorso é privo di data e di mittente e pertanto non é neppure noto dove detto Anton Pichler abiti e viva. Non ha avanzato alla commissione alcuna richiesta di essere sentito per poter illustrare dettagliatamente le argomentazioni o dare piú precise indicazioni. Si tratta quindi di un luogo ed uomo sconosciuti, in quanto non si sa se questo Anton Pichler esiste effettivamente. Potrei presumere che si tratti di un uomo semplice che si é dimenticato di dare piú precise indicazioni, ma lo escludo, visto che egli conosce il preciso indirizzo: al signor Hans Dietl, Presidente della commissione di convalida, Trento. A mio avviso é un uomo pratico di queste cose. Per me non si tratta dell'uomo semplice, ma dubito che questo Anton Pichler esista effettivamente. Qualcuno probabilmente, che non vuole molto bene né a me né al collega Spögler ha voluto farci questo tiro.

Ciò é quanto desideravo dire. Mi farebbe molto piacere se si approfondisse — prego di non essere frainteso — la questione anche in seguito, ed a tal proposito non importerebbe a chi il Consiglio regionale volesse conferire simile incarico.

Mi si permetta di aggiungere, forse é una piccola critica, ma sia una osservazione marginale: nella relazione della commissione di convalida si legge che questa societá, di cui il collega Spögler ed io saremmo soci, otterrebbero

contributi dalla Provincia e dalla Regione. Pichler però ha menzionato soltanto la Provincia, per cui in questo punto é stato aggiunto qualche cosa.

Ho voluto esporre questi fatti soltanto per cancellare quella strana impressione venutasi a creare appunto per il fatto che nella relazione é stata indicata una cosa, per altro non appurata. So soltanto che nessuno sa chi sia questo Anton Pichler.)

PRESIDENTE: Prima di dare la parola al collega Spögl, perché non sorgano equivoci nei confronti della Presidenza, devo dire che il Presidente del Consiglio ha ricevuto i verbali della commissione quando la commissione aveva già concluso i lavori. Quindi la Presidenza non é responsabile di alcuna azione fatta da parte della commissione, che era autonoma completamente. Voglio solo precisare che, anche per quanto riguarda indiscrezioni giornalistiche che ci sono state, la Presidenza del Consiglio non é mai stata informata, e che il mio predecessore, collega Pasquali, ha scritto una lettera, e poi anche il sottoscritto, al Presidente della commissione pregando di evitare le indiscrezioni alla stampa sui lavori della commissione. Questo perché sia chiaro che la Presidenza del Consiglio ha avuto le informazioni ufficiali e ufficiose, soltanto alla chiusura dei lavori della commissione di convalida, quindi non é responsabile di alcuna azione, che nel corso dei lavori é succeduta.

La parola al collega Spögl.

SPÖGLER (S.V.P.): Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herrn! Ich Möchte auch — so wie mein Vorrender Kollege Dalsass — in eigener Sache ganz kurz zum Rekurs des Herrn Anton Pichler Stellung nehmen und einleitend feststellen, daß ich den Bericht der Wahlprüfungskommission bis zum heutigen Tag überhaupt nicht erhalten habe, sondern den Inhalt des Berichtes der Wahlprüfungskommission ausschließlich den Tageszeitungen entnehmen mußte. Ich möchte in diesem Zusammenhang der Wahlprüfungskommission in keiner Weise die Schuld in die Schuhe schieben, denn es ist auch anderen Kollegen von mir

passiert, daß sie bis zum heutigen Tag diesen Bericht nicht erhalten haben. Ich bin davon überzeugt, meine sehr verehrten Kollegen, daß die Schuld an der Nichtzustellung dieses Berichtes zweifelsohne bei der Postverwaltung liegt, die ja bekannterweise in Italien sich organisatorisch in einem katastrophalen Zustand befindet. Ich benütze diese Gelegenheit, um dies ausdrücklich zu sagen, denn die Wirtschaft unseres Landes hat aus diesem Umstand sehr bedeutende Schäden zu tragen. Und diese Schäden wiegen um so mehr, als wir uns in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden.

Ich möchte glauben, das Recht zu haben zu wissen — genauso wie mein Kollege Dalsass —, wer dieser Herr Anton Pichler ist. Die Wahlprüfungskommission hat es für richtig angesehen, im Bericht diese anonyme Eingabe anzuführen — ich sage anonym deswegen, weil aus der Eingabe außer dem Namen Anton Pichler weder ein Datum noch irgendein Ort oder eine Adresse hervorgeht und es in der Region Trentino-Südtirol zweifelsohne viele Anton Pichler gibt —, die Wahlprüfungskommission hat es aber für richtig erachtet, diese Eingabe nicht zu überprüfen, sondern sie nur im Bericht zu erwähnen, aus dem hervorgeht, daß auch ich nicht wählbar gewesen ware, weil ich angeblich Aktionär einer seilbahngesellschaft bin. Aus meiner Sicht gesehen — es soll bei Gott kein Vorwurf den Mitgliedern der Wahlprüfungskommission gegenüber sein —, hätte die Kommission wegen den Wählern, wegen der öffentlichen Meinung, doch die Pflicht gehabt, dem Sachverhalt nachzugehen und nicht nur festzustellen, daß die Eingabe außerhalb des gesetzlichen Termines eingebracht worden ist. Meines Erachtens hätte die Wahlprüfungskommission, auch wenn sie rechtlich nicht dazu verpflichtet gewesen wäre, feststellen sollen, ob der Inhalt der Eingabe eine Nichtwählbarkeit zum Gegenstand gehabt hat. Mit anderen Worten, die Eingabe hätte geprüft werden sollen, ob die betreffenden Herren Wählbar gewesen wären, wenn sie Mitglieder einer privaten Gesellschaft sind. Auch wenn der Termin bereits abgelaufen war — aber was heißt Termin, die Eingabe trägt

überhaupt kein Datum und somit kann man gar nicht feststellen, daß die Eingabe außerhalb des Termines eingelaufen ist — wäre die Prüfungskommission meines Erachtens gut beraten gewesen, der Wahrheit trotzdem auf den Grund zu gehen. Und warum? Ich sage es mit ganz wenigen Worten. Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit diesen generellen Feststellungen, daß wir Mitglieder einer Seilbahngesellschaft wären, dies jedoch wegen Ablauf des Termines nicht überprüft wird, wird den Wählern gegenüber der Eindruck erweckt, daß die gewählten Vertreter zwar nicht in Ordnung sind, weil sie in der Lage wären aufgrund ihres Amtes, das sie bekleiden, Mißbrauch zu machen, daß man aber wegen Ablauf des Termines gegen sie nichts unternehmen könne. Ich stelle somit fest, daß ich als Regionalrat zwar ohne weiteres, aus meiner Sicht gesehen, einer privaten Gesellschaft als Mitglied angehören könnte — und ich bin überzeugt, daß es hier verschiedene Kollegen gibt, die einer privaten Gesellschaft als Mitglied angehören —, daß ich aber persönlich keiner wie immer gearteten Gesellschaft — also auch keiner Seilbahngesellschaft — weder als Aktionär, noch als Verwaltungsrat, noch als Aufsichtsrat angehöre und somit auch nicht der Seilbahngesellschaft, die im Schnalstal vor einiger Zeit gegründet worden ist. Ich habe gerade vor wenigen Minuten von meinem Kollegen Dalsass in Erfahrung gebracht, daß ich von diesem Herrn Anton Pichler angeklagt worden wäre, Mitglied dieser Gesellschaft zu sein und somit gleichzeitig zum Ausdruck gebracht worden ist, daß ich nicht wählbar gewesen wäre. Ich wünsche dieser Gesellschaft, der ich weder als Aktionär noch sonst irgendwie im Verwaltungs- oder im Aufsichtsrat angehöre, hier bei dieser Gelegenheit, daß es ihr trotzdem, wenn ich auch nicht Aktionär bin, gelingen möge, das Ziel, das sie sich gesetzt hat, zu erreichen.

(Signor Presidente! Signore e signori! Desidero anch'io prendere brevemente posizione in merito alla questione che mi riguarda personalmente, cioè al ricorso presentato dal signor Anton Pichler, come ha fatto il collega Dalsass che mi ha preceduto, premettendo comunque di non

aver ancora ottenuto fino ad oggi la relazione della commissione di convalida e pertanto il tenore del ricorso lo ho dovuto apprendere esclusivamente dalla stampa. A tal proposito non intendo minimamente riversare qualche responsabilità sulla commissione di convalida poiché vi sono pure altri colleghi che si trovano nella mia stessa situazione. Sono persuaso, signori colleghi, che il mancato recapito della relazione in parola é da attribuirsi senza ombra di dubbio all'amministrazione delle poste, che come noto sotto il profilo organizzativo si trova in una situazione catastrofica. Colgo l'occasione per denunciare questo disservizio, per il quale la nostra Provincia é costretta a subire notevoli danni, che, data la difficile situazione economica in cui ci dibattiamo, si fa maggiormente sentire.

Credo di aver il diritto di sapere, esattamente come il collega Dalsass, chi sia questo Anton Pichler. La commissione di convalida ha ritenuto giusto di indicare nella relazione questo ricorso anonimo — dico anonimo, in quanto oltre al nome di Anton Pichler dalla lettera in parola non risulta la data, il luogo e l'indirizzo, e nella Regione Trentino-Alto Adige esisteranno senz'altro molti Anton Pichler — comunque la commissione di convalida, ripeto, ha ritenuto giusto di non prendere in esame il ricorso, limitandosi però di farne menzione nella relazione, dalla quale risulta che sarei ineleggibile, in quanto azionista di una società funiviaria. Non intendo rimproverare assolutamente nulla ai membri della commissione di convalida, ma a mio avviso la succitata commissione avrebbe avuto il dovere nei confronti dell'elettorato e della pubblica opinione di approfondire i dati di fatto e non limitarsi a constatare che il ricorso non era stato presentato entro il termine di legge. Sono dell'opinione che la commissione di convalida, se anche non obbligata dal punto di vista giuridico, avrebbe dovuto esaminare, se il contenuto del succitato ricorso formava o meno oggetto di ineleggibilità. In altre parole sarebbe stato bene esaminare, se gli interessati sarebbero stati ineleggibili, qualora fossero effettivamente membri di una società privata. Se anche il termine era scaduto — la qual cosa era del resto

impossibile constatare, poiché il ricorso non reca alcuna data e per cui non si può stabilire se sia pervenuto fuori termine — la commissione di convalida avrebbe a mio avviso fatto bene di appurare comunque la verità. E perché? Lo spiego brevemente. Signore e signori. Queste constatazioni generali, che noi saremmo soci di una società funiviaria, la qual cosa però non può essere appurata per difetto di termine, suscitano nell'elettore l'impressione che i rappresentanti eletti non abbiano tutte le carte in regola, vale a dire che con l'ufficio da loro ricoperto potrebbero commettere abusi, ma dato che il ricorso è stato presentato fuori termine non si possa ormai intraprendere nulla nei loro confronti. Desidero comunque fare presente che a mio avviso, come Consigliere regionale, potrei essere senz'altro socio di una società privata — sono convinto che alcuni miei colleghi appartengono ad una società privata — ma che comunque personalmente non partecipo a nessuna società di qualsiasi genere, né come azionista, né come consigliere amministrativo o consigliere di vigilanza e pertanto nemmeno alla società funiviaria, fondata poco tempo fa nella Val Senales. Sono stato informato appunto pochi minuti fa dal collega Dalsass che un certo Anton Pichler mi avrebbe accusato di essere socio di predetta società e pertanto ineleggibile. Colgo comunque l'occasione per esprimere a questa società, di cui, ripeto, non sono azionista e alla quale non appartengo nemmeno come consigliere amministrativo o di vigilanza, l'augurio che possa raggiungere ciononostante lo scopo propostosi.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Gamper.

GAMPER (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir haben heute vormittag die verschiedenen Interventionen in dieser Angelegenheit gehört. Wir haben auch nachmittag die Stellungnahmen der verschiedenen Parteien und Vertreter der Parteien gehört. Mir scheint, daß wir, um in dieser Sache weiterzukommen, uns an die Geschäftsordnung halten sollten und deshalb möchte ich zur Zeit nicht zur Sache selbst Stellung nehmen. Ich

würde hingegen bitten, daß man im Sinne des Schlußberichtes der Wahlprüfungskommission Punkt für Punkt zur Diskussion stellt und zur Abstimmung schreitet. Damit, glaube ich, kommen wir wesentlich weiter. Ich würde bitten, diesen Vorschlag im Sinne des Artikels 73 unserer Geschäftsordnung zu betrachten.

(Illustrissimo signor Presidente! Colleghe e colleghi! Questa mattina hanno avuto luogo i singoli interventi su tale questione ed oggi pomeriggio le prese di posizione dei singoli partiti e dei loro rappresentanti. Per poter far progredire i lavori in tale questione, dovremmo attenerci, a mio avviso, al regolamento interno e pertanto non desidero prendere ora posizione in merito a quanto forma oggetto di discussione. Pregherei invece di porre in discussione a sensi della relazione finale della commissione di convalida punto per punto quanto ivi proposto per giungere infine alla votazione. In questo modo credo riusciremo a far progredire essenzialmente i lavori. Prego di voler considerare questa proposta a sensi dell'articolo 73 del regolamento interno).

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Oberhauser)

PRÄSIDENT: Will noch jemand das Wort ergreifen? Ja, Dr. Gamper.

PRESIDENTE: Chiede ancora qualcuno la parola? Sì, Dr. Gamper!

GAMPER (S.V.P.): Der Vorschlag lautet, daß wir die Generaldebatte abschließen und zur Überprüfung der einzelnen in Frage stehenden Positionen übergehen. Nachdem wir gehört haben, daß einzelne Mitglieder des Regionalrates nicht wählbar wären, müssen wir nunmehr auch in der Abstimmung einzeln darüber befinden, weshalb ich formell den Antrag stelle, daß man über die einzelnen Anträge der Kommission die Debatte eröffnet und dann zur Abstimmung schreitet. Laut Geschäftsordnung können zu diesem Antrag zwei dafür und zwei dagegen sprechen. Danke sehr!

(La proposta é la seguente: concludere la discussione generale per prendere in esame le singole posizioni in questione. Siccome abbiamo sentito che singoli membri del Consiglio regionale non sarebbero eleggibili, dovremmo votare i singoli punti, per cui chiedo formalmente di voler aprire la discussione sui singoli punti del documento della commissione e di procedere poi alla votazione. Secondo il regolamento interno su tale proposta possono prendere la parola due Consiglieri a favore e due contrari. Grazie!)

PRÄSIDENT: Kollege Erschbaumer hat das Wort, bitte schön.

(PRESIDENTE: Il collega Erschbaumer ha la parola, prego!)

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möchte gegen diesen Antrag Stellung nehmen, denn ich glaube, bevor der Tag zu Ende geht, soll man noch jedem die Möglichkeit lassen, in der Generaldebatte Stellung zu nehmen. Sollte das dem Kollegen Gamper nicht recht sein, hätte er diesen Antrag ohne weiteres vorher machen können. Ich glaube, jede Fraktion hat bereits schon gesprochen. Es sind nur mehr wenige Fraktionen, die noch zu sprechen hätten in diesem Sinne. Ich möchte, daß man denen auch die Möglichkeit gibt, in der Generaldebatte noch zu reden. Ich hätte mich gerade jetzt zu Wort gemeldet in der Generaldebatte. Deswegen muß ich mich jetzt auch gegen den Antrag, den Kollege Gamper gemacht hat, äußern.

((Illustrissimo signor Presidente! Colleghe e colleghi! Vorrei prendere posizione contro questa proposta, poiché prima che si faccia sera si dovrebbe lasciare a tutti la possibilità di prendere posizione nell'ambito del dibattito generale. Se ciò non dovesse andar bene al Dr. Gamper, avrebbe potuto avanzare senz'altro prima tale proposta. Credo che ogni gruppo consigliare sia già intervenuto, anzi vi sarebbero soltanto alcuni gruppi, che avrebbero da esporre il proprio punto di vista e vorrei che anche a

questi sia data la possibilità di parlare nell'ambito della discussione generale. Personalmente avevo proprio ora l'intenzione di chiedere la parola nel dibattito generale e pertanto devo esprimermi contro la richiesta avanzata dal collega Gamper.)

PRÄSIDENT: Es hat natürlich jeder das Recht zu reden. Ognuno ha la facoltà di parlare. Kollege Erschbaumer bitte schön.

(PRESIDENTE: Ognuno ha la facoltà di parlare. Collega Erschbaumer prego!)

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Haben wir da richtig verstanden? Kollege Gamper hat gesagt, daß sich zwei dafür und zwei dagegen aussprechen müssen. Dann müßte abgestimmt werden, nicht wahr?

(Abbiamo compreso bene? Il collega Gamper ha affermato che devono intervenire due Consiglieri a favore e due contro, per poi passare alla votazione, non é così?)

PRÄSIDENT: Die Diskussion geht weiter. La discussione continua. Kollege Erschbaumer, bitte schön!

(PRESIDENTE: La discussione continua. Collega Erschbaumer, prego!)

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die regionale Wahlprüfungskommission hat am 14. Mai ihre Arbeiten abgeschlossen, deren Resultate wir hier vor uns liegen haben und heute darüber zu befinden hätten. Wir selbst — hier der Regionalrat — hat diese Wahlprüfungskommission eingesetzt und von jeder politischen Fraktion ist ein Vertreter in dieser Wahlprüfungskommission vertreten. Somit besteht kein Mehrheits- und kein Minderheitsverhältnis. Diese Kommission hat selbst noch eine Unterkommission errichtet, um in dem Sinne des Gesetzes zu prüfen. Wir haben festgestellt, daß diese Wahlprüfungskommission rein nur die Eingaben geprüft hat, die Einsprüche, aber

weilers keine Untersuchungen angestellt hat, obwohl es im Artikel 15, letzter Absatz, heißt: "Das nachträgliche Eintreten eines Nichtwählbarkeitsgrundes während der Ausübung des Mandates bringt den Mandatsverfall mit sich. "Wenn jetzt aber die Tätigkeit dieser Wahlprüfungskommission verfällt, wer überprüft denn nachher noch eine eventuelle Nichtigkeit, wenn ein Termin von 20 Tagen gesetzt worden ist, Beschwerde einzureichen.

Ich allerdings glaube — und das möchte ich hier auch im Namen der Sozialdemokratischen Partei Südtirols sagen —, daß diese Wahlprüfungskommission, wo alle Vertreter der im Regionalrat vertretenen politischen Gruppen vertreten sind, ihre Arbeit geleistet hat, die, wie es vom Gesetz vorgesehen ist, die Vorschläge dem Regionalrat unterbreitet, denen ich die Zustimmung geben werde.

(Illustrissimo Signor Presidente! Colleghe e colleghi! La commissione di convalida ha concluso il 14 maggio il proprio lavoro, pervenendo ai risultati contenuti nel presente documento, in merito ai quali oggi siamo chiamati ad esprimerci. Noi stessi, vale a dire il Consiglio regionale, ha insediato questa commissione di convalida, in cui é rappresentato ogni gruppo politico, dimodoché non vi é alcun rapporto di maggioranza e minoranza. Questa commissione ha insediato una sottocommissione per esaminare i vari punti a sensi di legge. Abbiamo comunque constatato che questa commissione di convalida si é limitata ad esaminare i ricorsi, senza peraltro approfondire i singoli casi, sebbene l'articolo 15, ultimo comma, preveda: "La sopravvenienza di una causa di ineleggibilità nel corso del mandato provoca la decadenza dalla stesso". Decadendo però l'attività di questa commissione di convalida, chi esaminerá poi un eventuale caso di nullità, se é previsto un termine di venti giorni per la presentazione di ricorsi?

Sono tuttavia dell'avviso, e dico questo anche a nome del partito socialdemocratico sudtirolese (S.P.S.), che questa commissione di convalida, in cui sono rappresentati tutti i gruppi politici presenti in Consiglio regionale, ha concluso i

propri lavori, sottoponendo a sensi di legge al Consiglio regionale le proprie proposte, a favore delle quali io voteró).

(Assume la Presidenza il Presidente Nicolodi)

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Grazie signor Presidente, desidero prendere la parola anch'io nella mia qualità di membro della commissione, per alcune questioni. Anzitutto desidero chiarire, come, anche in sede di commissione, ci si sia sempre preoccupati di fare in modo che non uscissero indiscrezioni. Potrá far sorridere una cosa di questo genere, tuttavia la commissione, almeno ufficialmente, ha sempre ribadito ed a piú riprese, che non uscissero indiscrezioni, che poi sono uscite. E di questo evidentemente non so di chi sia la colpa, ma voglio ribadire che veramente questo aspetto delle indiscrezioni é stata una delle cose che ha preoccupato, sin da principio, la commissione. Che poi non si sia ottenuto lo scopo sono veramente il primo ad esserne dispiaciuto, ma non so proprio che cosa farci. Secondo; vorrei sgombrare subito il terreno da una questione che é pressoché ridicola come importanza in sé e per sé, che non vale niente, la questione del ricorso, chiamiamolo cosí per intenderci, avanzato da certo Anton Pichler, ricorso dichiarato irricevibile. A me risulta che tutte quante le commissioni, tutti quanti gli enti dell'universo quando ricevono un ricorso che viene dichiarato irricevibile non entrano nel merito dello stesso. Su una cosa che non merita, su cui non può essere presa una decisione, evidentemente la commissione non é tenuta ad esprimere un giudizio di merito. E bene ha fatto, a mio modo di vedere la commissione, comunque a dire che il ricorso era stato presentato, per un suo preciso dovere di informare il Consiglio su tutti quanti i ricorsi, che bene o male fossero arrivati, e altrettanto ha fatto bene a non entrare nel merito una volta dichiarato irricevibile il ricorso stesso. Ora, colleghi consiglieri, io vorrei soffermarmi anzitutto, su una questione, che sta diventando estremamente seria, direi estremamente grave. C'è una commissione di convalida

nominata dal Consiglio, che accoglie un rappresentante per ogni gruppo politico che si trova in Consiglio. Ora se è vero che la commissione di convalida accoglie tutte le parti politiche, dovrebbe essere, di pari passo, vero non esserci alcuna maggioranza preconstituita. Pare, invece che una maggioranza preconstituita si potrebbe trovare in Consiglio. Questo sarebbe il primo aspetto veramente stridente che si potrebbe trovare qui dentro, perché dal momento che la commissione di convalida accoglie tutti i gruppi politici, si dovrebbe presupporre che il lavoro della commissione stessa sia fatto in armonia, anzitutto, con la coscienza dei singoli componenti della commissione stessa, e in questo senso la commissione ha operato, io dico, con estrema serietà e con estrema imparzialità. Da questo punto di vista non si è guardato in faccia a nessuno, cosa che qui dentro invece mi pare si è già cominciato a fare. Perché se è vero, collega Bertorelle, che è il suo gruppo principalmente che viene toccato, questo non ha alcuna importanza, io dico, e non dovrebbe avere alcuna importanza sul piano teorico almeno, perché ogni gruppo dovrebbe essere in grado di giudicare con serenità, prescindendo dalla appartenenza di quel determinato collega ad un gruppo piuttosto che ad un altro. La commissione si è lasciata guidare da questo principio che, a mio modo di vedere ed a modo di vedere della commissione, era ed è fondamentalmente giusto. Ora, qui si invocano, da parte di alcuni, mi scusi collega Bertorelle, se mi rivolgo soprattutto a lei, e si dice che sono stati notati tanti errori materiali dei seggi, 8, 9, 10, adesso quanti sono stati non ha importanza, per cui pochi seggi rapportati al numero totale dei seggi si arriverebbe teoricamente a degli errori numerici, diciamo, veramente di notevole portata. Mi pare che sia difficilmente sostenibile, però, anche per assurdo, una posizione di questo genere. Primo perché la commissione ha riscontrato degli errori solamente in determinati seggi ed in molti altri seggi errori non ne sono stati riscontrati. Vale a dire i risultati dell'esame delle schede elettorali hanno portato ad accertare la corrispondenza perfetta tra i voti risultanti dall'esame delle schede i voti riportati nei verbali dei seggi.

Seconda questione: la questione del cons. Rella, il quale si era rivolto alla Giunta provinciale ancora nell'estate, facendo quindi quello che avrebbe dovuto fare, od avrebbe fatto ogni altro consigliere relativamente alla data della rimozione della ineleggibilità che è materia opinabile. In proposito ha citato alcune sentenze della Corte di cassazione, che tenderebbero a stabilire, anche se non in modo definitivo, perlomeno, che la data per rimuovere i motivi di eleggibilità dovrebbe essere rapportata non a quella della accettazione della candidatura, ma a quella della presentazione della lista. Sulla prima questione, che riguarda il rappresentante ladino della provincia di Bolzano, la commissione si è comportata, e lo si dice nella relazione, in un certo modo. Decidendo, e lo si dice, a maggioranza, di esaminare le schede dei seggi elettorali indicati espressamente e motivatamente dai ricorrenti e scartando l'altra possibilità quella di un riesame di tutte quante le schede elettorali. Signori consiglieri, rendiamoci conto che cosa significherebbe prendere in esame tutte quante le schede elettorali all'indomani di una elezione, a cominciare da quelle comunali, per andare a quelle regionali, ed a quelle per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ci dovrebbero essere invece dei normali seggi i quali prendono in esame le schede votate dai cittadini, dovrebbero essere dei seggi che vengono insediati e, successivamente dovrebbe essere istituito una specie di seggio centrale, che riesami tutti quanti i risultati, ma non dei verbali ed eventuali errori di carattere materiale, ma fare il riesame di tutte quante le schede, ivi compreso un riesame di merito. Non so se ci rendiamo conto di dove porterebbe una cosa di questo genere. Direi che...

LORENZI (D.C.): *(interrompe)*

MANICA (P.S.I.): E' già stato scritto, non vuol dir niente, questo non vuol dir niente, egregio collega Lorenzi, perché qui si continua a dire che tutti si sbaglia, sbagliamo tutti, può darsi che si sia sbagliato anche allora, può darsi che sbagliamo anche adesso, però io dico rendiamoci conto di dove porterebbe una cosa di questo genere,

perché, allora ed al limite, bisognerebbe giungere a dire che è inutile istituire i seggi normali che esaminano i risultati, bisognerebbe inviare il tutto a questa commissione centrale, per la quale, non fornendo la stessa sufficienti garanzie, si dovrebbe avere magari un'altra commissione di supervisione. Signori, su questa strada io credo che veramente non so dove andremmo a finire. Ecco perché io ritengo che la commissione, ritengo, abbia agito correttamente, anche se personalmente, e dico la verità, di schede non ne avrei aperta neanche una. Questo lo dico personalmente, fra parentesi. Comunque questa è stata la decisione della commissione. Ecco quindi che a me pare che sia giusto, perlomeno per quello che mi riguarda sicuramente, ma anche a nome della commissione, io credo, di non poter accogliere la richiesta che viene avanzata, di riesaminare tutte quante le schede. E questo si badi bene, non per una questione di lavoro o non solamente per una questione di tempo, ma soprattutto per una questione di serietà, proprio per non incamminarsi ad un certo momento su una strada che in ogni occasione elettorale porterebbe evidentemente troppo lontano e darebbe modo a un qualsiasi candidato, anche all'ultimo eletto, di far rivedere tutte le schede del suo partito. Rendiamoci conto di dove può portare una cosa di questo genere. L'altra questione è la "questione Rella", chiamiamola così, per intenderci. Nella relazione è detto che, in tema di giurisprudenza (ed il collega Bertorelle lo ha ricordato nell'intervento che ha finito poc'anzi), mentre in un primo tempo la giurisprudenza della Suprema Corte era orientata a stabilire la data della rimozione dei motivi di ineleggibilità alla data delle elezioni, successivamente, la giurisprudenza si è orientata a stabilire una data antecedente. E nel caso specifico si è parlato di data di accettazione della candidatura. Ma a proposito di accettazione della candidatura, anche con la interpretazione che se ne dà successivamente a quella sentenza della suprema corte da lei citata, della Corte di cassazione, direi che occorra risalire però, al massimo organo di diritto che c'è nel Paese e che è la Corte costituzionale. Ed è logico che la giurisprudenza si sia adeguata dopo la sentenza

della Corte costituzionale, perché non oserei dire che la Corte costituzionale è proprio l'ultimo, ma è il primo organo di diritto che esiste nel nostro Paese. C'è, anche, un'altra cosa, e questo lo ritengo personalmente giusto, quando uno dichiara e sottoscrive la accettazione la candidatura, quello è effettivamente il primo passo, non solamente formale, ma è anche un passo direi, sostanziale, perché in quel momento che accetta la candidatura e sottoscrive la candidatura, un individuo deve essere spoglio di ogni questione di illegittimità perché, altrimenti, che cosa deve firmare? Sub conditione, forse ed altrimenti? Mentre invece solamente essendo libero da motivi di illegittimità il candidato può firmare quindi, non creare anche nei confronti del corpo elettorale quei motivi di perplessità ai quali si riferiscono le sentenze citate. Ora c'è anche di mezzo, oltretutto, un altro particolare, direi, e cioè che al momento della accettazione della candidatura a quella del deposito della lista, c'è di mezzo anche il fatto della raccolta delle firme, e noi sappiamo che una candidatura per essere valida deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori. Evidentemente anche questo atto va compiuto prima della pubblicazione del deposito della lista. Quindi per me non c'è la questione, se permette il collega Bertorelle, del dubbio. Per me onestamente non ci sono dubbi sulla ineleggibilità del cons. Rella. Ora, detto questo e come scritto anche nella relazione che è stata predisposta dalla commissione e che è all'esame del Consiglio, detto questo e sostenuto questo, il resto dovrebbe essere lasciato cadere. Ma nella relazione si è accennato a qualche cosa d'altro, e giustamente da parte della commissione e ciò anche a scanso di eventuali responsabilità. Come si sono svolti, come si può presumere perlomeno che si siano svolti i fatti, per quanto riguarda le famose delibere, le delibere di cui il testo sia nella parte dispositiva, sia nella parte motiva, è diverso, con diversità anche di cifre, oltre che di nome, oltre che formali, oltre che di altra sostanza. Io dico che aggiunto ai due reati che qui stamattina sono stati configurati dal collega Ceccon, si debba aggiungere a questo punto un terzo reato, chiamiamolo così per intenderci, ed il terzo reato, secondo me, è

quello di quell'assessore che rivolgendosi e facendo intervenire un funzionario della Provincia, l'ha invitato a compiere determinati atti. Un assessore che compie cose di questo genere, che compie cose di questo genere, dovrebbe essere dichiarato indegno di essere su questi banchi, o almeno dovrebbe trovarsi in uno stato di disagio tale, da indurlo ad andarsene, se ha ancora, io dico, un residuo di dignità nel suo animo. Perché? Perché qui c'è la imposizione del superiore politico nei confronti del funzionario, c'è una compressione vera e propria, c'è un abuso, di potere nei confronti di un funzionario che è tenuto a compiere nient'altro e niente di più che il suo dovere. Ora, è evidente che se queste cose, signori, sono accadute, non lo so, non sono un avvocato, ma tuttavia per una certa qual dimestichezza, con certe questioni credo ci siano motivi di carattere penale in questa questione. Io non sono alieno dal credere che se non ci sono motivi di carattere penale, in senso assoluto perlomeno, ci si vada, però, piuttosto vicino. Ecco perché io direi che anche sotto questo profilo farebbe bene il Consiglio regionale a prendere in considerazione non soltanto questo aspetto, che inficia di per sé la intera questione, ma perché fa sì che tutti gli atti che sono stati fatti successivamente all'accettazione della candidatura, per rimuovere la causa di ineleggibilità, a mio modo di vedere sono indubbiamente atti che non hanno e non possono avere efficacia giuridica. Un contratto, infatti, quando è approvato come atto ufficiale, con atto ufficiale, non può che essere trasferito seguendo un determinato iter, che ricalchi esattamente tutto l'aspetto pubblicistico dell'atto stesso. Ciò che non è stato nel caso specifico. Ecco perché io credo, e vorrei rivolgermi con ciò ai colleghi della D.C., per dire loro che se ognuno evidentemente è padrone di sostenere tale diritto e può sostenere le proprie tesi, direi però che in casi di questo tipo non si può fare ricorso a questioni di carattere politico, come qui in certo modo si è tentato di fare. La serietà di un consesso come un Consiglio regionale che è la massima espressione in una Regione impone di adottare decisioni obiettive che salvaguardino la serietà, la dignità dell'assemblea, il suo pre-

stigio e la sua credibilità. Signori, io non voglio fare le questioni più grosse di quello che non possono sembrare, ma il Consiglio ha nominato una sua commissione, la commissione di convalida che ha operato come Consiglio, pur demandando il regolamento, la decisione finale al Consiglio stesso. E questo è una cosa giusta, Rendiamoci conto, però che il Consiglio non può smentire sé stesso, smentendo l'operato di una commissione che ha operato con serietà, che ha a lungo studiato le cose che ha meditato, che ha discusso fino in fondo le cose e che, se è giunta a dare, a fornire al Consiglio determinate proposte, lo ha fatto evidentemente con la coscienza, perfettamente a posto, di proporre delle cose giuste. Le stesse votazioni così come sono avvenute in seno alla commissione di convalida, sono la testimonianza di come la commissione abbia operato con una visione non influenzata, diciamo da questioni esterne. Se ci sono state due astensioni nella votazione finale sappiamo benissimo che non sono state due astensioni nel merito, ma sono state due astensioni di carattere, se mi è consentito di dire, sentimentale. Ecco perché io vi pregherei, signori della maggioranza, di meditare su questa questione, perché queste sono questioni che non si risolvono né con i numeri, né sul piano politico, né sul piano morale, perché sono questioni destinate ad aprirne delle altre più grosse di quelle che, fino adesso, noi non ci siamo poste sul tavolo. Ecco perché io credo di interpretare il pensiero dei colleghi della commissione invitando il Consiglio regionale ad adottare le proposte che la commissione stessa ha formulato con la sua relazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Jenny.

JENNY (S.F.P.): Sehr geehrt Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich habe heute lange diese Diskussion verfolgt und ich habe etwas bemerkt, das mir sehr leid getan hat. Man hat versucht, von gewisser Seite die Arbeiten der Kommission allmählich zu entwerten. Ich möchte dazu ganz deutlich etwas sagen, ohne jede Polemik und ohne jede politische Akzentuation. Ich gehöre der kleinsten Partei an, die

hier vertreten ist. Meine Kraft ist das Gesetz und die demokratische Solidarität der übrigen Kollegen. Ich habe die Aufgabe übernommen als Vertreter der gemischten Gruppe in diese Kommission hineinzugehen und ich habe sie ernst genommen. Ich möchte hier gleich etwas sagen, was der Kollege Manica erklärt hat: Diese Kommission, ohne Ausnahme, hat mit größter Aufmerksamkeit, mit größter Ernsthaftigkeit die ganze Sachlage überprüft. Ich habe während der ganzen Arbeit der Kommission nie parteipolitische Ressentiments gehört. Ich wiederhole noch einmal auch was der Kollege Manica gesagt hat, daß es nur bei der Schlußabstimmung zwei Enthaltungen gegeben hat, die nicht in der Substanz als Enthaltungen zu werten waren.

Ich möchte sogar noch mehr sagen — und das wird jeder, glaube ich, so objektiv werten, wie ich es sage —: Der Kollege der D.C., Vettorazzi, der Kollege der S.V.P., sowie des P.C.I. haben mit größter Objektivität und, möchte ich sagen, mit dem nüchternen Sachverstand des Juristen diese Kommission und die Unterkommission beraten. Es wäre mir als Arzt, der nicht über die nötigen juristischen Voraussetzungen verfügt, nicht möglich gewesen, gewisse Dinge richtig zu verstehen, wenn nicht diese drei Kollegen sich bemüht hätten.

LORENZI (D.C.): "Coloro che non sono avvocati allora dovrebbero dare le dimissioni".

JENNY (S.F.P.): Kollege Lorenzi! Mein Hausverstand war aber durchaus imstande — so blöd bin ich nicht, gestatten Sie, außer Nierensteine operieren, kann ich auch denken —, die logischen Überlegungen dieser Kommission zu verfolgen. Ich finde den Versuch falsch, daß man hier irgendwelche Zweifel "montieren" will. Die Kommission hat sachlich gearbeitet. Die Kommission hat, wobei jede hier vertretene Partei bzw. Gruppe drinnen war, diese Arbeiten korrekt geführt. Man soll doch den Mut haben zu sagen: Diese Leute haben falsch gehandelt! Auf das will man ja hinaus, nur will man es allmählich demontieren. Dagegen muß ich mich wehren und ich hoffe, daß sich auch die anderen Mitglieder der Kommission wehren werden. Es

gab nicht Interpretationen; es gab eine mühselige Arbeit. Ich möchte es noch präziser sagen: Es wurde auf Vorschlag der Juristen auch eine Prozedur festgelegt. Es ist nicht so, daß man gewisse Stimmzettel angeschaut hat und andere nicht. Man hat sich eine Prozedur, wenn ich nicht irre, ganz eindeutig festgelegt und nach dieser Prozedur ist man vorgegangen. Da waren keinerlei Zweifel. Die Mathematik ist keine "Opinio", wenn man es so sagen darf. Auch in den anderen Dingen, die ich als Nichtjurist nicht so beurteilen kann, war es niemals ein persönlicher Faktor, der mitgespielt hat. Das persönliche Moment war überhaupt nie im Spiel, sondern es war immer nur der Wunsch, die Dinge klarzulegen.

Das wollte ich sagen und das, glaube ich, dabei ich das Recht, als Mitglied der Kommission deutlich auszusprechen. Der Kollege Manica hat es noch besser gesagt, vielleicht noch deutlicher. Das ist das Entscheidende! Ich möchte bitten, daß die Mehrheitspartei hier drinnen das so wertet, wie es gesagt wird. Es hat niemals politische Auseinandersetzungen gegeben; es war niemals die Diskussion um politische Tauschgeschäfte.

Ich habe hier gehört die berühmte Fama — Fama der Ilias oder der Odyssee, wenn Sie so wollen —, daß man hier ein gewisses Tauschgeschäft machen wollte, daß man einen retten will und den anderen opfern will. Ich hoffe und ich wünsche, daß diese Fama vollkommen unbegründet ist und es würde mich freuen, wenn die beiden Vertreter der großen Parteien, der D.C. und der S.V.P., eindeutig klarlegen würden, daß hier an keinerlei politische Tauschgeschäfte in diesem Sinne gedacht ist. Ich bin sicher, daß sie es tun werden und ich danke ihnen im Namen der Glaubhaftigkeit und der Seriosität dieses Kollegiums, dem ich anhöre.

(Illustrissimo signor Presidente! Colleghe e colleghi! Ho seguito a lungo l'odierna discussione e ho notato qualche cosa che mi dispiace. Da determinate parti si é infatti cercato di svalutare poco a poco i lavori della commissione. Mi si permetta pertanto di dire chiaramente qualche cosa senza polemica e accentuazione

politica. Appartengo al piú piccolo partito qui rappresentato. La mia forza consiste nella legge e nella solidarietà democratica degli altri colleghi. Ho accettato di rappresentare in seno a questa commissione il gruppo misto e tale compito é stato da me assunto con serietà. Desidero fare presente quanto già affermato dal collega Manica e cioè che la commissione in parola ha esaminato, senza eccezioni, con massima attenzione e serietà tutta la situazione di fatto. Durante i lavori di detta commissione non sono mai affiorati risentimenti politici di partito. Ripeto nuovamente quanto affermato dal collega Manica che soltanto alla votazione finale vi sono state due astensioni che nella sostanza non erano tali.

Vorrei dire anche qualche cosa di piú, ciò sarà, credo valutato da ognuno con la stessa obiettività della mia affermazione: il collega della DC, Vettorazzi, il collega della SVP, come pure del PCI hanno illuminato con massima obiettività, vorrei dire, con oggettiva competenza del giurista questa commissione e sotto-commissione. Come medico, privo delle necessarie conoscenze giuridiche, non mi sarebbe stato possibile comprendere nel senso giusto certe cose, se i tre citati colleghi non si fossero così prodigati.

LORENZI (D.C.): Coloro che non sono avvocati, allora, dovrebbero dare le dimissioni.

JENNI (S.F.P.): Collega Lorenzi! La mia ragione mi ha comunque permesso — non sono così ottuso, mi permetta, oltre ad operare i calcoli ai reni, sono in grado di pensare —, di seguire le considerazioni logiche di questa commissione. Ritengo ingiusto il tentativo di "montare" in questa sede qualche dubbio. La commissione, peraltro composta da elementi di tutti i partiti, rispettivamente gruppi consiliari qui rappresentati, ha lavorato oggettivamente e ha condotto correttamente questi lavori. Si abbia quindi coraggio di affermare che queste persone hanno sbagliato! A ciò in sostanza si vuole arrivare, si vuole soltanto smontare poco a poco l'operato della commissione. A simile cosa mi devo opporre e spero che lo facciano anche gli altri membri della commissione. Non vi sono

state delle interpretazioni, ma soltanto un faticoso lavoro. Per essere piú preciso diró che su proposta dei giuristi fu stabilita una procedura. Non é vero che sono state esaminate soltanto determinate schede votate. Se non erro fu stabilita una chiara procedura, alla quale ci si é attenuti. In tale sede non sono emersi dubbi. La matematica non é un'opinione, se é lecito esprimersi in questo modo. Anche in altre cose, sulle quali come profano non posso esprimere un giudizio, non é mai emerso un fattore personale. Non vi é mai stato un momento personale, ma soltanto il desiderio di chiarire le cose.

Questo é quanto desideravo dire e come membro della commissione credo di aver il diritto di dire ciò con massima chiarezza. Il collega Manica si é espresso meglio di me e forse é stato ancor piú chiaro. Questo é decisivo! . Prego i partiti di maggioranza di valutare le mie parole così come sono state effettivamente dette. Non si sono verificate divergenze politiche; non si é mai parlato di compromessi politici. Ho sentito parlare della nota "fama" — fama dell'Iliade e dell'Odissea, se desiderano — e cioè che si voleva scendere a certi patti, nel senso di salvare uno e di sacrificare l'altro. Spero e desidero che questa "fama" sia completamente infondata e mi farebbe piacere se i due rappresentanti dei grandi partiti della DC e della SVP dichiarassero inequivocabilmente che non hanno in animo in tal senso alcun compromesso politico. Sono sicuro che non esiteranno a farlo e ringrazio loro in nome della credibilità e serietà di questo collegio a cui appartengo.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi sul regolamento.

CRESPI (P.L.I.): Noi abbiamo sentito il cons. Manica che ha fatto delle accuse molto, ma molto gravi nei confronti di un assessore, che non é stato nominato. Io mi appello pertanto all'art. 58, secondo comma, per chiedere al cons. Manica di fare il nome di questo assessore. L'assessore poi interessato evidentemente potrà, se lo crede, richiedere a termini dell'art. 69 la nomina di una commissione di inchiesta.

PRESIDENTE: Cons Manica, vuole raccogliere

la richiesta del collega Crespi?

MANICA (P.S.I.): Non direi per ora.

PRESIDENTE: Intanto diamo la parola al cons. Rella.

RELLA (D.C.): Signor Presidente, signori consiglieri, non era nelle mie intenzioni di prendere la parola in questa circostanza in Consiglio regionale, ma questa circostanza ad un certo punto mi ha imposto di chiederla. E' la prima volta che la prendo in questo consesso e non nego che lo faccia con grande rispetto, ma che comunque lo faró con la piú distaccata serenitá. Io non sono Bruto ciononostante ritengo di essere un uomo d'onore; un uomo d'onore davanti all'elettorato, un uomo d'onore davanti a questo Consiglio e un uomo d'onore davanti anche alla commissione di convalida. Il mio non é un problema di voti, perché a me l'elettorato ne ha dati a sufficienza per farmi considerare eletto. Il mio é un problema di obiettivitá e di chiarezza, un chiarimento sull'onore che rivolgo al Consiglio regionale, un chiarimento sull'onore di obiettivitá che rivolgo alla commissione di convalida. Non metto in dubbio alcun aspetto di correttezza della commissione, parto soltanto dal presupposto che nessuno di noi é infallibile e che sulla non infallibilitá delle persone si innesta il discorso della obiettivitá dei giudizi quando essi devono essere espressi, nel momento in cui si arriva alla decisione sul giudizio stesso. Per quanto mi riguarda personalmente ho detto che é sull'onore davanti al mio elettorato che non voglio essere tacciato di leggerezza, quando nella mia milizia politica per la prima volta il mio partito ha ritenuto di candidarmi per rappresentarlo non soltanto sotto l'aspetto politico, ma anche nel campo amministrativo, nelle ultime elezioni regionali. Questa testimonianza la faccio pubblicamente in Consiglio regionale, perché desidero che resti comunque come la testimonianza di uno che, davanti al suo elettorato, non si é comportato con leggerezza, ma che ha cercato di espletare tutte le formalitá necessarie perché vengano rimossi i motivi di ineleggibilitá in tempo utile e nei modi richiesti, affinché la sua

elezione possa essere considerata valida, fin dal momento in cui l'elettorato veniva a conoscenza della sua presenza in una lista e precisamente nella lista della D.C. Ho voluto premettere questo perché, in sostanza, é qui il nodo sul quale ritengo che la commissione di convalida abbia preso un abbaglio in termini giuridici, e che ritengo di poter spiegare al Consiglio, oltre ché ai membri della commissione stessa, appellandomi alla loro obiettivitá. Si puó affermare che la commissione non ha rettammente interpretato la vigente normativa in materia di eleggibilitá. Infatti, "la eleggibilitá é la norma e la ineleggibilitá costituisce l'eccezione da applicarsi con interpretazione rigorosamente restrittiva". Questo dicono le Sezioni riunite della Cassazione del 13 maggio 1972, n. 1440. "In Applicazione di questo principio, le cause di ineleggibilitá devono rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile, per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico, interesse, cui esse sono preordinate." E questa é la Corte costituzionale del 26 marzo 1969, n. 46. Tutte le decisioni citate nella relazione di convalida del 14 maggio 1974, nessuna esclusa, affermano come criterio piú rigoroso per il candidato, la cessazione della causa di ineleggibilitá, non giá come erroneamente é dato di leggere in relazione con riferimento alla data di accettazione della candidatura, ma alla data prescritta per l'accettazione della candidatura, o, con diversa terminologia, ma con identico significato, alla data entro la quale deve verificarsi la accettazione della candidatura. In tutte le sentenza citate dalla commissione di convalida, in tutte quante, nessuna esclusa, sta scritto proprio questo, non sta scritto "alla data di accettazione della candidatura", ma "alla data entro la quale deve verificarsi la accettazione della candidatura", e questo lo dice la Cassazione del 14 aprile 1972, n. 1106. In tal senso, dunque, va corretta l'erronea citazione di relazione che indica la sentenza come datata il 13 dicembre 1971.

Di particolare rilievo la sentenza della Cassazione - sezioni unite - del 13 maggio 1972, n. 1440, che conclama il principio, secondo il quale le Sezioni unite, nel confermare la costante giurisprudenza circa l'operativitá delle cause di

ineleggibilità solo se esistenti alla data delle elezioni, rilevano che la sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 26 marzo 1969, non costituisce un valido ostacolo a tale conferma; infatti, la sentenza della Corte costituzionale va interpretata nella sua interezza senza soffermarsi unicamente sulla frase staccata dalla logica del pensiero sviluppato, ciò che invece è stato fatto nella relazione della commissione di convalida. La Corte costituzionale, che ben conosceva la costante interpretazione giurisprudenziale sul momento della operatività della causa di ineleggibilità, non ha dichiarato l'illegittimità della norma, ma ha fatto una affermazione che, non equivalendo certo a declaratoria di illegittimità, deve essere considerata come un invito rivolto al legislatore, in occasione di una sua rielaborazione di tutta quanta la materia. Tale invito è confermato dal criterio dell'ultroneità, primo ritenuto nello stesso passo della motivazione, criterio che si indirizza al legislatore sulla base del principio, categoricamente riaffermato, sulla base dell'art. 51 della Costituzione: l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione, per una completa rivalutazione delle ragioni ostative alla carica di consigliere comunale, ora tutto è compreso sotto il profilo della ineleggibilità, ma deve essere ovviamente riesaminato anche sotto il profilo della decadenza.

È quindi evidente che il ragionevole interesse pubblico sorge in momenti diversi, a seconda delle diverse ragioni della ineleggibilità. Quella di pubblici funzionari o magistrati deve cessare con congruo anticipo per l'influenza che essi possono avere nello svolgersi della campagna elettorale, e mi riferisco alla citazione fatta stamattina dal collega Ceccon; quelle degli amministratori degli enti pubblici controllati, da una ragione logica di cessazione anticipata, per la posizione di privilegio del candidato, nel corso della campagna; quella di chi è in situazione di debito con l'amministrazione può essere addirittura riferita al momento della elezione, essendo essa di fatto una situazione di sfavore. In tal senso si leva la puntuale e approfondita sentenza della Suprema corte del 10 novembre 1971 n. 3301, dove ritiene questo collegio che la soluzione non può essere unica per tutti i casi di ineleggibilità

previsti dalla legge, ma che occorre esaminare la ratio di ciascuna previsione legislativa, per stabilire la data in cui si determina la inconciliabilità tra la situazione prevista e l'eleggibilità, espressione che ovviamente può significare sia possibile di essere candidato alle elezioni e quindi eletto sia soltanto possibilità di essere eletto. Non vi è dubbio infatti che tutta la regolamentazione del diritto di elettorato passivo deve essere di stretta interpretazione, in quanto incide su uno dei diritti fondamentali e riconosciuti dalla Costituzione all'art. 51. E di conseguenza tale rigore va applicato non soltanto alla interpretazione delle ipotesi di ineleggibilità, ma anche alla individuazione del momento al quale occorre riferirsi, che deve essere il meno lesivo del diritto di elettorato. Orbene, talune di tali ipotesi prevedono situazioni soggettive, che chiaramente porrebbero il candidato in condizione di potenziale vantaggio rispetto agli altri concorrenti, nella formazione delle possibili componenti, che inducono gli elettori ad orientare la propria preferenza nell'esercizio di diritto di voto, come per esempio tipi di ministero particolare. Invero, in sede di operazioni elettorali tale posizione si presenta del tutto indifferente, se non addirittura svantaggiosa per il candidato, se conosciuta dagli elettori, mentre può determinare conflitto di interessi solo in sede di svolgimento del mandato stesso. Ne consegue che l'ineleggibilità va riguardata con riferimento alla data delle elezioni e non a quella della convocazione dei comizi o della accettazione della candidatura, perché è soltanto dopo l'elezione che si può verificare una situazione di contrasto da evitare preventivamente. Ma il punto fondamentale sul quale mi pare di dovermi soffermare è quello del cosiddetto momento della formazione della accettazione della candidatura. Il corretto apprezzamento delle ragioni sostanziali, che possono essere poste a sostegno della eccezionale situazione di ineleggibilità, porta a concludere che per la vigente legge elettorale il primo atto completo, perfetto e produttore di effetti esterni, di esercizio di diritto di elettorato passivo, non è la semplice formazione della accettazione; infatti, essa non produce alcun effetto nella sfera del procedimento elettorale, bensì la presenta-

zione della accettazione stessa, atto che perfeziona e rende pubblicisticamente rilevante l'atto volitivo del candidato. In tal senso va interpretata la generica dizione che, senza uno specifico approfondimento, viene riportata nelle massime sommariamente citate in relazione, che pongono in rilievo il fatto accettazione come momento determinante della eleggibilità, senza preoccuparsi di analizzare tale fatto. In realtà la accettazione, agli effetti della eleggibilità, costituisce un atto complesso, di formazione della volontà di accettare, di certificazione della provenienza di tale volontà, di presentazione soprattutto dell'atto costituente la dichiarazione unilateralmente ricettizia, atta a spiegare l'effetto suo proprio nel momento in cui essa viene legalmente presa dal competente organo elettorale, secondo il generale principio sancito dall'art. 1334 del codice civile. Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza delle persone alle quali sono destinati.

Signor Presidente e signori consiglieri, io dico che se la commissione di convalida, nella sua obiettività, ritiene in questa sede di poter prendere in considerazione che ci sono delle possibilità o dei margini di errore nella interpretazione di una materia che, comunque nella sua essenza così oggi, come si prospetta, è opinabile allora dico che non vale nessun discorso politico; né la preoccupazione del collega Manica, né la preoccupazione del collega Jenny, né la preoccupazione di altri può sussistere sul fatto che qui si stiano coagulando delle maggioranze di carattere politico, intorno ad un problema che politicamente non dovrebbe avere rilevanza. Però dico che sta sulla base della sincera obiettività con la quale si riceve una proposta od un invito a rivedere una posizione che può essere sbagliata perché sulla infallibilità non c'è possibilità di dichiarazione, dico che è solo in questo momento, e proprio in funzione di questo momento, che si tolgono le preclusioni e le possibilità di convergenza di carattere politico. Questo è quello che io dicevo quando mi riferivo alla mia onorabilità davanti al Consiglio regionale e davanti alla commissione di convalida. Ciò che a me preme comunque, nell'ambito di quella

che è la mia carriera politica al di fuori o al di dentro di un organismo legislativo o di un organo esecutivo, è, come è stata per il passato, e lo ribadisco maggiormente in questo momento, è quella comunque di rimanere un uomo d'onore.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lorenzi Guido.

LORENZI Guido (D.C.): Dico la verità, dopo aver sentito il collega Manica, ho provato per lui un profondo senso di invidia: lui non ha né dubbi né preoccupazioni, il collega Manica sa la verità e la conosce fino in fondo, e l'afferma con estrema decisione. Uomo integro tutto d'un pezzo, coerente con sé stesso e con le idee che professa. La commissione di convalida ha detto la verità. Ne era vicepresidente, era normale che la commissione di convalida esprimesse tutta la verità e nient'altro che la verità, due persone si sono astenute nel giudizio della verità, ma questa astensione era puramente sentimentale, dice Manica, era sentimentale. Mi pare che stia scritto forse in quella relazione della commissione di convalida che erano voti sentimentali. Sarebbe bene appunto che questi consiglieri, che facevano parte della commissione di convalida, dichiarassero proprio se questi voti erano sentimentali, dettati da un momento di debolezza, oppure da, come dicevo prima, un dubbio logico, fondato, su ragioni precise. Il collega Manica dice, come diciamo tutti noi, che il Consiglio può sbagliare, ma la commissione di convalida su questa emanazione non può sbagliare, non ha sbagliato. Il Consiglio è sovrano, ma il suo impegno, secondo sempre il collega Manica, sarebbe solo quello di ratificare ciò che la commissione di convalida ha dichiarato. Ma allora a che serve questa convocazione di Consiglio, a che serve tutto il nostro discorso, a che servono tutti i nostri interventi, le ragioni che abbiamo portato qui, in estrema onestà, in estrema apertura, in estrema sincerità? Sospetti poi, gettati a piene mani, su misteriosi assessori, colpevoli di oppressioni, di coartazioni di volontà, di demagogia, quale distacco amici consiglieri e colleghi consiglieri, da parte di un giudice, vicepresidente di

una commissione di convalida, quale distacco e quale serenità di giudizio! Forse in altra sede era possibile e sarebbe stato accettabile questo buttare sospetti, ma in questa sede, in questo momento, quando si decidevano altre questioni, mi pare che ciò già pregiudichi un giudizio ed un commento. Sono argomenti, dico, non attinenti con le persone da convalidare o no, che erano sottoposte al giudizio di quel consiglio giudicante. Ragioni, ragioni che noi abbiamo portato, partito e gruppo di maggioranza, quasi fosse un torto, quasi fosse un qualche cosa del quale vergognarsene; non capisco bene questa faccenda, perché veramente questo negherebbe tutto lo spirito della democrazia, il senso della democrazia. Ragioni che noi abbiamo portato, noi come partito di maggioranza, quante e quali sia per Martinet, come per Rella, ragioni semplici, ragioni elementari, che attengono al buon senso per un verso, attengono all'umanità, con qualche cosa di più profondo e di più vero e di eterno comunque, ed attengono anche giudizi, pensieri, rapporti al giure. In quale volontà, in quale spirito? Nella volontà di cercare la verità, di avvicinarci nella maniera più intelligente e più precisa alla verità. Non ci siamo arrogati il diritto di dire: noi siamo la verità, queste cose sono senz'altro vere; abbiamo parlato di opinabile, quante volte ne abbiamo parlato. Il cons. Manicano, riconosce la verità e solo lui la conosce, per noi è un tentativo onesto di avvicinarsi il più possibile alla verità. Quale metodo più possibile per avvicinarci alla verità riguardante il problema Martinet, se non l'esame di tutte le schede? È un discorso banale, perché lo può fare chiunque nella strada; l'accertamento logico di una tendenza che già sembra rivelarsi. Non diciamo altro, poniamo soltanto il problema di fronte al Consiglio, il problema. Ma era una maniera, mi pare la più onesta, per avvicinarsi alla verità. Non so se alla fine dell'esame di tutte le schede poi si sarebbe arrivati alla verità. Ma allora c'era una grossa commissione che guardava tutte queste schede, si sarebbe voluta un'altra commissione un'altra commissione ancora, il dubbio ancora che cresce ed altro, ma comunque era il tentativo più onesto, più immediato, intelligente, per avvicinarsi alla verità. E per quanto poi riguarda

il collega Rella: ma come mi insegnano bene gli avvocati, che così bene han lavorato in questa commissione di convalida, quali difficoltà nell'agire e nel decidere sull'opinabile! Ma tutti i giorni dobbiamo leggere sui giornali i discorsi nelle sedi proprie, e per gli avvocati possono essere le sedi politiche, ma evidentemente allora l'avvocato diventa anche un politico, ma nelle sedi proprie l'avvocato deve fare l'avvocato, e quanti insegnamenti noi troviamo nei giudizi. Un avvocato che smentisce un altro, i diversi giudizi che si smentiscono a vicenda. Si lavora sull'opinabile. Addirittura si arriva a giudizi discordanti quando c'è il reo confesso, immaginatevi se i giudizi non sono discordanti quando il reo non è confesso. Quali difficoltà dunque nell'agire e nel decidere sull'opinabile, da parte di tutti, non soltanto degli avvocati evidentemente; le decisioni dobbiamo prenderle tutti noi, in ogni momento della nostra vita. Bertorelle è avvocato, ha parlato di peso specifico, e penso che non ci siano dubbi che le ragioni maggiori siano dalla parte di Rella, l'abbiamo dimostrato con estrema chiarezza, con citazione di sentenze di dati, che evidentemente non riteniamo la verità in assoluto, ma riteniamo che pesino in misura maggiore che non quelle proposte dalla commissione di convalida. Altro non vogliamo, colleghi consiglieri, che tendere verso la verità. Ecco la nostra volontà, con apertura, come è nel nostro costume. Ma sembra, da una sensazione evidentemente, che ci sia quasi un accanimento, una volontà di distruggere, una volontà di far del male a qualcuno, per il puro gusto di farlo. Se questo atteggiamento fosse assunto dagli uomini politici evidentemente che debbono rappresentare comunità intere, che debbono rappresentare persone, che debbono rappresentare gente che da loro si sente rappresentata, sarebbe per questi uomini politici vergogna, sarebbe per questi uomini politici colpa. Dico, è una sensazione questa, mi auguro che non sia vera, mi auguro che questo Consiglio, dai discorsi che noi abbiamo voluto condurre e portare avanti in spirito di verità, siano tenuti nel debito conto, siano meditati proprio al fine di arrivare, con le decisioni alle quali noi dovremmo comunque arrivare, arrivare ad es-

sere il piú possibile vicini alla veritá ed anche, se mi permettete, amici consiglieri, alla giustizia.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dubis.

DUBIS(S.V.P.) Regionalassessor: Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kollegen! Ich hatte eigentlich nicht im Sinne, als Mitglied der Wahlprüfungskommission heute hier das Wort zu ergreifen. Leider zwingen mich dazu gewisse Äußerungen, die von meinen Vorrednern im Zusammenhang mit der Arbeit der Wahlprüfungskommission gemacht wurden. Ich fühle mich aus Gründen menschlichen Mitempfindens verpflichtet, hier in diesem Saale jedem einzelnen Mitglied der Wahlprüfungskommission meine Anerkennung auszusprechen für den Fleiß, die Objektivität und die Genauigkeit, mit welcher die Arbeit durchgeführt wurde. Sicherlich, über die Schlußfolgerungen dieser Kommission können verschiedene Meinungen herrschen, können sich auch aus juridischer Sicht verschiedene Meinungen herauskristallisieren. Ich möchte aber noch einmal unterstreichen, daß die Wahlprüfungskommission zu Beginn ihrer Arbeiten und unabhängig von den Resultaten der Arbeiten, die ja noch nicht bekannt waren, gewisse grundlegende Kriterien festgelegt hat, die die Auszählung der Stimmen betreffen. Man hat sich dahingehend geeingt, daß nur diejenigen Stimmen überprüft werden sollen, welche in den Anträgen der einzelnen Rekurssteller effektiv zum Gegenstand des Antrags mit entsprechender Begründung gemacht wurden und nicht auch alle anderen Stimmen, die irgendwie fraglich sein könnten, die jedoch nicht Gegenstand eines gewissen Antrags waren. Und diese Prozedur, sehr verehrte Damen und Herren, ist nicht eine Prozedur, die die Wahlprüfungskommission erfunden oder entdeckt hätte, sondern es ist eine Prozedur, die auch bereits als solche, wenn ich mich recht entsinne, von einem Urteil des Staatsrates als richtig erkannt wurde und von einem Urteil des Staatsrates untermauert ist. Wenn wir diese Prozedur nun als richtig annehmen sollten, dann müssen wir gleichzeitig hier feststellen, daß ein Großteil der Schluß-

anträge der Wahlprüfungskommission nichts anderes ist als das Resultat einer ganz einfachen arithmetischen Aufgabe das Resultat eines Zusammenzählens gewisser Stimmen, das Resultat einer Richtigstellung jener Fehler, die leider Gottes in gewissen Wahlsektionen unterlaufen sind. Immer vorausgesetzt, daß unsere Prozedur die richtige ist, dürfte also über dieses Resultat als rein arithmetisches Resultat in meinen Augen nicht diskutiert werden. Es sei denn, der Regionalrat geht her und sagt in seiner politischen Autonomie: zwei und zwei ist in der Arithmetik vier; aber für mich als politisches Organ ist es bequemer zu sagen: zwei und zwei ist, meinetwegen, drei.

Ganz anders und ganz unabhängig davon ist die position Rella, auf die ich gleich zu sprechen komme.

Aber bevor ich auf diese Position zu sprechen komme, möchte ich noch kurz auf das eingehen, das der geschätzte Kollege Martiner gesagt hat, daß nämlich gewisse Anträge seinerseits nicht angenommen worden seien, während die Anträge eines Demetz angenommen worden wären. Immer im Rahmen der Prozedur, die ich vorher kurz erklärt habe hat die Wahlprüfungskommission jeden einzelnen Antrag ausnahmslos angenommen, der in seiner Zielsetzung klar und auch begründet war. Man hat Anträge nicht angenommen, die beispielsweise lauteten: In einem gewissen Dorf Südtirols kennt ein gewisser Rekurrent einen gewissen Herrn, von dem er sicher ist, daß er ihm die Vorzugsstimme gegeben hat; er mußte aber nachher feststellen, daß in der entsprechenden Wahlsektion keine einzige Vorzugsstimme für diesen besagten Rekurssteller abgegeben worden war. Mit solchen Argumenten konnte die Wahlprüfungskommission nicht operieren. Die Anträge mußten klar und begründet sein; sie mußten mit anderen Worten lauten: In der Wahlsektion Nr. X der Gemeinde Soundso sind Fehler unterlaufen. Immer dann hat die Wahlprüfungskommission die Anträge angenommen ohne eine Diskriminierung zwischen dem einen oder dem anderen Kandidaten, ohne Diskriminierung zwischen dem einen und dem anderen Rekurssteller.

Anders verhält sich die Lage, was den Fall Rella anbelangt. Hier können wir nicht vom Ergebnis einer arithmetischen Operation sprechen, sondern wir müssen vom Ergebnis einer logischen Argumentation sprechen, dem Ergebnis einer juristischen Untersuchung gewisser sich in ihrem Inhalt widersprechender Unterlagen, gewisser sich in ihrem Inhalt widersprechender Urteile. Und auch hier sind wir in der Kommission zu einem gewissen Resultat gelangt, ein Resultat, das leider Gottes für Kollegen Rella laut Schlußfolgerungen der Kommission nicht günstig ist. Wir sind ausgegangen von einem Prinzip, das wir eigentlich auch festgelegt haben, bevor die Untersuchungsarbeit begonnen wurde, und zwar, daß sich die Wahlprüfungskommission auf diejenigen Urteile stützen soll und stützen wird, welche zeitlich die neuesten und inhaltlich dem konkreten Fall am nächsten sind. Wir haben entsprechende Urteile gefunden und haben dann nach einem gewissen Kriterium einen Vorschlag unterbreitet. Und hier möchte ich — ich möchte nicht eine rechtswissenschaftliche Lektion erteilen; das steht mir auch nicht zu — vermeiden, das Behauptungen, die hier juristisch aufgestellt wurden, die falsch sind, als glaubhaft erscheinen; und die müssen widerlegt werden.

Ich möchte ausgehen von der grundsätzlichen Unterscheidung zweier Rechte: das Recht auf das passive Wahlrecht, das normalerweise jeder Bürger hat, das gesetzlich geschützt ist und das auch von gewissen Theorien geschützt ist; und zum zweiten das Recht der aktiven Wählerschaft in ihrer Gesamtheit, zu wissen daß derjenige, der sich als Kandidat aufstellen läßt, auch wählbar ist, damit die Stimmen nicht umsonst abgegeben werden. Wir haben gesehen daß laut unserer Meinung dieses zweite Recht der aktiven Wählerschaft in seiner Gesamtheit zum Gegenstand der letzten Rechtsprechung gemacht und durch die letzte Rechtsprechung, die im Bericht zitiert ist, untermauert und geschützt wurde. Wenn man jetzt aber hergeht und ebendieselben Urteile zitiert und hier Bezug nimmt auf den Termin, innerhalb welchem die Kandidatur angenommen werden muß, und dann der Wahlprüfungskommission vorhält, dieses Kon-

zept sei falsch ausgelegt worden, man hätte es versäumt, dieses Konzept näher zu untersuchen, dann muß das natürlich hier klargestellt werden. Es stimmt, daß in den sogenannten "massime", also in den Urteilsauszügen, die in diesen Büchern hier abgedruckt sind, nicht die Rede ist vom Termin, an dem effektiv die Kandidatur angenommen worden ist, sondern die Rede ist vom Termin, innerhalb welchem die Kandidatur angenommen werden muß; somit könnte man denken: der letztmögliche Termin ist das. Und ich kann es niemandem verübeln, wenn bei einer oberflächlichen Durchsicht dieser Urteilsauszüge ein solcher Eindruck entstehen mag; auch bei mir ist dieser Eindruck entstanden. Man kann aber nicht gleichzeitig sagen, die Wahlprüfungskommission sei diesbezüglich oberflächlich gewesen. Im Gegenteil! Weil eben die Formulierung dieser Urteilsauszüge oder "massime" zu verschiedenen möglichen Interpretationen Anlaß gegeben hat, hat die Wahlprüfungskommission aus Rom vom Obersten Gerichtshof die vollinhaltlichen Abschriften der entsprechenden Urteile angefordert, um aus der Urteilsbegründung zu sehen, was dort effektiv gemeint ist und effektiv gemeint war. Und aus dieser Urteilsbegründung, meine Damen und Herren, ist klar ersichtlich, was mit dem Termin für die Annahme der Kandidatur gemeint ist. Ich darf hier, einiges auslassend, neuerdings an das Urteil des Verfassungsgerichtshofes erinnern, das heute wiederholt hier zitiert wurde, an welches hier dieses Kassationsurteil anknüpft: "... e la persuasività di tale considerazione" — also im Zusammenhang mit dem Urteil — "si rafforza poi, tenendo presente che ben può aderirsi all'interpretazione più rigorosa di anzi ricordata della Corte Costituzionale, secondo cui il momento ultimo, in cui esse debbono essere rimosse, esse, cioè i motivi di ineleggibilità, se non diversamente specificato dal legislatore, coincide con quello dell'accettazione della candidatura. Tale interpretazione a modifica della propria precedente giurisprudenza, questa Suprema Corte ritiene di poter pienamente condividere, dato il suo affondamento giuridico e razionale, non solo per l'esatto rilievo che proprio l'accettazione della candidatura rap-

presenta il primo atto di esercizio del diritto di elettorato passivo, ma anche considerando" ecc. ecc.

Mit anderen Worten: Hier wurden Behauptungen aufgestellt, juristische Behauptungen, die von mir ohne weiteres widerlegt werden können und die ich widerlegen muß in dem Augenblick, wo der Kommission in ihrer Handlungsweise Fahrlässigkeit und Oberflächlichkeit vorgeworfen wird. Das ist genau das Urteil, das von den Kollegen hier zitiert wurde, Nr. 1106 vom Jahre 1972. Kollege Gamper kann es sich nachher zur Gänze durchlesen.

Ich habe jetzt nur ein Beispiel aufgezeigt; ich könnte mehrere Beispiele aufzeigen. Das würde zu weit führen, auch im Zusammenhang mit jenem Urteil der "sezioni unite", das wiederholt hier zitiert wurde.

Ich möchte aber nicht den Anwalt der Wahlprüfungskommission spielen, sondern ich möchte lediglich noch einmal allen Mitgliedern dieser Wahlprüfungskommission meine Anerkennung im Zusammenhang mit der geleisteten Arbeit aussprechen. Ich möchte noch einmal unterstreichen, daß es in meinen Augen dem Regionalrat möglich ist, den Schutz des einen der beiden Rechte wahrzunehmen, für den eine Reihe von Urteilen spricht, also den Schutz des aktiven Wahlkörpers, oder auch, wenn dieser Regionalrat glaubt, den Schutz des anderen Rechtes, also den Schutz des Rechtes jeder Person auf das passive Wahlrecht. Das ist eine juristische, meinetwegen auch eine politische Entscheidung, die getroffen werden kann. Nicht diskutabel sind jedoch in meinen Augen die anderen Schlußfolgerungen, zu denen die Kommission gelangt ist und die, wie schon gesagt, nichts anderes sind als das Ergebnis einer ganz einfachen arithmetischen Arbeit!

(Illustrissimo signor Presidente! Illustri colleghi! Non era mia intenzione chiedere in questa sede la parola quale membro della commissione di convalida. Sono purtroppo costretto ad intervenire per certe affermazioni fatte dagli oratori che mi hanno preceduto, in relazione al lavoro svolto dalla commissione in parola. Per motivi di umana sensibilità mi sento

in obbligo di esprimere in quest'aula ad ogni singolo membro della commissione il mio riconoscimento per la diligenza, l'obiettività e la precisione, con le quali è stato portato a termine il lavoro. Certamente sulle conclusioni a cui è perventua la commissione possono sorgere e cristallizzarsi anche dal punto di vista giuridico opinioni diverse. Desidero però sottolineare ancora una volta che la commissione di convalida, ancor prima di iniziare i lavori, dunque indipendentemente dai risultati, che non erano ancora noti, aveva stabilito certi fondamentali criteri, riguardo il conteggio delle schede votate. Si è giunti pertanto all'accordo di esaminare soltanto quelle schede votate, che nei ricorsi degli interessati formavano effettivamente oggetto di richiesta di revisione debitamente motivate, tralasciando però l'esame delle schede che potevano essere in certo qual modo sí dubbie, ma che non formavano oggetto di una certa esplicita richiesta. Questa procedura, colleghe e colleghi, non è stata inventata o scoperta dalla commissione di convalida, ma, se non erro, è stata ritenuta giusta ed avallata da una sentenza del Consiglio di Stato. Se quindi riteniamo giusta simile procedura, nel contempo dobbiamo constatare che gran parte delle proposte finali della commissione di convalida sono null'altro che il risultato di un semplice compito aritmetico, il risultato della somma di determinati voti, il risultato della rettifica di errori, purtroppo commessi in certe sezioni elettorali. Sempre premesso che la nostra procedura sia quella giusta, a mio avviso, su questo risultato, che è un risultato aritmetico, non si dovrebbe neppure discutere, almenoché il Consiglio regionale nella sua autonomia politica, pur ammettendo che nell'aritmetica due piú due fa quattro, non preferisca, come organo politico ritenere per sua comodità che due piú due fa, per conto mio, tre

Diversa è d'indipendente da tutto questo è invece la posizione Rella, di cui ora parleró

Ma ancor prima di iniziare questo argomento mi si permetta entrare brevemente nel merito delle affermazioni fatte dal collega Martinet, e cioè che a suo tempo determinate richieste, contrariamente a quelle di un Demetz, non

sarebbero state accettate. Sempre nell'ambito della procedura, illustrata poc'anzi per sommi capi, la commissione di convalida ha accettato senza eccezione ogni singola richiesta, il cui scopo risultava chiaramente motivato. Non sono state invece accettate richieste, ad esempio, del seguente tenore: in un determinato paesino dell'Alto Adige un certo ricorrente conosce un certo signore, dal quale è sicuro di aver ottenuto un voto di preferenza; egli però ha dovuto constatare che nella rispondente sezione elettorale a favore di predetto ricorrente non è stato registrato un solo voto di preferenza. Con simili argomentazioni la commissione di convalida non poteva ovviamente operare; i ricorsi dovevano contenere precise indicazioni, come ad esempio, nella sezione elettorale x del Comune y si è incorso in errori. In questi casi la commissione di convalida ha sempre accettato le richieste avanzate senza discriminazione fra l'uno e l'altro candidato o ricorrente.

Diverso è naturalmente il caso Rella, in cui non si può certamente parlare del risultato di una operazione aritmetica, ma bensì di una logica argomentazione, di un esame giuridico, di documenti e sentenze contrastanti nel loro contenuto. Anche in questi casi siamo giunti con la commissione a un determinato risultato, purtroppo non favorevole al collega Rella. Siamo partiti da un principio, concordato ancor prima di prendere in esame la questione, e ciò che la commissione si sarebbe basata sulle sentenze più recenti e più consone nel contenuto al fatto concreto. Abbiamo trovato simili sentenze e ne abbiamo reperite molte altre ed infine, seguendo un certo criterio, abbiamo sottoposto al Consiglio una proposta. A tal proposito non desidero impartire una lezione di giurisprudenza, la qual cosa non mi compete, ma vorrei evitare che affermazioni di carattere giuridico non esatte, indicate in quest'aula, possano apparire giuste mentre in sostanza vanno confutate.

Mi si permetta quindi iniziare dalla fondamentale distinzione di due diritti: il diritto all'elettorato passivo, proprio normalmente di ogni cittadino tutelato dalla legge e da certe sentenze; vi è poi anche il diritto dell'elettorato attivo nel suo insieme, di sapere che coloro, i

quali si presentano come candidati alle elezioni, siano appunto eleggibili e ciò per evitare un'inutile espressione di voto. Abbiamo visto che secondo la nostra opinione questo secondo diritto dell'elettorato attivo nel suo insieme ha formato oggetto nell'ultima giurisdizione, di cui se ne parla nella relazione, giurisdizione con la quale appunto predetto diritto è stato rafforzato e tutelato. Volendo ora citare le stesse sentenze e richiamarsi al termine entro il quale deve essere accettata la candidatura, per poi rimproverare alla commissione di convalida che questo concetto è stato male interpretato e che è stato ommesso un qualsiasi approfondimento, è logico che tutto questo necessiti di un chiarimento. È vero che nelle massime, vale a dire negli estratti delle sentenze, stampati in questi libri, non si parla di alcun termine di accettazione della candidatura, ma bensì del termine entro il quale si deve accettarla, per cui si può ritenere che questo sia effettivamente l'ultimo termine utile. Non posso di certo volerne a nessuno se da una superficiale lettura di questa massima si può avere simile impressione; è accaduto del resto anche a me. Non per questo però si può affermare che la commissione di convalida ha operato con superficialità. Anzi! Siccome la formulazione di detta massima permetteva diverse possibili interpretazioni, la commissione di convalida ha richiesto alla Suprema Corte di Roma copia integrale della relativa sentenza, per apprendere dalla motivazione della stessa l'effettivo intendimento della Corte. Da queste motivazioni, colleghe e colleghi, emerge chiaramente quale è il termine entro cui va accettata la candidatura. Mi permetto, omettendo naturalmente qualcosa, ricordare nuovamente la sentenza della Corte Costituzionale, quest'oggi ripetutamente citata, alla quale si allaccia la presente sentenza della Suprema Corte di Cassazione: "e la persuasività di tale considerazione" — dunque in relazione alla sentenza — "si rafforza poi, tenendo presente che ben può aderirsi all'interpretazione più rigorosa di anzi ricordata della Corte Costituzionale, secondo cui il momento ultimo, in cui esse debbono essere rimosse, esse, cioè i motivi di ineleggibilità, se non diversamente specificato dal legislatore,

coincide con quello dell'accettazione della candidatura. Tale interpretazione a modifica della propria precedente giurisprudenza, questa Suprema Corte ritiene di poter pienamente condividere, dato il suo affondamento giuridico e razionale, non solo per l'esatto rilievo che proprio l'accettazione della candidatura rappresenta il primo atto di esercizio del diritto di elettorato passivo, ma anche considerando" ecc. ecc.

In altre parole : Qui sono state fatte delle affermazioni a carattere giuridico che si possono e che devono confutare nel momento in cui alla commissione si rimprovera trascuratezza e superficialità nel momento in cui alla commissione si rimprovera trascuratezza e superficialità nel suo operato. Questa è esattamente la sentenza n. 1106 dell'anno 1972, citata dai colleghi. Il Dr. Gamper potrà poi leggersi il testo integrale.

Naturalmente ho indicato soltanto un esempio, ma ve ne sarebbero molti altri da illustrare, la qual cosa però ci porterebbe oltre a certi limiti anche in relazione a quella sentenza delle sezioni unite, ripetutamente citata.

Non intendo affatto ergermi difensore della commissione di convalida, ma vorrei soltanto esprimere a tutti i membri di questa commissione il mio riconoscimento per il lavoro svolto. Mi si permetta di porre nuovamente in rilievo, che a mio avviso il Consiglio regionale ha la facoltà di tutelare uno dei due diritti, a favore del quale sono state pronunciate molte sentenze, vale a dire l'elettorato attivo, o se il Consiglio crede anche l'altro diritto, secondo cui ogni cittadino può partecipare all'elettorato passivo. Nella fattispecie si può quindi prendere una decisione giuridica e per conto mio anche politica, ma non si possono certo porre in discussione le altre conclusioni a cui è pervenuta la commissione, conclusioni che, come già detto, null'altro sono che il risultato di un semplice lavoro aritmetico !)

PRESIDENTE: La parola al cons. Bertorelle

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io non intendo ribattere ulteriormente alle

affermazioni che sono state fatte, se non in termini ristrettissimi. Per esempio quando il collega Manica dice: "la Corte costituzionale è quella che ha dato un indirizzo ben chiaro e a quella dobbiamo uniformarci, debbo dire anzitutto che la sentenza va interpretata in un certo modo e che poi il compito della Corte costituzionale non è quello di interpretare le leggi. Tutti sappiamo che la Corte costituzionale è l'organo che svolge il sindacato di legittimità delle leggi, e difatti le sentenze della Corte di cassazione, riferendosi alla sentenza della Corte costituzionale, sviluppano tutta una serie di argomentazioni per spiegare come e perché la tendenza è in un senso e non nell'altro. Devo dire che il cons. Manica effettivamente non ha compreso lo spirito del mio intervento: io ho fatto anche professioni di stima verso il lavoro della commissione, e continuo a rinnovarle, nonostante quello che lui ha detto, perché riconosco che il compito era difficile e che il lavoro è stato svolto con il massimo impegno. Ma io ho semplicemente detto che un margine di interpretazione è più che logico, è più che ammissibile in questa situazione, e questo non me lo può negare lei, come non me lo può negare neanche il collega Dubis che ha parlato con molta prudenza; egli non si è sbilanciato troppo; effettivamente non voleva fare qui una dissertazione di carattere giuridico, ma l'unica sentenza che ha citato è quella famosa sentenza, la 1106, che è la base poi di tutta la decisione della commissione. Io mi sono permesso di citare le 12 sentenze, che comunque si possono interpretare sono tutte riferite a una data che non è quella dell'accettazione, che non è neanche quella della presentazione della lista, ma che addirittura è quella delle elezioni.

Lasciamo pur da parte questo, io penso che tutto quello che si poteva dire in questa materia si è detto e che i colleghi che hanno seguito questa discussione perlomeno si saranno resi conto che per quanto riguarda la ineleggibilità c'è molto spazio a opinioni diverse, quindi è una materia opinabile. Rimango viceversa sul punto di vista espresso prima, per quanto riguarda la posizione del cons. Martiner; non ho altro da aggiungere a quello che è stato detto, le cifre

parlano sufficientemente chiaro, cioè di una serie di errori materiali o errori di fatto che sono avvenuti. Io a questo punto signor Presidente vorrei fare però una proposta: io non penso che questa sia l'occasione nella quale rancori vecchi e nuovi vengano fuori in Consiglio regionale, motivi esclusivamente politici possono indurre i gruppi a schierarsi in un modo o nell'altro, ignorando assolutamente quello che dice uno, soltanto perché appartiene a un altro gruppo o a un altro partito; ma mi pare viceversa, che al di fuori delle posizioni giuridiche, che abbiamo avuto modo e che avremo modo ampiamente di sviluppare durante questi cinque anni, ci sia una certa solidarietà che anima tutto il Consiglio, e che, pur esprimendo ciascuno il suo punto di vista, per carità, nessuno le mette in dubbio, tuttavia consenta anche di poter risolvere, come dire, con una certa correttezza, che non è soltanto correttezza formale quella del signor Presidente, signori consiglieri, ma che è quella correttezza che anima tutti coloro che fanno parte di questo consesso. Ed allora, per non cominciare adesso la battaglia, perché mi pare di aver capito, se non sbaglio, Presidente mi corregga, mi pare di aver capito che ormai chi poteva esprimere il suo punto di vista l'ha espresso e che siamo arrivati al punto delle conclusioni, per non dover incominciare la guerra degli emendamenti, delle mozioni, contromozioni, mozioni d'ordine ecc. ecc., non ritiene il signor Presidente opportuno, e io ne farei una proposta qui, di convocare i capigruppo, per concordare anche il modo col quale risolvere questa ultima parte della nostra riunione? Ecco, questa è la proposta formale che io faccio, spero che il signor Presidente, rispettivamente il Consiglio lo accetti, e che nel collegio dei capigruppo si possa mettersi d'accordo.

PRESIDENTE: Siccome lei ha fatto una richiesta formale, io non posso fare altro che metterla in votazione, sentendo se ci sono consiglieri che volessero prendere la parola, due a favore e due contro alla proposta, alla sua richiesta di sospensione e di convocazione del collegio dei capigruppo.

La parola al cons. Gamper.

GAMPER (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Eigentlich wollte ich das Wort nur ergreifen, um ein Mißverständnis auszuräumen. Es lag mir fern, mit meiner vorhergehenden Intervention in irgendeiner Form die Diskussion abwürgen zu wollen. Ich hatte vielmehr die Absicht, durch meine Intervention die Debatte auf jenes Geleis zu bringen, das uns auch zu einem konkreten Ergebnis führt, und zwar, daß wir zuerst in einer Generaldebatte die Arbeiten der Kommission und deren Ergebnisse überprüfen und dann die einzelnen Anträge, Schlußfolgerungen und die einzelnen Positionen besprechen, zur Diskussion stellen und darüber abstimmen. Das war der Sinn meiner vorhergehenden Intervention und ich kann nicht umhin, mit Genugtuung festzustellen, daß die nachfolgenden Interventionen sehr sachlich, wenn auch hat, die Thematik getroffen und behandelt haben.

Ich möchte auch hier nicht dem Wort unseres Fraktionsführers vorgreifen, nur scheint mir, daß hier kein Anlaß zu irgendeiner Auseinandersetzung zwischen der Arbeit der Kommission und zwischen dem Regionalrat andererseits besteht. Die Vertreter der Kommission sind die von uns frei gewählten Vertreter und sie haben sicher ihre Arbeit nach bestem — wenn wir das Wort einmal gebrauchen wollen — Wissen und Gewissen geleistet; sie haben auch den Mut gehabt — das muß man auch offen anerkennen —, konkrete Anträge dem Regionalrat zu unterbreiten, Anträge, die an und für sich in ihrer Substanz sehr — wie wir gehört haben und wie wir sehen werden — diskutabel sind. Das ist zweifelsohne an und für sich schon ein Beweis des Niveaus der Verantwortung der Kommission und auch dieses Regionalrates. Darüber können doch alle an und für sich, ob wir in der Substanz auch und der Form nach geteilter Meinung sind, stolz sein. Es war eine verantwortungsvolle Arbeit und es war — das müssen wir neidlos und mit Genugtuung feststellen — eine mutige Arbeit. Das ist die eine Seite!

Wenn wir uns als Regionalrat beschränken

würden, einfach die Ergebnisse der Kommission sic et simpliciter zu akzeptieren, dann würden wir gerade diesem Grundsatz, dem die Kommission treu geblieben ist, in irgendeiner Form einen Abbruch leisten. Es heißt, der Regionalrat würde auf ein eigenes Urteil verzichten. Der Regionalrat hat nicht nur das Recht, sondern meines Erachtens auch die Pflicht, die Ergebnisse der Kommission sine ira et studio, rein sachlich, zu überprüfen und dann eine verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen. Und sehen Sie: Darin sehe ich letzten Endes den Zweck dieser Bestimmung unseres Gesetzes, daß der Regionalrat über die Wählbarkeit oder Unwählbarkeit befinden muß, denn wenn dem nicht so wäre, wenn wir nur hier wären, einfach Paragraphen trocken anzuwenden, oder — wie vom Kollegen Dubis richtig bemerkt wurde — mathematische Ergebnisse festzustellen, dann wäre das sicher nicht der souveränen Entscheidung des Regionalrates, eines gesetzgebenden Organs, übertragen um dem zugesprochen worden. Wir haben also die Aufgabe, das Recht, die Pflicht und auch die Verantwortung für unsere Entscheidung. Und wenn wir das haben, müssen wir sicher der beiden Kriterien, die heute sehr treffend vom Kollegen Dubis aufgezeigt wurden, Rechnung tragen: das Recht der passiven Wählbarkeit und der aktiven Wähler. Diese sind richtig! Aber wir müssen auch ein anderes klar feststellen, was vom Kollegen Bertorelle angedeutet und auch gesagt wurde. Der Verfassungsgerichtshof hat sich nach seiner Bestimmung und nach dem Gesetz damit zu befassen, ob ein Gesetz dem Grundgesetz entspricht oder nicht entspricht. Hingegen ist der Oberste Gerichtshof der souveräne und letzte, der entscheiden muß über die Anwendung eines Gesetzes, das verfassungskonform ist. Das geht ja so weit, daß wenn der Oberste Gerichtshof einen Zweifel hat über die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes, er von sich aus, eo ipso, das Gesetz dem Verfassungsgerichtshof übertragen kann, um vorher vom Verfassungsgerichtshof entscheiden zu lassen, ob dieses Gesetz, das nunmehr der Oberste Gerichtshof, die "Corte Suprema", anwenden und auslegen

soll, effektiv auch das Chrisma der Verfassungsmäßigkeit besitzt. Es wäre also falsch, wollten wir in diesen beiden obersten Organen der Magistratur einen Widerspruch sehen; sie haben ganz klar abgegrenzte Befugnisse und Bereiche und es wäre irrig, wollten wir hier Widersprüche herauszuinterpretieren versuchen. Es ist ja auch so, daß der Oberste Gerichtshof immer dann, wenn von den einzelnen Senaten des Obersten Gerichtshofes widersprüchige Entscheidungen erfolgen — Senaten, also die einzelnen "sezioni" —, zusammentritt in der sogenannten Vereinigung aller Senate, "sezioni unite" die dann ein einheitliches Kriterium für die Anwendung, für die Interpretation eines Gesetzes aussprechen. Aber ich will darauf nicht weiter eingehen, sondern mir scheint, daß gerade damit bereits gesagt ist, daß es eine rechtliche auch interpretationsmäßige Regelung von seiten des obersten Interpreten unserer Gesetze gegeben hat.

Bei uns hier stellt sich das Problem auf lokaler Ebene als juridisches und fast, möchte ich sagen, als politisches in seiner Gesamtkonzeption. Sehen Sie, wir haben einen Regionalrat und wenn wir heute leichten Herzens oder leichtfertig oder, was noch schlimmer wäre, was, fast möchte ich sagen, ein Dolchstoß in den Rücken der Demokratie wäre, aus irgendwelchen Machtüberlegungen heraus willkürlich einfach einen abwählen und einen bestätigen wollten, dann hätten wir, das möchte ich sagen, auch die Legitimation verloren und verwirkt hier zu sitzen, denn wir sind gewählt aus freier Entscheidung unserer Mitbürger.

Und nun kommen wir zu dem wesentlichen Problem: Glauben Sie, daß wir im Endeffekt — außer es liegt ein tatsächlicher und greifbarer, feststellbarer Grund vor — einfach aus irgendwelchen, wenn auch noch so feinsinnigen und scharfsinnigen Interpretationen heraus — wollen wir es einmal ganz hart formulieren —, die oft auch der Überlegung einzelner entspringen könnten, wenn wir aus diesen Überlegungen heraus eine Entscheidung fällen wollten oder sollten, würden wir sicher der Demokratie als solcher keinen Dienst erweisen, denn die Wähler

sind der Meinung, daß sie durch die Abgabe ihres Stimmzettels und durch die Vorzugsstimme ihren Willen klar zum Ausdruck gebracht haben. Die Verfassung sagt ja letzten Endes: souverän ist das Volk. Das heißt, auf unsere konkrete Situation angewandt, daß wenn eine Mehrheit sich für einen Kandidaten gefunden hat und für eine Partei gefunden hat, daß diese Mehrheit sich für einen Kandidaten gefunden hat und für eine Partei gefunden hat, daß diese Mehrheit auch anerkannt und respektiert wird.

Anders verhält es sich hingegen mit den verschiedenen, wie ich vorhin versucht habe zu erklären, Fragen der Wählbarkeit, des Verfalls eines Mandates usw. Nun, sehen Sie, der Wähler muß doch letzten Endes das Vertrauen in die demokratischen Institutionen verlieren, wenn er feststellen muß, daß aus seiner Sicht, aus der Sicht des einfachen Bürgers und Wählers, von dem gesetzgebenden Organ eine Entscheidung getroffen wird, die für ihn völlig unverständlich ist. Das ist ein schlechter Dienst an die Demokratie, denn es trifft den Nerv der Demokratie und zwar den Nerv im Sinne des Vertrauens des Bürgers in die demokratischen Institutionen. Davor sollten wir uns hüten! Das heißt: Wir sollten uns davor hüten, das Vertrauen der Wähler, der Bürger in die demokratischen Institutionen in irgendeiner Form, aus welchen Überlegungen immer, zu untergraben. Sehen Sie, ich kann mir vorstellen, daß es für uns in dieser Region, in diesem Land für den einfachen Menschen, für den Menschen auf der Straße unverständlich ist, wenn heute einer Gemeinderat sein kann, — um ein ganz konkretes Beispiel zu bringen —: einer Vizebürgermeister der Stadt Bozen sein kann; er kann für den Regionalrat kandidieren; er kann gewählt werden; wenn er gewählt wird, kann er frei entscheiden, ob er lieber im Gemeinderat bleibt oder ob er lieber in den Regionalrat einzieht. Das sieht unser Gesetz vor und daran ist nichts zu rütteln! Aber sie müssen sich vorstellen, wie unverständlich das für den einfachen Mann auf der Straße ist, daß einer diese freie Entscheidung treffen kann. Ein anderer hingegen, der zufällig irgendeiner Körperschaft vorsteht oder der zufällig eine

Arbeit ausführt für die Regionalregierung oder für die jeweilige Landesregierung, der soll auf einmal nicht wählbar sein. Wir kommen aber zu einer sehr schwerwiegenden Folgerung: Stellen Sie sich das einmal konkret vor, was letzten Endes die Kommission in ihrem Bericht auch andeutet. Wir haben doch die Möglichkeit laut unserem Wahlgesetz, daß jeder Angestellte und jeder Beamte des Regionalrates, des Regionalausschusses, der jeweiligen Landesausschüsse von Bozen und Trient nicht nur kandidieren kann, sondern auch Landesrat, ja Landeshauptmann, Präsident des Landtages und des Regionalrates werden kann und einer, der zufällig aufgrund einer regulären Ausschreibung von Arbeiten diese Arbeiten in der freien Marktwirtschaft zugeschlagen erhält, der soll, nur weil er diese Arbeit, die vorübergehend, momentan, zufällig ist, nicht wählbar sein, aber alle anderen, die im festen Abhängigkeitsverhältnis mit unseren gesetzgebenden und exekutiven Organen in dieser Region sich befinden, sind unanfechtbar wählbar. Versuchen Sie das einmal unseren Wählern zu erklären und Sie werden im besten Fall ein Kopfschütteln erhalten und sagen hören: Das verstehen wir nicht mehr; wir verstehen nur eines, daß es auch wenig Sinn hat, eine Wahlkampagne mitzumachen, zur Wahl zu gehen, nicht nur eine Partei zu wählen, sondern auch Vorzugsstimmen abzugeben, wenn wir uns dann aus solchen Überlegungen, die für uns als einfache Wähler, die wir unseren Willen durch die Wahl zum Ausdruck bringen sollen und können, so behandelt sehen. Das werden sie nicht verstehen.

Damit komme ich zum Schluß und gleichzeitig wieder zum Beginn meiner Ausführungen zurück: Das, was für uns maßgebend und entscheidend sein muß, ist doch letzten Endes die Achtung vor dem Wählerwillen. Die Achtung vor dem Wählerwillen erfüllen wir in dem Augenblick, wo wir die tatsächlichen Ergebnisse anerkennen, das heißt, wie vorhin bemerkt wurde, zwei und zwei ist vier. Demokratie erfordert auch den Mut und — das möchte ich sagen — die Demut einzubekennen, daß hier eine Mehrheit ist und hier eine Minderheit, denn beide stehen im Dienst der Demokratie und

haben ihre große Funktion und es läßt sich darüber streiten, wer die größere Funktion und die größere Verantwortung hat. Aber würden wir diese Ergebnisse nicht zur Kenntnis nehmen, würden wir vollkommen unglaubwürdig und unverständlich sein für die Wähler. Ebenso unglaubwürdig und unversätändlich würden wir sein, wenn wir durch irgendwelche, wenn auch noch so scharfsinnigen und meinetwegen auch formalrechtlichen und auch vom substantiellen Standpunkt her rechtlichen Überlegungen Entscheidungen trafen, die für unsere Wählerschaft unverständlich sind und die im Endeffekt dem Wählerwillen nicht nur nicht gerecht werden, sondern diesem Wählerwillen sogar — fast möchte ich sagen — Unrecht täten. Das sind doch letzten Endes die Grundprinzipien, die wir berücksichtigen sollen, wenn wir hier zu einer sachlichen Entscheidung kommen wollen im Sinne und mit der Absicht, das Ansehen dieser legislativen Körperschaft, dieses Regionalrates und unserer Landtage zu wahren. Das ist mit eine Aufgabe, der wir uns alle — wie heute bemerkt wurde — durch unseren Eid unterzogen haben im Dienste der Demokratie und unserer Bevölkerung.

(Illustrissimo signor Presidente! Signore e Signori! In realtà volevo prendere la parola soltanto per chiarire un malinteso. Con il mio intervento precedente ero ben lontano dal voler strozzare in certo qual modo la discussione, ma era piuttosto mia intenzione portare il dibattito su quel binario che ci conduce ad un certo risultato e cioè esaminando in una discussione generale i lavori della commissione ed i relativi risultati, discutendo in seguito le singole richieste, deduzioni e prese di posizione, per giungere infine alla votazione. Questo è stato il senso del mio intervento precedente e non posso fare a meno di constatare con soddisfazione che gli interventi successivi hanno centrato e trattato, se anche con durezza, l'argomento oggettivamente.

Non desidero prevenire il nostro capogruppo ma mi si permetta di dire che a me sembra che non vi sia alcun movente di conflitto fra l'operato della commissione ed il Consiglio

regionale. I membri della commissione sono rappresentanti da noi liberamente eletti, che avranno senz'altro lavorato, se si vuole usare questa espressione, di loro miglior scienza e coscienza; hanno avuto pure il coraggio — lo si deve riconoscere apertamente — di sottoporre al Consiglio regionale concrete proposte che, come abbiamo sentito e come vedremo in seguito, sono assai discutibili nella loro sostanza. Ciò testimonia senza dubbio un certo livello della responsabilità della commissione e di questo Consiglio regionale, per la qual cosa noi tutti dovremmo essere orgogliosi, se anche le nostre opinioni divergono nella sostanza e nella forma. E' stato fatto un lavoro responsabile e coraggioso, come dobbiamo ammettere senza la minima punta d'invidia. Questo è un aspetto!

Se il Consiglio regionale dovesse limitarsi ad accettare sic et simpliciter i risultati della commissione, danneggeremmo in certo qual modo proprio il principio, a cui la commissione si è astenuta fedelmente, in quanto ciò equivarrebbe ad una rinuncia da parte del Consiglio regionale a pronunciarsi in merito. A mio avviso il Consiglio non ha soltanto il diritto, ma anche il dovere di esaminare oggettivamente sine ira et studio i risultati a cui è giunta la commissione e di decidere responsabilmente. Proprio in questo vedo in definitiva lo scopo di detta norma di legge e cioè che il Consiglio regionale è chiamato ad esprimersi in merito alla eleggibilità ed ineleggibilità, poiché, se così non fosse, se fossimo soltanto chiamati ad applicare semplicemente in modo arido degli articoli di legge, oppure — come giustamente osservato dal collega Dubis — a sanzionare risultati matematici, tale compito non sarebbe stato senz'altro attribuito alla decisione sovrana di un organo legislativo, quale è il Consiglio regionale. Noi abbiamo quindi il compito, il diritto, il dovere ed anche la responsabilità di decidere, e pertanto non possiamo fare a meno di tener conto dei due criteri, indicati giustamente dal collega Dubis, e cioè il diritto dell'elettorato passivo e attivo. Giusto! Ma d'altra parte dobbiamo parimenti constatare, quanto indicato dal collega Bertorelle. La Corte Costituzionale è chiamata, secondo le attribuzioni e le norme di legge, a giudicare

sulla legittimità costituzionale di una legge, mentre la Suprema Corte di Cassazione, l'ultima e sovrana istanza, decide sull'applicazione di una legge costituzionalmente legittima. In caso di dubbio su detta legittimità di una legge, la Corte Suprema può addirittura trasmettere spontaneamente, ea ipsa, la legge alla Corte Costituzionale, e richiedere che la stessa si pronunci, se la legge, che la Suprema Corte deve applicare ed interpretare, possiede effettivamente il crisma della costituzionalità. Sarebbe quindi errato se volessimo vedere un contrasto fra i due sommi organi della magistratura; questi hanno una ben definita sfera di competenza ed una precisa giurisdizione e faremmo quindi un errore, se nella fattispecie volessimo interpretare come contrastante il loro operato. La Corte Suprema d'altronde, ogni qual volta che le singole sezioni si contraddicono nelle loro decisioni, stabilisce a sezioni unite un criterio unitario per l'applicazione e l'interpretazione di una legge. Non desidero entrare ulteriormente nel merito della questione, ma mi sembra che con ciò sia evidente che da parte dei massimi interpreti delle nostre leggi è stata fornita una regolamentazione giuridica ed interpretativa.

Nel caso specifico sul piano locale il problema si prospetta sotto il profilo giuridico e nella sua concezione globale, vorrei quasi dire, sotto quello politico. Siamo membri di un Consiglio regionale e se oggi dovessimo a cuor leggero e con superficialità, o ancor peggio, per qualche considerazione di potere, dichiarare discriminatamente decaduto l'uno e confermare l'altro Consigliere, la qual cosa significherebbe pugnare alla schiena la democrazia, allora avremmo già perso pure la legittimazione di sedere su queste poltrone, essendo noi stati eletti per libera decisione dei nostri concittadini.

Ed ora veniamo al problema essenziale: Loro Signori credono che noi in definitiva — eccezion fatta naturalmente per i casi in cui esiste un effettivo, tangibile e constatabile motivo — possiamo per una qualsiasi interpretazione, per quanto sottile e acume questa possa essere — se vogliamo esprimerci in tutta durezza — interpretazioni che spesso possono essere soltanto frutti di considerazioni dei singoli, Loro Signori

credono proprio, ripeto, che se volessimo o dovessimo prendere una decisione per queste considerazioni, non faremmo alla democrazia come tale nessun utile servizio, poiché gli elettori sono dell'opinione di aver manifestato la loro volontà con l'espressione del voto e delle preferenze. La Costituzione afferma del resto che sovrano è il popolo, in altre parole, l'elettore. Tale volontà elettorale va rispettata anche da noi, in quanto la democrazia richiede appunto anche il rispetto di tale volontà. Nel caso specifico ciò significa concretamente che una volta formatasi una maggioranza per un candidato o per un partito, la stessa deve essere riconosciuta e rispettata.

Diversamente si presentano invece, come ho cercato di illustrare prima, i problemi della eleggibilità, della decadenza di un mandato ecc. Signori, l'elettore alla fin fine deve perdere la fiducia nelle istituzioni democratiche, se deve constatare, che dal suo punto di vista, ciò da quello del semplice cittadino, dell'elettore, l'organo legislativo prende decisioni a lui completamente incomprensibili. In tal modo non si fa, ripeto, un buon servizio alla democrazia, poiché si colpisce il suo nervo e cioè nel senso che si pregiudica la fiducia del cittadino nelle istituzioni democratiche. Di ciò guardiamocene bene! Ciò significa che dovremmo guardarci dal minare in certo qual modo per qualsivoglia considerazione la fiducia degli elettori, dei cittadini nelle istituzioni democratiche. Signori colleghi, immagino come per noi in questa Regione, in questa Provincia, per l'uomo semplice cioè per l'uomo della strada, sia incomprensibile che un Consigliere comunale, o il Vicesindaco della città di Bolzano — per citare un esempio concreto — può presentarsi alle elezioni regionali ed in caso di sua elezione, gli è concesso di scegliere liberamente se continuare a fare parte del civico consesso o, se preferisce, diventare membro del Consiglio regionale. Tutto questo è previsto dalla nostra legge, su ciò non ci sono dubbi! Ma Signori colleghi, cerchiamo di immaginare come l'uomo della strada non riesca a comprendere come un cittadino possa scegliere liberamente di appartenere all'uno o l'altro consesso, mentre un'altra

persona preposta per caso ad un qualsiasi altro ente, o impegnata ad eseguire un qualche lavoro per conto della Giunta regionale o della rispettiva Giunta provinciale diventa improvvisamente ineleggibile. La conclusione a cui perveniamo é estremamente grave: raffiguriamoci concretamente, quanto in definitiva accenna la commissione nella propria relazione. Secondo la nostra legge elettorale, ogni dipendente e ogni funzionario del Consiglio regionale, della Giunta regionale, delle rispettive Giunte di Bolzano e Trento non solo puo candidare, ma gli é concesso pure di ricoprire la carica di Assessore provinciale, di Presidente della Giunta provinciale, di Presidente del Consiglio provinciale e del Consiglio regionale, mentre un cittadino che si vede assegnare sul mercato libero, mediante regolare asta un appalto di lavori, diventa ineleggibile, appunto poiche sta eseguendo momentaneamente e per caso lavori per conto dell'ente in parola, mentre tutti gli altri che intrattengono con l'amministrazione un vero e proprio rapporto d'impiego con gli organi legislativi ed esecutivi di questa Regione sono incontestabilmente eleggibili. Loro Signori colleghi, cerchino di spiegare tutto questo ai nostri elettori e nel migliore dei casi la reazione sará una crollata di testa accompagnata dalla affermazione: non rischiamo piú a comprendere simile fatto, sappiamo soltanto che ha poco senso seguire una campagna elettorale, andare alle urne, che non ha senso di votare un partito non solo, ma di esprimere anche voti di preferenza, se poi per simili considerazioni ci vediamo trattati in questo modo, noi semplici elettori che dobbiamo e possiamo esprimere attraverso il voto la nostra volontá. Queste cose gli elettori non le comprenderanno.

E cosí giungo alla conclusione e nel contempo ritorno su quanto affermato all'inizio delle mie esposizioni: per noi in definitiva deve essere determinante il rispetto della volontá degli elettori, a cui adempiamo nel riconoscere i risultati effettivi, vale a dire, come é stato osservato poc'anzi, che due piú due fa quattro. La democrazia richiede anche il coraggio e vorrei dire pure l'umiltá di riconoscere che in questa sede sussiste una maggioranza e una minoranza,

ambidue al servizio della democrazia, con la loro grande funzione e pertanto é discutibile quale raggruppamento abbia le maggiori funzioni e responsabilitá. Non riconoscendo invece questi risultati, perderemmo davanti agli elettori credibilitá e comprensione, che verrebbero meno anche nel caso dovessimo prendere delle decisioni per considerazioni giuridiche, per quanto queste possano essere sagaci e perfette sotto il profilo giuridico-formale ed addirittura sostanziale, decisioni, ripeto, incomprensibili per i nostri elettori e che non rispecchiano, anzi vorrei dire che torteggiano addirittura la effettiva volontá dell'elettorato. Questi sono infine i principi fondamentali di cui dobbiamo tener conto, se vogliamo che la nostra decisione sia oggettiva nel senso e nell'intento di salvaguardare la reputazione del nostro ente legislativo, del Consiglio regionale e dei nostri Consigli provinciali. E' questo un compito che noi tutti ci siamo assunti con il giuramento — come é stato osservato oggi — al servizio della democrazia e della nostra popolazione).

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ganz kurz folgendes: Ich möchte mich nicht neuerdings in eine rechtliche Auseinandersetzung einlassen, sondern lediglich erklären, daß sich die Gruppe der Südtiroler Volkspartei nach der heutigen Diskussion volle Handlungsfreiheit vorbehält und dabei besonders auf die Widersprüchlichkeit der Erklärungen und Forderungen des Sprechers der Democrazia Cristiana hinweist, wonach auf der einen Seite man sich dagegen sträubt, den arithmetischen Nachweis anzuerkennen und verlangt, daß nun alle abgegebenen Stimmen neu überprüft werden; auf der anderen Seite man uns aber überzeugen will in einer Frage, die zugegebenerweise so oder anders ausgelegt werden kann, wo es somit ungewiß ist, welcher Rechtsgrundsatz morgen von der Gerichtsbarkeit, die ja über den Regionalrat morgen entscheiden kann, etwa als überwiegend angenommen wird, ihr zu folgen. Meiner Ansicht nach müßte der Gesichtspunkt ausschlaggebend sein, sachlich so zu entscheiden, daß der

Regionalrat auch vor dieser übergeordneten Gerichtsbarkeit — es ist der Appellationsgerichtshof — sich nicht blamiert, möchte ich sagen, ganz gleich, ob er dann der Kommission recht gibt oder eine eigene Entscheidung fällt. Wir widersetzen uns aber in aller Form der Forderung nach einem neuen Nachzählen, also Überprüfen aller abgegebenen Stimmen. Es ist das, als ob man die Aufgabe der Wahlprüfungskommission und des Regionalrates ab absurdum führen möchte, denn — es ist schon gesagt worden, ich brauche es nicht zu wiederholen, sowohl vom Kollegen Manica als auch vom Kollegen Dubis, nicht wahr —, Aufgabe dieser Wahlprüfung durch den Regionalrat, der immerhin ein politischer Körper ist und nicht eine Gerichtsbarkeit, kann nur sein, innerhalb einer vernünftig kurzen oder vernünftig langen Zeit eine Entscheidung zu treffen — es sind immerhin sieben Monate —, damit eben die Wählerschaft weiß, wie sie dran ist und dann die weitere Suche nach der Wahrheit — bitte, dieses wunderbare Wort — eben der Gerichtsbarkeit, ob Staatsrat oder ob Appellationsgerichtshof, zu überlassen. Wir können dem, was vom Kollegen Bertorelle gesagt worden ist, nicht zustimmen: Es kann ja ein, zwei Jahre dauern, nicht wahr, das macht ja nichts; lassen wir die Stimmzettel überprüfen; vielleicht bei Ende der Legislaturperiode wird man wissen, wer dann gewählt worden ist.

BERTORELLE (D.C.): Non ho detto questo!

BENEDIKTER (S.V.P.): Ein, zwei Jahre kann es dauern, haben Sie gesagt! Genau so haben Sie gesagt!

BERTORELLE (D.C.): No, Lei l'ha detto!

BENEDIKTER (S.V.P.): Sie haben es gesagt!

BERTORELLE (D.C.): Io avevo detto: anche se fosse un anno, pazienza.

BENEDIKTER (S.V.P.): Auch wenn es ein, zwei Jahre wären, haben Sie gesagt. Genau das haben Sie gesagt! Jahre, ein, zwei Jahre, genau!

PRESIDENTE: Caso mai si può verificare dal nastro!

BENEDIKTER (S.V.P.): Noch etwas möchte ich richtigstellen. Es war die Rede vom Vertrauen, von einer Feststellung, wieviel Ladiner also dem Abgeordneten Martiner das Vertrauen geschenkt haben es soll nachgeprüft werden, wieviel Ladiner das Vertrauen geschenkt haben. Dazu möchte ich nur das eine feststellen: Eines steht fest, daß der Kandidat Franz Demetz annähernd fast das Doppelte an Stimmen aus den ladinischen Tälern, also von den Ladinern erhalten hat!

(Brevemente : Non desidero scendere nuovamente in una discussione giuridica, ma soltanto dichiarare che dopo il dibattito di oggi il gruppo consiliare della Südtiroler Volkspartei si riserva piena libertà di azione, indicando soprattutto le dichiarazioni contraddittorie e le richieste avanzate dal portavoce della D.C., secondo le quale ci si oppone al riconoscimento della prova aritmetica, per cui si richiede il riesame di tutte le schede elettorali; ci si vuole tuttavia persuadere di seguire la democrazia cristiana in una questione che può essere, come è stato ammesso, interpretata in uno o nell'altro modo, per cui è impossibile prevedere quale principio giuridico un domani la magistratura, che potrebbe essere chiamata a decidere al di là del Consiglio regionale, ritenga predominante. A mio avviso dovrebbe prevalere una decisione oggettiva, onde evitare al Consiglio regionale brutte figure davanti all'istanza superiore, la Corte d'Appello, e ciò indipendentemente di quanto vorrà fare il Consiglio, se dare ragione alla commissione o prendere una decisione propria. Ci opponiamo però in tutta forma alla richiesta di un nuovo esame di tutte le schede votate, poiché così facendo è come si volesse condurre all'assurdo il compito della commissione di convalida e del Consiglio regionale. I colleghi Manica e Dubis hanno già fatto presente, e pertanto è superfluo che lo ripeta, cioè che il compito di questa commissione di convalida, tramite il Consiglio regionale, che è pur sempre un ente politico e non un'istanza giurisdizionale, consiste di

prendere una decisione entro un termine ragionevolmente breve o lungo — si tratta pur sempre di sette mesi —, affinché l'elettorato conosca la effettiva composizione del Consiglio, mentre l'ulteriore ricerca della verità — prego, questa bellissima espressione — spetta agli organi giurisdizionali sia che si tratti del Consiglio di Stato o della Corte d'Appello. Non possiamo quindi dichiararci d'accordo con le affermazioni fatte dal collega Bertorelle: "Possono passare uno o due anni, ciò non importa, lasciamo esaminare tutte le schede votate e forse alla fine della legislatura si saprà chi è stato effettivamente eletto".

BERTORELLE (D.C.): *Non ho detto questo!*

BENEDIKTER (S.V.P.): *Uno o due anni possono trascorrere, ha detto! Esattamente così ha detto Lei!*

BERTORELLE (D.C.): *No, Lei l'ha detto!*

BENEDIKTER (S.V.P.): *Lei l'ha detto!*

BERTORELLE (D.C.): *Io avevo detto anche se fosse un anno, pazienza.*

BENEDIKTER (S.V.P.): *Anche se fosse un anno o due, ha detto Lei. Proprio questo ha detto! Anzi, uno, due anni, precisamente così!*

PRESIDENTE: *Caso mai si può verificare dal nastro!*

BENEDIKTER (S.V.P.): *Vorrei rettificare un'altra cosa. Si è parlato di fiducia, di verificare quanti ladini avrebbero espresso fiducia al Consigliere Martiner; si dovrebbe quindi controllare quanti voti ladini esprimono tale fiducia. A tal proposito devo far presente che una cosa è sicura e cioè che rispetto al Consigliere Martiner il candidato Franz Demetz ha ottenuto nelle valli ladine, dunque dai ladini, quasi il doppio dei voti di preferenza.)*

PRESIDENTE: La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Spero di essere l'ultimo e, comunque, chiedo scusa se arrivo buon ultimo, ma dato che vien fatto parecchio cenno sull'attività della commissione di cui ho fatto parte, evidentemente non posso esimermi da un intervento, tanto più che il dibattito è stato ampio e direi mantenuto su un tono e un livello elevato, il che dimostra che il problema è sentito da tutti in maniera assai forte. Credo quindi necessario chiarire alcuni concetti. Ho ascoltato con molto interesse gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, in particolare del collega Bertorelle, a difesa e a sostegno della convalida del collega Rella. Devo dire che il suo intervento, come quello di altri consiglieri, si è incentrato soprattutto sulla materia del termine di presentazione, del termine di rimozione delle cause di ineleggibilità, mentre ha sfiorato o non ha assolutamente considerato l'altro argomento che, a me sembra, e io questo l'ho sostenuto proprio in commissione, molto più importante, sulla validità degli atti per la rimozione di quelle cause, cioè sulla validità di quelle delibere. Io ritengo che quelle delibere non siano valide siano nulle. Una è manifestamente nulla, secondo il mio modo di pensare, perché riporta presenti persone addirittura defunte, altre che non erano più consiglieri regionali e, come relatore, una persona che nella prima parte non era considerata presente; ma poi sono nulle, secondo me, proprio per quanto ci ha riferito il segretario generale della provincia di Bolzano, sul modo come sono state prese e come sono state portate avanti: votate dalla Giunta in una prima stesura, sono state presentate alla Corte dei conti, la quale Corte dei conti le ha respinte, il che significa che le ha fatte rifare e prima di essere ripresentate alla Corte dei conti dovevano essere rivotate e convalidate, se così posso dire, dalla Giunta provinciale. Questo per me è un punto fondamentale che purtroppo, dico purtroppo, mi dispiace, mi porta a dover considerare la candidatura del collega Rella non legittima e quindi ad accettare o perlomeno ribadire i concetti espressi dalla commissione di convalida.

Per tutto il resto io voglio assolutamente tranquillizzare il collega Lorenzi che nessuno è

stato mai animato dal desiderio di far male a chicchesia in commissione, lei lo ha detto così, con una battuta, però ho capito dal suo stato d'animo, dal come lo ha espresso, che c'è un dubbio che la tormenta, ma la posso assicurare, cons. Lorenzi, che tutti i consiglieri che hanno fatto parte della commissione hanno svolto il loro compito con la massima serietà, con la massima obiettività, e questo lo devono credere anche il collega Martiner e la gentile collega Bertolini. Ci dispiace sinceramente di aver dovuto constatare quello che abbiamo constatato, ne potete essere certi, nella maniera più assoluta. Alla gentile collega Bertolini, che ho ascoltato stamattina, e di cui comprendo logicamente lo stato d'animo e i concetti tanto gentilmente espressi, debbo dire che purtroppo la legge è legge. La commissione di convalida è stata costretta a prendere delle decisioni, a proporre al Consiglio la sua decadenza, perché la legge prevede che venga eletto come candidato rappresentante del gruppo linguistico ladino quello che ha il maggior numero dei voti, e questo automaticamente esclude la collega Bertolini. E voglio dire al collega Martiner che è vero che sono soltanto 18 voti che lo separano, in base al risultato dell'esame delle schede che abbiamo fatto, dal collega Franz Demetz, ma è altrettanto vero che quando è stato messo in condizione di richiedere la revisione di altri seggi elettorali, il collega Martiner ha presentato una documentazione che la commissione è stata costretta a ritenere insufficiente. Non si può dire alla commissione riaprite tutte le schede perché io sono convinto che ci sia una tendenza a votare per il candidato di un altro partito, i cui voti sono stati assegnati al candidato della S.V.P. Purtroppo a un dato momento la commissione aveva il dovere di seguire un suo criterio, ha scelto se ha scelto bene sarà approvata dal Consiglio, il quale è organo sovrano, se ha scelto male evidentemente sarà disapprovato, ma, comunque, a tutti resta la porta aperta del ricorso in Corte d'appello. Non vedo perché a un dato momento, se ci sono elementi che essi ritengono validi, non possano sostenerli in Corte d'appello. Comunque, il Consiglio è sovrano e in questo io acconsento nella interpretazione che

ha dato questa mattina il collega Ceccon, il quale può aver dato l'impressione di aver accettato una tesi completamente diversa dalla mia, in questo io acconsento, perché il Consiglio può a un dato momento, per un suo motivo preciso, per una volontà che si viene formando dal dibattito, dall'esame approfondito quello che è stato svolto, può decidere di mantenere nel proprio consenso i colleghi che sono entrati inizialmente.

Il Parlamento italiano lo ha già fatto, posso citare il caso di un deputato del mio partito, l'on. Franchi, faccio il nome il quale, eletto nelle elezioni del 1968, è risultato poi aver avuto 100 voti in meno dell'avv. Santo del collegio di Rovigo, ed è stato convalidato dalla commissione di convalida del Parlamento, nonostante fosse manifesto che i voti da lui riportati erano in numero inferiore a quelli dell'altro collega. E altri casi ci sono stati, perché la commissione di convalida del Parlamento a un dato momento ha deciso in quei termini e il Parlamento ha accettato la decisione della commissione di convalida in quel senso. Quindi niente di strano che il Consiglio accetti o non accetti le deduzioni della commissione di convalida. Da un punto di vista umano si può anche comprendere di mantenere in questa sede i colleghi che ci sono entrati, sarà compito dei ricorrenti poi adire alle vie giudiziarie, che sono aperte.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lorenzi Iginio.

LORENZI IGINIO (P.S.I.): Signor Presidente, signori del Consiglio, non per entrare di nuovo nella discussione di merito sulle valutazioni fatte, a proposito della interpretazione della legge, con tutte le citazioni che sono state fatte, ma perché ci stiamo avviando appunto alla conclusione di questo dibattito, per tentare di raddrizzare un discorso che mi è sembrato stonato e che non dovrebbe inficiare quello che sarà la conclusione del discorso che stiamo per concludere. Mi riferisco all'interpretazione che ho sentito dare al dibattito, all'apporto che è stato portato qui da parte di diversi consiglieri, da parte del collega Lorenzi della D.C. e del collega Bertorelle, pure della D.C., e cioè quando

nel loro intervento praticamente hanno dato per scontato che il mettere in discussione l'operato di una commissione rappresentativa di tutti i settori del Consiglio regionale e nominata dal Consiglio regionale, quindi espressione diretta del Consiglio regionale, fosse quasi una cosa di ordinaria amministrazione, una cosa che si fa se non proprio in ogni caso, in tutte le occasioni dove c'è da valutare l'operato di una commissione, comunque che non c'è da meravigliarsi se si affronta questo discorso. Io direi che qui va sottolineato, per dare un senso al dibattito fatto, che il mettere in discussione l'operato di una commissione, soprattutto di una commissione di questo tipo, con la delicatezza della materia che è in discussione, è un fatto anzitutto del tutto eccezionale, e non solo grave, ma direi gravissimo, che si può fare, è legittimo farlo, solo quando si hanno in mano veramente degli argomenti per dimostrare che l'operato della commissione presenta dei vizi molto seri, delle carenze molto serie. Mentre abbiamo potuto constatare, e questo l'hanno ammesso del resto i consiglieri intervenuti sostenendo una tesi opposta, abbiamo potuto constatare che al massimo sono arrivati a dire che, salvo 12-13 sentenze da una parte contro 3, che la materia è quanto meno opinabile a proposito di queste sentenze citate a favore o contro la decisione presa dalla commissione, mi riferisco al caso del cons. Rella in particolare. Ebbene questo discorso va corretto, nel senso appunto che non si può mettere in discussione la serietà del lavoro della commissione. Qui, da qualcuno ho sentito parlare di onore, di onorabilità, non c'entra l'onorabilità né della commissione né dei consiglieri su un problema di questo tipo; non dovrebbero entrarci neanche i nomi, se non perché si devono fare i conti con un personaggio, con una persona, con un consigliere, ma il discorso potrebbe essere fatto anche in astratto. C'è da difendere, invece, questo sì, signori consiglieri, c'è da difendere non solo la prassi, non solo un modo di concepire il valore delle commissioni che si nomina un Consiglio regionale, un qualsiasi istituto di questo tipo, ma l'operato delle stesse. Il discorso diventa serio se ci poniamo di fronte a quello che potrà

succedere un domani accettando questo modo tranquillo di rimettere in discussione le cose concordate nella commissione rappresentativa dell'intero Consiglio; che cosa potrà succedere un domani di fronte a nomine di altre commissioni, di fronte a operati di altre commissioni che è facile vengano istituite per diversi altri fatti? Ho cercato di raddrizzare questa stortura, che io ho osservato, e ciò a prescindere dalla bontà delle tesi sostenute dal gruppo della D.C., che io lascio evidentemente, perché ognuno è libero di vedere, di pensare a modo suo e di argomentare. Ma qual è la conclusione? Qui abbiamo l'operato di una commissione rappresentativa dell'intero Consiglio regionale; abbiamo avuto l'apporto, non tanto dei gruppi sotto il profilo politico, ma l'apporto di una serie di consiglieri che sono espressione di tutti i gruppi consiliari; e abbiamo visto che tutti questi apporti, tutti questi interventi hanno convalidato l'operato della commissione, non solo, ma hanno convalidato nella sostanza, — solamente il Cons. Avancini stamattina si riserva di sentire ulteriori argomentazioni —, hanno convalidato nella sostanza le conclusioni della commissione, tranne un gruppo, il gruppo della D.C., cioè il gruppo interessato al caso in discussione. E questo io non lo dico perché il gruppo interessato non doveva intervenire, anzi, ma lo dico per arrivare all'altra conclusione, e cioè che a questo punto mi pare che sensibilità e buon senso vorrebbero che il gruppo interessato, mantenendo legittimamente tutte le riserve avanzate sull'operato e sulle conclusioni della commissione di convalida, non portasse questa sua particolare interpretazione del problema alle estreme conseguenze del voto, perché votando sul caso della convalida dei consiglieri in discussione, indirettamente si metterebbe in discussione l'operato di una commissione rappresentativa del Consiglio, quale la commissione di convalida per la convalida dei consiglieri. Fatto che io, ripeto, ritengo sarebbe non solo eccezionale, ma estremamente gravissimo.

PRESIDENTE: Non c'è più nessuno che ha chiesto la parola. E' rimasta in sospeso la

richiesta formale del cons. Bertorelle di sospendere la discussione e far riunione di capigruppo. C'è qualcuno che prende la parola sulla proposta del collega Bertorelle? La parola all'assessore Molignoni.

MOLIGNONI (Assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Avrei voluto prendere la parola prima anch'io come componente della commissione di convalida, ma non l'ho fatto, in quanto, anzitutto penso che il pensiero del gruppo sia stato espresso sufficientemente e chiaramente dall'amico e collega Avancini questa mattina, per cui è inutile che anch'io mi metta qui a difendere l'operato della commissione e a dire perché abbiamo adottato questo criterio anziché quest'altro e a rispondere semmai a delle eventuali accuse che sono state fatte alla commissione. Io prendo la parola espressamente sulla proposta del collega Bertorelle. Io non so se sbaglio, se è una mia sensazione, ma ho la sensazione che particolarmente nel pomeriggio d'oggi si sia creato in quest'aula un clima piuttosto di disagio, un clima pesante, che non si è alleggerito neppure con i moderati interventi conclusivi. E penso che sarebbe bene togliere questo senso di disagio, proprio attraverso la riunione dei capigruppo, nella quale si potrebbe dirsi anche quello che forse non è stato detto in questa sede e, nel più breve tempo possibile evidentemente, arrivare poi alle conclusioni, cioè al voto. Per cui, sinceramente, io sento di appoggiare la richiesta della riunione dei capigruppo fatta dal collega Bertorelle.

PRESIDENTE: La parola al cons. Leoni.

LEONI (P.C.I.): Prendo la parola per una dichiarazione..

PRESIDENTE: Due possono parlare a favore e due contro. Deve dirmi se è pro.....

LEONI (P.C.I.): Io sono contro e dirò anche il perché.

PRESIDENTE: Va bene.

LEONI (P.C.I.): Adesso potrei dire che mi sovviene un verso di Orazio, il quale dice che anche Omero qualche volta si addormenta, ma io non mi permetterò mai di addebitare alla commissione di convalida questo concetto. Ammesso che la riunione dei capigruppo trovi una soluzione diversa, sarà sempre una sconfessione di quello che è il risultato di una commissione di convalida liberamente eletta, con la rappresentanza di tutti i gruppi. La riunione dei capigruppo, anche se i dibattiti servono per conciliare le cose, non è molto lusinghiero nei confronti della commissione che ha proposto quella soluzione. Da questa assemblea non sono scaturiti dei motivi precisi per i quali si può invalidare l'operato della commissione, siamo rimasti piuttosto nel vago, con opinioni che sembrano perfettamente univoche. Ecco perché io ritengo che, pur considerandolo un tentativo per uscire da questa situazione, con la riunione dei capigruppo, se il Consiglio la deciderà, non si renderà un servizio all'istituto previsto dal regolamento, cioè alla commissione di convalida. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi, contro.

CRESPI (P.L.I.): Signor Presidente, Omero va bene per tutte le citazioni così come Confucio, ma io non voglio fare citazioni poetiche né filosofiche voglio soltanto dire che dopo un'intera giornata di discussione il Consiglio ha approfondito sufficientemente tutti gli argomenti a favore e contro per poter dare una decisione sensata. Quindi mi sembra che se c'è qualche cosa di inopportuno, perlomeno di inutile, è proprio la riunione proposta dal collega Bertorelle. Non ci farebbe che perdere dell'ulteriore tempo, e a questo punto dovrei poi invitare lei, signor Presidente, a dirci quando finiamo la seduta, quando la riprendiamo, magari in seduta notturna, perché abbiamo anche diritto di sapere qual è l'orario dei lavori.

PRESIDENTE: Può parlare ancora un consigliere a favore. Metto in votazione la proposta del

collega Bertorelle, di convocare la commissione dei capigruppo.

La proposta é accolta con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 14 astensioni.

La seduta del Consiglio é sospesa e si fa riunione dei capigruppo, dopo la riunione dei capigruppo potr  dire quando si riconvoca il Consiglio, perch  dipende dall'esito di quella riunione. Questa sera ormai no.

(ore 18.15)

